



Un'analisi giuridica

Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici



*EASO Professional Development Series
for members of courts and tribunals*

A cura di IARLJ – EUROPE in base a un contratto
con l'EASO

agosto 2016

EASO professional development materials have been created in cooperation with members of courts and tribunals on the following topics:

- introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals;
- qualification for international protection (Directive 2011/95/EU);
- asylum procedures and the principle of non-refoulement;
- evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System;
- Article 15(c) qualification directive (2011/95/EU);
- exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive (2011/95/EU);
- ending international protection: Articles 11, 14, 16 and 19 Qualification Directive (2011/95/EU);
- country of origin information.

The Professional Development Series comprises Judicial analyses, Judicial trainers' guidance notes and Compilations of jurisprudence for each topic covered, apart from Country of origin information which comprises a Judicial practical guide accompanied by a Compilation of jurisprudence. All materials are developed in English. For more information on publications, including on the availability of different language versions, please visit www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals.



Un'analisi giuridica

Un'introduzione
al sistema europeo
comune di asilo
per i giudici

*Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo
professionale dei membri degli organismi
giudiziari*

agosto 2016

More information on the European Union is available on the internet (<http://europa.eu>).

Print ISBN 978-92-9494-688-1 doi:10.2847/81533 BZ-02-16-138-IT-C
PDF ISBN 978-92-9494-682-9 doi:10.2847/31974 BZ-02-16-138-IT-N

© European Asylum Support Office, 2018

Cover illustration: baldyrgan/Shutterstock.com

Neither EASO nor any person acting on its behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained herein.

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

For any use or reproduction of illustrations or other material that is not under the EASO copyright, permission must be sought directly from the copyright holders.

Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo

L'EASO è un'agenzia dell'Unione europea che svolge un ruolo primario nello sviluppo concreto del sistema europeo comune di asilo (CEAS: Common European Asylum System). È stata creata allo scopo di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e aiutare gli Stati membri a rispettare i loro obblighi di fonte europea e internazionale di dare protezione a quanti si trovano ad averne bisogno.

L'articolo 6 del regolamento istitutivo dell'EASO (*) (di seguito: il regolamento) precisa che l'Agenzia organizza e sviluppa la formazione destinata agli organi dotati di potere decisorio (in materia di asilo) negli Stati Membri. A tale scopo, l'EASO si avvale della competenza di istituzioni accademiche e di altre importanti organizzazioni, e tiene conto della cooperazione dell'Unione esistente in tale settore, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

L'associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato

La IARLJ è un'associazione transnazionale, senza fini di lucro, che si propone di promuovere la consapevolezza che la protezione contro la persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, è un diritto individuale sancito dal diritto internazionale e che l'accertamento dello status di rifugiato e della sua cessazione deve avvenire nel rispetto dei principi dello stato di diritto. A partire dalla sua fondazione nel 1997, l'associazione ha partecipato estensivamente alla formazione di giudici in ogni parte del mondo, che trattano casi in materia di asilo. La sezione europea di IARLJ (IARLJ-Europe) è l'organo di rappresentanza regionale per i giudici europei che ad essa sono volontariamente iscritti. Uno degli obiettivi specifici della sezione stabiliti dal suo atto costitutivo è «migliorare le conoscenze e le competenze e lo scambio di opinioni ed esperienze dei giudici su tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS)».

Autori

La presente analisi è stata sviluppata da due gruppi: un gruppo con compiti di redazione costituito da giudici ai quali è stata attribuita la responsabilità globale per il prodotto finale, e un gruppo con compiti di stesura composto da altri esperti.

Al fine di garantire la pienezza o il pieno rispetto del principio di indipendenza del giudice e per assicurare che la *Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari* venga sviluppata e presentata sotto la guida di operatori giudiziari, è stato selezionato, sotto gli auspici di un gruppo di monitoraggio congiunto, un gruppo di redazione composto da giudici in servizio dotati di vasta esperienza e competenza in materia di diritto di

(*) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, GU L 132/11.

asilo. Il gruppo di monitoraggio congiunto è composto da rappresentanti delle parti contraenti, EASO e IARLJ-Europe. Il gruppo di redazione ha curato la revisione dei progetti, fornito istruzioni dettagliate al gruppo di stesura e agito come organo decisionale finale per quanto riguarda portata, struttura, contenuto e concezione del lavoro. Il lavoro del gruppo di redazione si è svolto attraverso una combinazione di incontri personali, tenutisi a Berlino nel maggio 2015 e a Lussemburgo nel novembre 2015, e periodiche comunicazioni per via elettronica/telefonica.

Il gruppo di redazione di giudici

Il gruppo di redazione era composto dai seguenti giudici membri: **Hugo Storey** (Regno Unito, presidente), **Jakub Camrda** (Repubblica Ceca), **Jacek Chlebny** (Polonia), **Katelijne Declerck** (Belgio), **Harald Dörig** (Germania), **Florence Malvasio** (Francia), **Judith Putzer** (Austria), **Liesbeth Steendijk** (Paesi Bassi), **Boštjan Zalar** (Slovenia), e **Johan Berg** (giudice supplente) (Norvegia). Il gruppo di redazione è stato sostenuto e coadiuvato nel suo compito dalla responsabile del coordinamento del progetto, **Clara Odofin**.

Il gruppo di stesura di esperti

Il gruppo responsabile per la stesura era costituito dall'esperto principale, giudice **John Barnes** (Regno Unito, in pensione), **Maria-Teresa Gil-Bazo** (università di Newcastle, ricercatrice presso l'istituto di diritto europeo di Vienna e membro del Consiglio forense spagnolo), e **Céline Bauloz** (Global Migration Centre [Centro per la migrazione mondiale], Graduate Institute of International and Development Studies [Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo], Ginevra).

Ringraziamenti

Il giudice **Lars Bay Larsen** della Corte di giustizia dell'Unione europea e il giudice **Ledi Bianku** della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno presentato osservazioni a titolo personale. Hanno espresso il loro parere sul testo anche **Carole Simone Dahan** (consulente legale principale, *Judicial Engagement*) e **Cornelis (Kees) Wouters** (consulente principale in materia di diritto dei rifugiati) della divisione dei Servizi di protezione internazionale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Sono state presentate osservazioni anche dai seguenti partecipanti alla rete di membri degli organi giudiziari dell'EASO e membri del forum consultivo dell'EASO, e precisamente, il **Tribunale amministrativo di Sofia**, Bulgaria; il **Tribunale amministrativo di Zagabria**, Croazia; la **Corte d'appello di Tallinn**, Estonia; il **Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen**, Ungheria; **Hana Lupačová** presso la Refugee Legal Clinic [Clinica legale per i rifugiati], facoltà di giurisprudenza dell'università di Masaryk, Repubblica Ceca, e **Karine Caunes** dell'accademia di diritto europeo (ERA).

Tutte queste osservazioni sono state tenute in considerazione dal gruppo di redazione nel mettere a punto il testo destinato alla pubblicazione. I membri del gruppo di stesura, il gruppo di redazione, e l'EASO sono grati a tutti coloro che hanno fornito osservazioni le quali si sono rivelate molto utili per completare il presente capitolo.

La metodologia adottata per la realizzazione di questa analisi è illustrata nell'allegato B, pagine 120 e 121.

Il presente capitolo sarà opportunamente aggiornato dall'EASO conformemente alla metodologia per la Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari.

Indice

Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo	3
L'associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato	3
Autori	3
Elenco delle abbreviazioni	7
Prefazione	10
Domande fondamentali	12
Parte 1 - Base giuridica del CEAS	13
1.1 Cos'è il CEAS?	13
1.2 Contesto dell'istituzione del CEAS	13
1.3 Prima fase del CEAS	15
1.4 Seconda fase del CEAS	17
Parte 2 - Panoramica degli strumenti legislativi del CEAS	25
2.1 Il diritto primario dell'UE	25
2.1.1 Il TFUE	25
2.1.2 Il TUE	28
2.1.3 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	29
2.1.4 Il protocollo n. 24	34
2.1.5 Il protocollo n. 30	35
2.2 La legislazione derivata del CEAS	35
2.2.1 Il regolamento Dublino III 2013	36
2.2.1.1 Giurisprudenza della CGUE relativa al regolamento Dublino	39
2.2.1.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative al regolamento Dublino III	40
2.2.1.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU	41
2.2.2 Il regolamento Eurodac 2013 (rifusione)	42
2.2.3 La direttiva qualifiche 2011 (rifusione)	42
2.2.3.1 Giurisprudenza della CGUE relativa alla direttiva qualifiche	46
2.2.3.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva qualifiche	47
2.2.3.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU	48
2.2.4 La direttiva sulle procedure di asilo 2013 (rifusione)	49
2.2.4.1 Giurisprudenza della CGUE relativa alla direttiva sulle procedure di asilo	52
2.2.4.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva sulle procedure di asilo	52
2.2.4.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU	53
2.2.5 La direttiva sulle condizioni di accoglienza 2013 (rifusione)	54
2.2.5.1 Giurisprudenza della CGUE relativa alla direttiva sulle condizioni di accoglienza	55
2.2.5.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva sulle condizioni di accoglienza	56
2.2.5.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU	56
2.2.6 La direttiva sulla protezione temporanea 2001	56
2.3 Altre disposizioni di diritto derivato pertinenti in materia di protezione internazionale	57
2.3.1 Il regolamento EASO 2010	57
2.3.2 La direttiva sul ricongiungimento familiare 2003	58
2.3.3 Le direttive del 2003 e del 2011 sui soggiornanti di lungo periodo	59
2.3.4 La direttiva sui rimpatri del 2008	60
2.3.4.1 Giurisprudenza pertinente della CGUE relativa alla direttiva sui rimpatri	61
2.3.4.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva sui rimpatri	62

Parte 3 - Interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative del CEAS	63
3.1 Il CEAS e la convenzione sui rifugiati	63
3.2 Metodi di interpretazione del diritto dell'UE	65
3.3 Principi di applicazione del diritto dell'UE	67
3.3.1 Supremazia del diritto dell'UE	68
3.3.2 Efficacia diretta e applicabilità diretta	68
3.3.3 Efficacia indiretta	70
3.3.4 Responsabilità dello Stato	70
3.3.5 Autonomia procedurale	71
3.3.6 Obbligo di applicare d'ufficio il diritto dell'UE	71
3.3.7 Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE	72
3.4 Interazione tra l'interpretazione del diritto dell'UE e la convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto internazionale e il diritto nazionale	72
3.4.1 Il diritto dell'UE e la CEDU	73
3.4.2 Il diritto dell'UE e il diritto internazionale	78
3.4.3 Il diritto dell'UE e il diritto nazionale degli Stati membri dell'UE	80
3.4.4 Il rapporto tra la CEDU e il diritto nazionale: il principio di sussidiarietà	82
3.5 Rinvio alla CGUE ai sensi dell'articolo 267, TFUE	83
3.5.1 Il diritto e l'obbligo di richiedere una pronuncia pregiudiziale	84
3.5.2 Forma e contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale	85
3.5.3 I procedimenti dinanzi alla CGUE	88
3.6 L'approccio dei giudici nazionali	88
Allegato A - Fonti primarie	95
Allegato B - Metodologia	110
Allegato C - Bibliografia di riferimento	112
Allegato D - Raccolta giurisprudenziale	118

Elenco delle abbreviazioni

Carta dell'UE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CDE	Consiglio d'Europa
CEAS	Sistema europeo comune di asilo
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950)
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione contro la tortura	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)
Convenzione di Dublino	Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (1990)
Convenzione sui rifugiati	Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
Direttiva qualifiche	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Direttiva qualifiche (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
Direttiva rimpatri	Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (2003)	Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (2011)	Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
Direttiva sulla protezione temporanea	Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi
Direttiva sulle condizioni di accoglienza	Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
DPA (rifusione)	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DPA [direttiva sulle procedure di asilo]	Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
ECRE	Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli
EDAL	Banca dati europea del diritto di asilo
GC	Grande sezione
IARLJ	Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato
ICCPR	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)
PDS	Professional Development Series for members of courts and tribunals (Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari)

Regolamento Dublino II	Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
Regolamento EASO	Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Regolamento Eurodac	Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino
Regolamento Eurodac (rifusione)	Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 [...] (rifusione)
TCE	Trattato che istituisce la Comunità europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
UK	Regno Unito
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente

Prefazione

In stretta collaborazione con gli organi giudiziari degli Stati membri ed altri soggetti chiave, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha iniziato ad elaborare Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari (PDS), volta a fornire progressivamente agli organi giudiziari una panoramica completa del sistema europeo comune di asilo (CEAS). A seguito di consultazioni con la rete di membri degli organi giudiziari dell'EASO, tra cui IARLJ-Europe, è emersa l'urgenza di mettere a disposizione degli organi giurisdizionali materiale didattico per la formazione giudiziaria su determinati temi fondamentali, che i giudici si trovano ad affrontare nelle loro decisioni quotidiane. È stato riconosciuto che il processo di elaborazione di questo tipo di materiale di base avrebbe dovuto facilitare il coinvolgimento di esperti giudiziari e di altri esperti, nel pieno rispetto del principio di indipendenza del potere giudiziario e in modo da accelerare l'elaborazione del PDS.

Questa analisi giuridica è il risultato di un progetto tra IARLJ-Europe e EASO, e fa parte del PDS.

L'analisi è destinata principalmente ad essere utilizzata da Corti e Tribunali degli Stati membri dell'UE che esaminano ricorsi in appello o riesaminano decisioni concernenti domande di protezione internazionale. Essa ha lo scopo di fornire assistenza non solo a coloro che hanno scarsa o nessuna esperienza, ma anche ai più esperti. In questo modo, vuole essere un utile punto di riferimento per tutti i membri degli organi giudiziari che esaminano cause alle quali è applicabile il CEAS. La struttura, il formato, il contenuto e la concezione sono pertanto stati sviluppati tenendo presente questo ampio pubblico.

L'analisi è concepita per fornire un'introduzione al CEAS, che assista gli organi giudiziari nello svolgimento del loro ruolo e delle loro competenze nella sua attuazione. L'analisi fornisce:

- una visione d'insieme della base legale e giuridica del CEAS, compresa una breve descrizione del contesto della sua creazione;
- una panoramica introduttiva degli strumenti legislativi del CEAS; e
- un'introduzione all'approccio corretto ai sensi del diritto dell'UE all'interpretazione delle disposizioni legislative del CEAS, compreso l'importante tema di quando e come rinviare una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

L'analisi è avvalorata da una raccolta di giurisprudenza e da documenti allegati specificamente attinenti al CEAS. Questi ultimi elencano non solo la pertinente legislazione primaria e derivata dell'UE e i pertinenti trattati internazionali di portata universale e regionale, ma anche la giurisprudenza fondamentale della CGUE, della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e degli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE. Per assicurare un facile e rapido accesso alla legislazione e la giurisprudenza pertinenti, sono stati utilizzati collegamenti ipertestuali. Altre analisi, elaborate o in fase di elaborazione come parte del PDS, esaminano in maggiore dettaglio settori specifici del CEAS. Per questa ragione, le sezioni della parte 2, che forniscono una panoramica degli strumenti legislativi del CEAS, sono relativamente brevi. Questa analisi costituisce quindi anche un punto di riferimento comune per tutte le analisi giuridiche che costituiscono il PDS.

L'obiettivo è di definire chiaramente e in un formato facilmente comprensibile lo stato attuale del diritto. Questa pubblicazione analizza la legislazione del CEAS nella versione in vigore alla fine di novembre 2015. Il lettore dev'essere tuttavia consapevole del fatto che si tratta di un settore della legislazione e della prassi in rapida evoluzione. Al momento della redazione, tra febbraio e novembre 2015, i sistemi di asilo di diversi Stati membri dell'UE hanno subito sollecitazioni eccezionali a causa dell'arrivo di un numero senza precedenti di persone richiedenti protezione internazionale, molte delle quali provenienti dalla Siria. Vale la pena di sottolineare in questo contesto che, insieme ad altre analisi giuridiche del PDS, la presente analisi sarà aggiornata periodicamente secondo necessità. I lettori dovranno comunque verificare se vi sono state eventuali modifiche legislative. L'analisi contiene diversi riferimenti a fonti che aiuteranno il lettore in tal senso.

Domande fondamentali

Il presente volume è finalizzato a fornire alle Corti e ai Tribunali degli Stati Membri un'introduzione al sistema europeo comune di asilo. Esso si prefigge di rispondere alle seguenti domande principali:

1. Cosa è il CEAS e Qual è il contesto dell'istituzione del CEAS? (Sezione 1.2, pagg. 13-15)
2. Come si è evoluto il CEAS dalla sua istituzione? (Sezioni 1.3 e 1.4, pagg. 15-17)
3. Quali strumenti del diritto primario dell'UE rivestono particolare importanza per il CEAS? (Sezione 2.1, pagg. 25-35)
4. Quali sono la portata e il contenuto della legislazione derivata del CEAS? (Sezione 2.2, pagg. 35-57)
5. Quali altre disposizioni di diritto derivato sono pertinenti in materia di protezione internazionale? (Sezione 2.3, pagg. 57-63)
6. Qual è il rapporto tra il CEAS e la Convenzione di Ginevra sui rifugiati? (Sezione 3.1, pagg. 63-65)
7. Come dev'essere interpretata e applicata la legislazione derivata del CEAS alla luce dei metodi di interpretazione e dei principi di applicazione del diritto dell'UE? (Sezioni 3.2 e 3.3, pagg. 67-72)
8. Qual è l'interazione tra l'interpretazione del diritto dell'UE e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto internazionale e il diritto nazionale? (Sezione 3.4, pagg. 72-83)
9. Quando e come gli organi giudiziari degli Stati membri devono proporre domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla CGUE? (Sezione 3.5, pagg. 83-88)
10. Quale dev'essere l'approccio al CEAS degli organi giudiziari degli Stati membri? (Sezione 3.6, pagg. 88-94)

Parte 1 - Base giuridica del CEAS

1.1 Cos'è il CEAS?

Il sistema comune europeo di asilo (CEAS) è un quadro legislativo istituito dall'Unione europea (UE). Basato sulla «conformità» alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (convenzione sui rifugiati), come modificata dal relativo protocollo del 1967, il CEAS regola e stabilisce norme comuni in materia di protezione internazionale nella prospettiva di sviluppare concetti e criteri comuni e di armonizzare l'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia di asilo tra gli Stati membri dell'UE. Per protezione internazionale si intendono lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria⁽¹⁾. Rispetto ad altri sistemi di asilo regionali, come quelli istituiti all'interno dell'Unione africana o in America centrale e latina, il CEAS è l'unico a regolamentare le questioni sia sostanziali che procedurali per la protezione internazionale, dall'ingresso del richiedente asilo in uno Stato membro fino all'accertamento definitivo dello status di protezione.

1.2 Contesto dell'istituzione del CEAS

Il CEAS nasce dal riconoscimento che, in uno spazio senza frontiere interne, l'asilo richiede una regolamentazione armonizzata a livello dell'UE. Si è ritenuto che, in assenza di essa, si produrrebbe con tutta probabilità un movimento secondario dei richiedenti asilo. Vale a dire, i richiedenti asilo potrebbero spostarsi da uno Stato ad un altro ai fini della scelta di una destinazione per motivi personali, o della scelta di una destinazione percepita come in grado di offrire politiche di asilo più generose (a prescindere dalla verità o meno di tale presupposto). Si è ritenuto, pertanto, che l'abolizione delle frontiere intra-UE richiedesse, quali misure compensative, il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e cooperazione in materia di asilo e immigrazione.

La questione del movimento secondario è stata affrontata per la prima volta in termini legislativi dalla [convenzione di Dublino del 1990](#), che ha stabilito i criteri per la determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri delle Comunità europee. Il sistema Dublino presupponeva un trattamento simile dei richiedenti asilo e dei rifugiati negli Stati membri. Tale armonizzazione della normativa in materia di asilo degli Stati membri è stata inizialmente perseguita attraverso la cooperazione intergovernativa in virtù del [trattato di Maastricht del 1992](#) (Titolo VI sulla cooperazione nei campi della giustizia e affari interni).

Alla fine degli anni '90 si era rafforzata sempre più la convinzione che le questioni concernenti l'asilo e l'immigrazione dovessero rientrare nel quadro dei trattati dell'UE, nel contesto della creazione di un mercato unico senza frontiere interne. Questo era particolarmente vero alla luce dei problemi correlati alla gestione di un ingente numero di sfollati a seguito dei conflitti nei Balcani e del crollo dei regimi comunisti in Europa orientale. Il trattato di Maastricht,

⁽¹⁾ Cfr. articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337/9.

entrato in vigore il 1° novembre 1993, aveva fatto dell'asilo una questione europea, seppure nel quadro della cooperazione intergovernativa. In virtù del trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel maggio 1999, l'asilo e l'immigrazione sono diventati un settore di competenza sovranazionale dell'UE, gettando in tal modo le basi per un sistema europeo comune di asilo.

Il trattato di Amsterdam non si è limitato a fornire la base giuridica per la creazione del CEAS, ma ha anche precisato i fondamenti giuridici di un tale sistema comune. L'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) prevedeva (tra l'altro) che il Consiglio adottasse, entro cinque anni, una serie specifica di misure in materia di asilo, rifugiati e sfollati (articolo 63, paragrafi 1 e 2). Rivestendo importanza particolare, tali misure dovevano essere conformi alla [Convenzione di Ginevra relativa allo stato dei rifugiati](#) e agli «altri trattati pertinenti».

Sebbene la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati riconoscesse per la prima volta la natura individuale dello status di rifugiato, incorporando alcuni diritti civili minimi derivati dal riconoscimento di quest'ultimo, inizialmente era sottoposta a limiti geografici e temporali. Essa era applicabile solo ad eventi anteriori al 1° gennaio 1951 e gli Stati parti avevano la possibilità di limitare tali eventi a quelli occorsi in Europa. È entrata in vigore il 22 aprile 1954. È stato solo con l'adozione del protocollo del 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967, che la convenzione sui rifugiati ha acquisito portata universale, grazie alla soppressione dei limiti temporali. I limiti geografici sarebbero rimasti in essere solo per gli Stati parti che vi avevano aderito al momento della sottoscrizione originaria della convenzione, salvo notificare in qualsiasi momento l'intenzione di non applicare più tale limitazione ⁽²⁾.

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno aderito sia della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, sia al protocollo del 1967. Prima dell'istituzione del CEAS molti Stati membri, in qualità di parti della convenzione sui rifugiati e del relativo protocollo, avevano sviluppato sistemi nazionali di asilo, per assicurare l'attuazione di tali strumenti convenzionali. L'articolo 63, TCE, rifletteva il fatto che gli Stati membri dell'UE riconoscevano che la convenzione di Ginevra sui rifugiati costituiva la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati ⁽³⁾.

Gli «altri trattati pertinenti» cui fa riferimento l'articolo 63, TCE, non sono definiti nel diritto primario dell'UE.

⁽²⁾ Solo due del 148 firmatari della convenzione e/o del protocollo, e precisamente, Madagascar e Saint Kitts e Nevis, non hanno aderito a tutte le disposizioni della convenzione sui rifugiati.

⁽³⁾ Questo è stato successivamente confermato dal considerando 3 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304/12, e dal considerando 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337/9. Viene inoltre periodicamente ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Cfr., per esempio: CGUE, sentenza (grande sezione) del 2 marzo 2010, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2010:105, punto 52; sentenza (grande sezione) del 17 giugno 2010, nella causa C-31/09, *Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2010:351, punto 37.

Sebbene il trattato di Amsterdam costituisse la base giuridica per la creazione del CEAS, di tale sistema non veniva tuttavia fatta esplicita menzione. Sono state le **conclusioni di Tampere** a fare per la prima volta riferimento ad un «sistema europeo comune di asilo»⁽⁴⁾. Come precisato nelle conclusioni, il Consiglio europeo «ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione integrale e estensiva della convenzione di Ginevra [sui rifugiati] in ogni sua componente» e del relativo protocollo⁽⁵⁾. Tuttavia, l'ambito di applicazione del CEAS doveva essere più ampio rispetto alla convenzione di Ginevra sui rifugiati e al relativo protocollo, nella misura in cui il CEAS non si sarebbe limitato alla definizione di criteri per l'attribuzione dello status di rifugiato e dei vantaggi collegati. Lo scopo era piuttosto quello di istituire un CEAS che disciplinasse tutti gli aspetti dell'asilo. Come stabilito nelle conclusioni, a breve termine il CEAS doveva:

- permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;
- prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace;
- prevedere condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
- prevedere il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato⁽⁶⁾.

Il sistema doveva altresì essere completato da misure che prevedessero forme sussidiarie di protezione che offrissero uno status adeguato alle persone che avrebbero avuto necessità di tale protezione. Inoltre, le conclusioni precisavano che, nel lungo periodo, le norme comunitarie avrebbero dovuto indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in tutta l'Unione. Infine, le conclusioni di Tampere esortavano il Consiglio a intensificare gli sforzi per giungere ad un accordo sulla questione della protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri. In tal modo, si sono poste le premesse per la prima fase del CEAS.

1.3 Prima fase del CEAS

In base all'articolo 63, TCE, e a seguito delle conclusioni di Tampere, la prima fase del CEAS comprendeva la legislazione derivata emanata tra il 2000 e il 2005, basata sulla definizione di norme minime comuni alle quali gli Stati membri dovevano aderire in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, per l'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, e per il contenuto della protezione riconosciuta, e per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. È stata adottata una legislazione che fissa gli standard minimi per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio. Infine, è stata adottata una legislazione derivata, finalizzata a stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo e alla istituzione di una banca dati «Eurodac» per l'archiviazione e il confronto dei dati relativi alle impronte digitali.

⁽⁴⁾ Consiglio europeo, conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, SN 200/99, Bruxelles, punto 13.

⁽⁵⁾ *Ibid.*

⁽⁶⁾ *Ibid.*, punto 14.

Gli strumenti della prima fase sono i seguenti:

Strumenti della prima fase del CEAS	Data di entrata in vigore
Regolamento Eurodac, 2000 ⁽⁷⁾	15 dicembre 2000
Direttiva sulla protezione temporanea, 2001 ⁽⁸⁾	7 agosto 2001
Regolamento Dublino II, 2003 ⁽⁹⁾	17 marzo 2003
Regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento Dublino, 2003 ⁽¹⁰⁾	6 settembre 2003
Direttiva sulle condizioni di accoglienza, 2003 ⁽¹¹⁾	6 febbraio 2003
Direttiva qualifiche, 2004 ⁽¹²⁾	20 ottobre 2004
Direttiva sulle procedure di asilo (DPA), 2005 ⁽¹³⁾	2 gennaio 2006

Fin dall'inizio, tuttavia, era previsto che la prima fase del CEAS avrebbe dovuto essere seguita a breve termine da una seconda fase di sviluppo, con uno spostamento dell'attenzione dagli standard minimi ad una procedura comune in materia di asilo basata su uno status di protezione uniforme ⁽¹⁴⁾. Malgrado l'attuazione delle norme minime di cui agli strumenti legislativi della prima fase, rimanevano differenze significative tra gli Stati membri in materia di accoglienza dei richiedenti, e per le procedure e per la valutazione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Si è ritenuto che questo contribuisse a determinare decisioni divergenti per i richiedenti, violando il principio della parità di accesso alla protezione in tutta l'UE ⁽¹⁵⁾. Come riconosciuto dalla Commissione europea, gli standard minimi non erano effettivamente adeguati a garantire l'auspicato livello di armonizzazione tra gli Stati membri. Per consentire una maggiore armonizzazione e norme migliori, gli strumenti della prima fase richiedevano quindi emendamenti. Si è ritenuto altresì necessario affiancare all'armonizzazione giuridica un'efficace cooperazione pratica tra le autorità nazionali competenti in materia di asilo, per migliorare negli Stati Membri la convergenza dei processi decisionali in questa materia ⁽¹⁶⁾. Infine, è stata concordata la necessità di adottare misure volte ad aumentare la solidarietà e la responsabilità sia tra gli Stati dell'UE, sia tra l'UE e Stati non appartenenti all'UE ⁽¹⁷⁾.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316/1.

⁽⁸⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, GU L 212/12.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50/1.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222/3.

⁽¹¹⁾ Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, GU L 31/18.

⁽¹²⁾ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304/12.

⁽¹³⁾ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, GU L 326/13.

⁽¹⁴⁾ Consiglio europeo, Programma dell'Aia: Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, 13 dicembre 2004, GU 2005 C 53/1, pag. 3.

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano strategico sull'asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, 17 giugno 2008 COM (2008) 360, final, pag. 3.

⁽¹⁶⁾ *Ibid.*, punti 4 e 6.

⁽¹⁷⁾ *Ibid.*, punti 4 e da 7 a 11.

1.4 Seconda fase del CEAS

Il CEAS è entrato nella seconda fase di armonizzazione, iniziata di fatto con il patto europeo sull'asilo del Consiglio d'Europa nel settembre 2008 ⁽¹⁸⁾. Come sottolineato nel programma di Stoccolma 2009, il suo obiettivo era quello di «*stabilire uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale*» basato su «elevati standard di protezione» ⁽¹⁹⁾.

La finalità e il contenuto della seconda fase sono stati precisati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Con l'entrata in vigore del TFUE, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) è diventata giuridicamente vincolante il 1° dicembre 2009 ⁽²⁰⁾. La Carta, che viene ulteriormente esaminata nella successiva [sezione 2.1.3](#) (pagg. da 29 a 34), è ora parte integrante del diritto primario dell'UE, vincolante per le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri quando attuano il diritto dell'UE.

L'articolo 78 del TFUE fornisce la base giuridica per lo sviluppo della seconda fase del CEAS (per maggiori informazioni su questa disposizione, cfr. la successiva [sezione 2.1.1](#), pagg. da 25 a 28). L'articolo 78 comma 1, fornisce la base giuridica per una politica comune della UE in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, che deve essere conforme alla convenzione di Ginevra sui rifugiati e agli altri trattati pertinenti.

Ai sensi dell'articolo 78, comma 2, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure relative a un sistema europeo comune di asilo. È da notare che questa è la prima disposizione nel diritto primario dell'UE a fare espresso riferimento al CEAS. La disposizione indica in dettaglio le misure che devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in questa seconda fase (cfr. la successiva [sezione 2.1.1](#), pagg. da 25 a 28).


Nel giugno 2013 la seconda fase del CEAS si è conclusa con l'adozione di una legislazione derivata modificata, o "rifusa", fatta eccezione per la direttiva sulla protezione temporanea, che non è stata oggetto di rifusione. L'effetto della «rifusione» è di abrogare il precedente regolamento o direttiva sullo stesso argomento. Il CEAS comprende ora i seguenti strumenti:

⁽¹⁸⁾ Consiglio europeo, *European Pact on Immigration and Asylum* [Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo], 24 settembre 2008, EU Doc 13440/08.

⁽¹⁹⁾ Consiglio europeo, *Il programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, 2 dicembre 2009, in GU 2010 C 115/1, sezione 6.2.

⁽²⁰⁾ Cfr. la dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, GU 2012 C 326/339.

Strumenti del CEAS	Data di entrata in vigore
Direttiva sulla protezione temporanea, 2001 ⁽²¹⁾	7 agosto 2001
Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento Dublino, 2003 ⁽²²⁾	6 settembre 2003
Direttiva qualifiche (rifusione) 2011 ⁽²³⁾	9 gennaio 2012
Regolamento Eurodac (rifusione), 2013 ⁽²⁴⁾	19 luglio 2013
Regolamento Dublino III (rifusione), 2013 ⁽²⁵⁾	19 luglio 2013
Direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione), 2013 ⁽²⁶⁾	19 luglio 2013
Direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) [DPA (rifusione)], 2013 ⁽²⁷⁾	19 luglio 2013



Gli strumenti legislativi UE del CEAS sono pertanto costituiti dal diritto primario [TFUE, trattato sull'Unione europea (TUE) e Carta UE] e da una legislazione derivata. Per quanto riguarda quest'ultima, solo due strumenti legislativi [il regolamento di Dublino III e il regolamento Eurodac (rifusione)] sono regolamenti UE. Gli altri sono direttive. La forma dello strumento legislativo produce effetti giuridici diversi. Questo aspetto è esaminato nella [sezione 3.3.2](#) sui principi di applicazione del diritto dell'UE (pagg. da 68 a 70). Tuttavia, dal momento che la maggior parte della legislazione derivata dell'Unione europea che fa parte del CEAS è stata adottata sotto forma di direttive che richiedono il recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri, inizialmente i giudici nazionali applicheranno principalmente le rispettive norme nazionali di recepimento, subordinatamente ad eventuali questioni circa il corretto recepimento delle disposizioni delle direttive UE di cui trattasi.

⁽²¹⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, GU L 212.

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222/3. Il regolamento è ancora in vigore con riferimento al regolamento Dublino III, ad eccezione degli articoli 11, paragrafo 1, e 13, 14 e 17.

⁽²³⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337/9 (recepimento, per la maggior parte delle disposizioni, entro il 21 dicembre 2013).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU L 180/1 (applicabile a decorrere dal 20 luglio 2015).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Dublino III), GU L 180/31 (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014).

⁽²⁶⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, GU L 180/96 (recepimento, per alcune disposizioni, entro il 20 luglio 2015; applicabilità degli articoli 13 e 29 a decorrere dal 21 luglio 2015).

⁽²⁷⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180/60 (recepimento, per alcune disposizioni, entro il 20 luglio 2015, per altre entro il 20 luglio 2018; applicabilità degli articoli 47 e 48 a decorrere dal 21 luglio 2015).


È inoltre opportuno prendere atto del regolamento EASO 2010 ⁽²⁸⁾ che, a norma dell'articolo 5, TUE, ha istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per promuovere l'attuazione del CEAS facilitando la cooperazione pratica e fornendo un sostegno operativo in materia di asilo agli Stati membri (considerando 30). Questo ruolo è specificamente riconosciuto, ad esempio, nei considerando 8, 22 e 23, del regolamento Dublino III, e nei considerando 9, 26, 46 e 48 della DPA (rifusione).

È inoltre opportuno menzionare altre norme di diritto derivato che, pur non facendo parte del CEAS, sono state adottate nel corso della prima fase e rilevano anch'esse nel settore dell'asilo; precisamente:

1. la direttiva sul ricongiungimento familiare, 2003 ⁽²⁹⁾;
2. la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (come modificata), 2003 ⁽³⁰⁾ e
3. la direttiva sui rimpatri, 2008 ⁽³¹⁾.

Anche se questi strumenti fanno parte della politica comune dell'immigrazione dell'UE, la politica di asilo dell'UE è strettamente collegata alla politica di immigrazione dell'UE, dal momento che quest'ultima ha implicazioni con riferimento alle questioni relative ai diritti di soggiorno e ai benefici dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria e politiche correlate in materia di ricongiungimento familiare (cfr. diagramma seguente) ⁽³²⁾.

Diritto dell'UE in materia di immigrazione e di asilo



⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, GU L 132/11. Cfr. oltre sezione 2.3.1, pag. 57.

⁽²⁹⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251/12.

⁽³⁰⁾ Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16/44 e direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, GU L 132/1.

⁽³¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348/98.

⁽³²⁾ Cfr. articolo 63, paragrafi 2 e 4, TCE, ora sostituito dall'articolo 79, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Nella sua forma attuale, il CEAS è vincolante per tutti gli Stati membri ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (UK). La tabella raffigurata di seguito presenta un quadro riassuntivo del CEAS e di altri strumenti pertinenti vincolanti per tali tre Stati membri.

	Strumenti CEAS 1 ^a fase							Strumenti CEAS 2 ^a fase					Altre disposizioni di diritto derivato		
	Direttiva sulla protezione temporanea	Regolamento Dublino II	Regolamento su applicazione Dublino	Regolamento Eurodac	Direttiva sulle condizioni di accoglienza	DPA	Direttiva qualifiche	Regolamento Dublino III	Regolamento Eurodac (rifusione)	Direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)	DPA (rifusione)	Direttiva qualifiche (rifusione)	Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo	Direttiva rimpatri
Danimarca															
Irlanda	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓							
UK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

Dalla tabella risulta evidente che la Danimarca ha coerentemente scelto di non adottare alcuna disposizione del trattato nel settore della giustizia e degli affari interni, comprese le questioni in materia di asilo (articolo 78, TFUE). Di conseguenza, la Danimarca non partecipa e non è vincolata dalle disposizioni del trattato, né di alcuna legislazione derivata relativa al CEAS.

La posizione dell'Irlanda e del Regno Unito è leggermente diversa. Questi Paesi non sono vincolati da alcuno strumento adottato in forza dei trattati in materia di asilo, ma possono scegliere di aderire a qualsiasi di questi strumenti se così decidono. L'Irlanda ha scelto di non partecipare all'adozione della direttiva originaria sulla protezione temporanea e della direttiva sulle condizioni di accoglienza, ma successivamente ha deciso di accettare la direttiva sulla protezione temporanea ed è pertanto vincolata dalle sue disposizioni, in conformità della decisione 2003/690/CE della Commissione, del 2 ottobre 2003. Nessuno dei due Stati membri partecipa alla direttiva sul ricongiungimento familiare e alla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo. Hanno inoltre scelto di non aderire alla direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione). Entrambi gli Stati, tuttavia, hanno aderito alla direttiva qualifiche, alla DPA e alle versioni originaria e rifusa del regolamento Dublino, ma nessuno dei due ha aderito alla direttiva qualifiche (rifusione) e alla DPA (rifusione), anche se continueranno ad essere vincolati dalle disposizioni degli strumenti precedenti⁽³³⁾.

Occorre tenere presente che si tratta di un sistema in evoluzione. Infatti, nel settembre 2015 (cfr. successiva sezione 2.1.1, pagg. da 25 a 28) l'impatto di un numero senza precedenti di richiedenti protezione internazionale registrati nella UE ha portato all'adozione di due decisioni del Consiglio, che comportano una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento Dublino III per quanto riguarda l'Italia e la Grecia⁽³⁴⁾. La Commissione europea ha constatato che gli eventi hanno evidenziato la necessità di rivedere il regolamento Dublino III così come di

⁽³³⁾ Ferme restando le differenze applicabili a Danimarca, Irlanda e Regno Unito, l'analisi in questo manuale è realizzata con riferimento alla seconda fase del CEAS completata.

⁽³⁴⁾ Decisione (UE) del Consiglio 2015/1523 del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 239/146 e decisione (UE) del Consiglio 2015/1601 del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 248/80.

garantirne la piena attuazione ⁽³⁵⁾. È dovere essenziale della Commissione europea monitorare l'attuazione e l'applicazione pratica degli strumenti CEAS rifusi e prendere in considerazione, alla luce di tale monitoraggio, l'adozione di ulteriori modifiche e di fornire assistenza pratica. Le direttive contengono prescrizioni specifiche in base alle quali gli Stati membri devono riferire alla Commissione dopo un certo periodo iniziale, affinché la Commissione possa riferire al Consiglio in ordine all'attuazione e proporre le modifiche ritenute necessarie. Successivamente alla prima relazione, che deve essere presentata in tempi relativamente brevi [giugno 2014 nel caso della direttiva qualifiche (rifusione) e luglio 2017 nel caso della DPA (rifusione)], ulteriori relazioni devono essere presentate al Consiglio almeno ogni cinque anni.

In vista di di sviluppi futuri va altresì notato che il processo di redazione delle direttive e dei regolamenti rifusi era iniziato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 78 TFUE. Era necessario inserire nei progetti esistenti le modifiche che tenessero conto del cambiamento rispetto all'approccio precedente, che prevedeva l'elaborazione di standard minimi, rispetto a quello di fornire uno status uniforme sulla base di procedure comuni. Tuttavia, come rilevato nella sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale tedesco) del 17 giugno 2014, la legislazione non contiene tuttora disposizioni su uno status uniforme per l'asilo e per la protezione sussidiaria riconosciuti in tutta l'UE; status che potrebbero essere sviluppati nell'ambito di applicazione dell'articolo 78, TFUE ⁽³⁶⁾.

Prima della pubblicazione di questa analisi, ulteriori sviluppi nel 2016 hanno testimoniato la continua evoluzione del CEAS. La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 ha sottolineato, tra l'altro, l'accordo tra UE e Turchia in base al quale, a decorrere dal 20 marzo 2016, sarebbe stata attuata una nuova misura straordinaria e temporanea, che prevede il rimpatrio in Turchia dei migranti irregolari in arrivo nelle isole greche dalla Turchia «nel pieno rispetto del diritto UE e internazionale». I richiedenti protezione internazionale nelle isole greche, le cui domande siano ritenute dalle autorità greche infondate o inammissibili ai sensi della DPA (rifusione), devono essere rimpatriati in Turchia. Per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche, la UE ha accettato di reinsediare un rifugiato siriano dalla Turchia nell'UE. L'attuazione della dichiarazione solleva questioni importanti in merito all'interpretazione delle disposizioni della DPA (rifusione) relative ai concetti di «paese di primo asilo», «paese terzo sicuro», «domande inammissibili», procedure accelerate, e il diritto a un ricorso effettivo (si veda la prossima analisi giuridica sull'accesso alle procedure).

Il 6 aprile 2016 la Commissione europea ha avviato il processo per un'ulteriore ampia riforma del CEAS. Nella sua comunicazione «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» [COM(2016) 197 final] la Commissione ha rilevato notevoli carenze e punti deboli strutturali tanto nella concezione, quanto nell'attuazione del CEAS, emersi a seguito dell'arrivo su larga scala di richiedenti asilo nel 2015. La Commissione ha ritenuto necessarie le seguenti riforme del CEAS:

- (i) La modifica del regolamento Dublino III, al fine di stabilire un sistema più sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale in presenza di un numero elevato di richiedenti asilo.

⁽³⁵⁾ Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione, 29 settembre 2015, COM(2015) 490 final/2. Cfr. sezione 2.1.1, pagg. da 25 a 28, riguardante il TFUE (in cui vengono menzionate le due decisioni) e sezione 2.2.1, pagg. da 36 a 42, riguardante il regolamento Dublino III.

⁽³⁶⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 17 giugno 2014, BVerwG 10 C 7.13, ECLI:DE:BVerwG:2014:170614U10C7.13.0 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese), punto 29.

- (ii) La modifica del regolamento Eurodac, per tenere conto dei cambiamenti nel regolamento Dublino III.
- (iii) Un nuovo regolamento che istituisca un'unica procedura comune di asilo nella UE, che sostituisca la direttiva procedure (rifusione), un nuovo regolamento qualifiche che sostituisca la direttiva qualifiche (rifusione), e l'adozione di modifiche mirate della direttiva sulle condizioni di accoglienza, al fine di ottenere una maggiore convergenza delle norme ed evitare movimenti irregolari secondari di richiedenti asilo all'interno dell'UE.
- (iv) Un nuovo mandato per l'agenzia UE per l'asilo, affinché possa svolgere un nuovo ruolo di attuazione delle politiche e un ruolo operativo rafforzato.

Il 4 maggio 2016, la Commissione ha debitamente presentato tre proposte legislative per un regolamento Dublino IV (rifusione), un regolamento Eurodac rifuso e un regolamento per trasformare l'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) in Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, con un mandato più ampio. Queste proposte rappresentano un primo passo verso la riforma del CEAS. È prevista una seconda serie di proposte legislative di riforma della DPA (rifusione), della direttiva qualifiche (rifusione) e della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).

Cronologia dello sviluppo del CEAS

1950	Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, di cui fanno parte tutti gli Stati membri dell'UE, adottano la CEDU.
1951	Convenzione di Ginevra sui rifugiati, originariamente limitata alle persone in fuga da avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa (articolo 1, sezione B, paragrafo 1, lettera a); o in Europa o altrove (articolo 1, sezione B, paragrafo 1, lettera b).
1957	Istituzione della Comunità Economica Europea con il Trattato di Roma (trattato che istituisce la Comunità economica europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1958).
1967	Protocollo relativo allo status di rifugiato che prevede la soppressione del limite temporale (articolo 1, paragrafo 2) e del limite territoriale (articolo 1, paragrafo 3), fatto salvo il diritto degli Stati aderenti di mantenere il limite territoriale se applicato in precedenza.
Dal 1985 in poi	A decorrere da questa data: discussioni tra gli Stati membri (principalmente Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Regno Unito) in materia di: a) abolizione dei controlli alle frontiere interne (accordo di Schengen) e b) determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo (convenzione di Dublino). Vi erano inoltre altri ambiti di cooperazione pratica concernenti un approccio comune al significato di paesi terzi sicuri e la gestione delle domande manifestamente infondate. Sebbene tali misure fossero state adottate al di fuori dal quadro del trattato della Comunità economica europea, si era rafforzata la convinzione che le questioni in materia di asilo e di immigrazione dovevano essere fatte rientrare nell'ambito del trattato, in particolare alla luce dei problemi correlati alla gestione di un ingente numero di sfollati a seguito dei conflitti nei Balcani e del crollo dei regimi comunisti in Europa orientale.

- 1985 Accordo di Schengen (entrato definitivamente in vigore nel 1995) per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne tra Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, che doveva prevedere il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e la cooperazione in materia di asilo e immigrazione, quali misure compensative.
- 1990 Convenzione di Dublino.
- 1992 Trattato di Maastricht [(trattato sull'Unione europea - TUE) che modifica, tra l'altro, il trattato che istituisce la Comunità economica europea allo scopo di istituire la Comunità europea (d'ora in poi il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)], che ha istituito l'Unione europea (entrato in vigore il 1° novembre 1993).
- 1997 Trattato di Amsterdam, che modifica il TUE, il TCE e alcuni atti connessi e trasferisce le questioni in materia di immigrazione e asilo al primo pilastro della cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento delle Comunità europee (entrato in vigore il 1° maggio 1999). L'articolo 63 del TCE prevedeva l'adozione di misure in materia di asilo (in conformità della Convenzione del 1951 sui rifugiati e del relativo protocollo del 1967), che sono state successivamente integrate nella prima fase del CEAS.
- 1999 Le conclusioni di Tampere dell'ottobre 1999 precisavano il contenuto del CEAS (introdotto come prima fase mediante legislazione derivata tra il 2000 e il 2008), sulla base di principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri.
- 2000 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata il 7 dicembre 2000 (ma non era ancora giuridicamente vincolante).
- 2000 Regolamento Eurodac.
- 2001 Direttiva sulla protezione temporanea.
- 2003 Regolamento Dublino II, direttiva sulle condizioni di accoglienza e direttiva sul ricongiungimento familiare.
- 2004 Direttiva qualifiche.
- 2004 Programma dell'Aia, che elenca le dieci priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia, per i cinque anni successivi.
- 2005 Direttiva sulle procedure di asilo.
- 2007 Trattato di Lisbona che modifica il TCE, rinominato trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)]. Gli articoli da 77 a 80 del TFUE riguardano l'asilo e l'immigrazione, compresa la seconda fase del CEAS. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali è diventata giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE e gli Stati membri.

- 2008 Direttiva rimpatri.
- 2008 Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo è stato adottato dal Consiglio d'Europa e il libro verde CE dell'ottobre 2008, elaborato dopo ampia consultazione, ha identificato gli obiettivi che dovevano essere perseguiti nella seconda fase del CEAS.
- 2009 Programma di Stoccolma, che illustra nel dettaglio i requisiti della seconda fase del CEAS (attuato tra il 2011 e il 2013).
- 2010 Regolamento EASO.
- 2011 Direttiva qualifiche (rifusione).
- 2013 Regolamento Eurodac (rifusione), regolamento Dublino III, direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) e direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).
- 2015 Decisioni del Consiglio 2015/1523 e 2015/1601, che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Parte 2 - Panoramica degli strumenti legislativi del CEAS

Questa parte dell'analisi fornisce il materiale di base per comprendere l'ambito e l'applicazione del CEAS, dopo il completamento della seconda fase nel giugno 2013. Come già sottolineato, l'articolo 78 del TFUE fornisce la base giuridica per la creazione del diritto derivato.

Prima di procedere ad esaminare il corpus di diritto derivato che forma gli elementi legislativi del CEAS, e altri strumenti pertinenti di diritto derivato, è tuttavia opportuno fare riferimento al diritto primario che individua e impone principi e diritti rilevanti per l'applicazione generale del diritto dell'UE, nonché quelli di specifica rilevanza per l'applicazione del CEAS.

2.1 Il diritto primario dell'UE

Oltre al TFUE (sezione 2.1.1, pagg. da 25 a 28) e al TUE (sezione 2.1.2, pagg. da 28 a 29), il diritto primario dell'UE specificamente rilevante per il CEAS comprende la Carta UE (sezione 2.1.3, pagg. da 29 a 34), il Protocollo n. 24 (sezione 2.1.4, pagg. da 34 a 35) e il Protocollo n. 30 (sezione 2.1.5, pagg. da 35 a 35).

2.1.1 Il TFUE

Parallelamente al lavoro sulla seconda fase del CEAS, l'UE ha adottato importanti modifiche dei trattati dell'UE, ora incorporate nel TFUE del 2007⁽³⁷⁾, come stabilito dal trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

La competenza generale per realizzare «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia», che deve rispettare i «diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri» è prevista nel capo I, Disposizioni generali, all'articolo 67, comma 1. La competenza per «[garantire] che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne» e «[sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi]» è prevista dall'articolo 67, comma 2. Tali disposizioni generali non limitano, tuttavia, l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna (articolo 72).

Sono altresì rilevanti alcune disposizioni generali contenute nella sezione 5, relative alla competenza della CGUE. L'articolo 267 attribuisce alla CGUE la competenza sulla pronuncia pregiudiziale (a) sull'interpretazione dei trattati, e (b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione. Quando una tale questione di interpretazione o validità è sollevata dinanzi a una Corte o a un Tribunale di uno degli Stati membri⁽³⁸⁾ e si reputi necessaria, per emanare una sentenza, una decisione su questo

⁽³⁷⁾ Vale a dire, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽³⁸⁾ Precedentemente, ai sensi dell'ex articolo 68 solo le giurisdizioni di ultima istanza potevano presentare rinvio.

punto, detta giurisdizione può domandare alla CGUE di pronunciarsi sulla questione. Quando la giurisdizione dello Stato è di ultima istanza, tale giurisdizione ha l'obbligo di sottoporre la questione alla CGUE ⁽³⁹⁾.

Nell'attuazione delle disposizioni del CEAS, compresa l'applicazione della normativa nazionale che recepisce il diritto derivato dell'UE, sia l'organo competente per la decisione in primo grado, sia la giurisdizione competente per le impugnazioni, sono tenuti ad applicare il diritto dell'UE.

La base giuridica specifica per la normativa dell'UE in materia di asilo è ora contenuta nel capo 2 del TFUE, all'articolo 78, mentre gli articoli 77 e da 79 a 80 forniscono la base giuridica per gli ambiti correlati.

L'articolo 77, comma 1, lettere a) e b), contiene disposizioni volte a «garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne» e a «garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne». L'articolo 77, comma 2, lettera c), stabilisce che, ai fini dell'articolo 77, comma 1, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure riguardanti, tra l'altro, le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo senza essere sottoposti a controllo, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Inoltre, l'articolo 80 stabilisce che le politiche dell'Unione «di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario».

Gli articoli 78 e 79 hanno rilevanza diretta per le questioni in materia di asilo e di immigrazione e prevedono quanto segue:

Articolo 78

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
 - (a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
 - (b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
 - (c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

⁽³⁹⁾ Cfr. la successiva sezione 3.5, pagg. da 83 a 88, «Rinvio alla CGUE ai sensi dell'articolo 267 TFUE».

- (d) procedure comuni per l'ottenimento e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
 - (e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d' asilo o di protezione sussidiaria;
 - (f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
 - (g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 79

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il rafforzamento al contrasto dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del comma 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽⁴⁰⁾, adottano le misure nei seguenti settori:
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
 - (b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
 - (c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
 - (d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

⁽⁴⁰⁾ La procedura legislativa ordinaria è un processo in cui il Consiglio e il Parlamento agiscono in qualità di colegislatori nell'adozione di disposizioni di diritto derivato, come previsto dall'articolo 294, TFUE. Nei settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria, come ad esempio l'asilo e la migrazione, le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238, TFUE.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

L'articolo 78, comma 1, stabilisce che la politica comune in materia di asilo deve essere conforme alla convenzione di Ginevra sui rifugiati e agli altri trattati pertinenti. Anche se i considerando della direttiva qualifiche e della relativa rifusione fanno riferimento alla convenzione sui rifugiati come «pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» [considerando 3 e 4, direttiva qualifiche (rifusione)], l'articolo 78, comma 1, non significa, tuttavia, che tali trattati siano stati incorporati nel diritto dell'UE ⁽⁴¹⁾. Significa, piuttosto, che l'interpretazione della normativa dell'UE deve essere effettuata «alla luce del disegno complessivo e della finalità di questa direttiva, nel rispetto della [convenzione di Ginevra sui rifugiati] e degli altri trattati pertinenti» (cfr. la successiva sezione 3.1, pagg. da 63 a 65) ⁽⁴²⁾.

Va notato, inoltre, che l'articolo 78, comma 2, prevede l'adozione di uno «status uniforme», che si estende sia all'asilo sia alla protezione sussidiaria, l'istituzione di un «sistema comune» di protezione temporanea, e «procedure comuni per l'ottenimento e la revoca e cessazione dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria». Il programma del CEAS non ha tuttavia ancora conseguito tutti questi obiettivi, perché il riconoscimento dello status di protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione) da parte di uno Stato membro non ne comporta il riconoscimento in tutta l'UE ⁽⁴³⁾, e l'autonomia delle forme procedurali nazionali non è completamente regolamentata nella DPA (rifusione) ⁽⁴⁴⁾. Sebbene la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio sia prevista dalla direttiva sulla protezione temporanea ⁽⁴⁵⁾, la sua applicazione dipende da una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata. L'applicazione di Questa direttiva, in pratica, non è mai stata invocata. Tuttavia, in conformità dell'articolo 78, comma 3, che consente al Consiglio di adottare misure temporanee a beneficio degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, e dell'articolo 80 sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, il Consiglio ha adottato le decisioni 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015, che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia ⁽⁴⁶⁾.

2.1.2 II TUE

Oltre alle disposizioni generali di cui agli articoli 2 e 3, le disposizioni dell'articolo 6, TUE sono quelle di maggiore rilevanza per il CEAS.

L'articolo 6, comma 1 è la disposizione che rende la Carta dell'UE vincolante per gli Stati membri nell'ambito del diritto primario dell'UE. Esso dichiara che l'UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dell'UE, con la precisazione che la Carta «non [estende] in alcun

⁽⁴¹⁾ CGUE, sentenza del 17 luglio 2014, causa C-481/13, *Mohammad Ferooz Qurbani/Germania*, EU:C:2014:2101, punto 25.

⁽⁴²⁾ Cfr. CGUE, sentenza *Bolbol*, op. cit., nota 3, punto 38. Cfr. anche punti da 36 a 37.

⁽⁴³⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza 10 C 7.13, op. cit., nota 36, punto 29.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. UNHCR, *Comments on the European Commission's Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for the granting and withdrawing international protection status (recast)* [Commenti sulla proposta modificata della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)] COM(2011)319 final, gennaio 2012.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. la successiva sezione 2.2.6, pagg. da 56 a 57.

⁽⁴⁶⁾ Decisione (UE) del Consiglio 2015/1523 del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 239/146; e decisione (UE) del Consiglio 2015/1601 del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 248/80. Cfr. la successiva sezione 2.2.1, pagg. da 36 a 42.

modo le competenze dell'Unione definite nei trattati». Ne consegue che l'articolo 6, comma 1, conferma che la Carta non attribuisce diritti positivi che non siano altrimenti riconosciuti dal diritto dell'Unione. L'effetto della Carta (in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1) è, piuttosto, di rendere tali diritti maggiormente visibili, in quanto la CGUE ha chiarito che l'interpretazione di disposizioni specifiche di diritto dell'UE deve essere conforme ai diritti, alle libertà e ai principi contenuti nella Carta ⁽⁴⁷⁾.

L'articolo 6, paragrafo 2, contiene un mandato per l'UE di aderire alla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) (CEDU), il che non ha tuttavia ancora avuto luogo, malgrado i negoziati. Nel dicembre 2014, la CGUE ha emesso il suo parere, secondo cui l'adesione alle condizioni proposte sarebbe incompatibile con il diritto dell'UE ⁽⁴⁸⁾. Se e quando l'adesione dovesse avvenire, la situazione cambierebbe naturalmente in modo radicale, dal momento che la CEDU sarebbe allora un trattato di cui l'UE fa parte.

L'articolo 6, comma 3, stabilisce che «[i] diritti fondamentali, garantiti dalla [CEDU] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». Esso non produce tuttavia l'effetto di integrare le disposizioni della CEDU nel diritto dell'UE. L'articolo 6, comma 3, codifica la giurisprudenza della CGUE secondo cui tali norme in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo devono essere considerate dalla CGUE come fonti di ispirazione del diritto dell'UE, rilevanti per l'interpretazione della legislazione UE. Lette in combinato disposto con l'articolo 52, comma 3, della Carta (cfr. la successiva [sezione 2.1.3](#), pagg. da 29 a 34), la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) esse costituiscono una fonte importante di tale ispirazione. Dall'articolo 52, comma 3 della Carta risulta che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi devono essere uguali a quelli conferiti dalla CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della CEDU. Detta disposizione non preclude, tuttavia, che il diritto dell'UE conceda una protezione più estesa ⁽⁴⁹⁾.

2.1.3 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La [Carta dell'UE](#) è stata incorporata nel diritto primario dell'UE dall'articolo 6, comma 1, TUE, con effetto dal 1° dicembre 2009. Ciò significa che le sue disposizioni sono vincolanti non solo per le istituzioni dell'UE, ma anche per gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'UE (articolo 51, comma 1). I diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. L'applicabilità del diritto dell'Unione implica l'applicabilità dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ⁽⁵⁰⁾. Pertanto, qualsiasi azione che coinvolga le disposizioni del CEAS (sia in applicazione diretta, comprese le disposizioni che accordano poteri discrezionali agli Stati membri, o indiretta ai sensi delle disposizioni nazionali che recepiscono le disposizioni delle direttive dell'UE) può potenzialmente essere fatta valere dal punto di vista della Carta dinanzi alle Corti o tribunali nazionali. Ciò può implicare la necessità di tenere in considerazione non solo il diritto derivato in questione, ma anche il diritto primario, compresa la Carta. Infatti, come risulterà evidente dalla seguente analisi degli articoli di quest'ultima, la CGUE rinvia alle disposizioni della Carta nelle sue decisioni che hanno ad oggetto l'interpretazione del diritto derivato dell'UE.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. CGUE, sentenza (grande sezione) del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *NS/Secretary of State for the Home Department e ME e altri/Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2011:865, punto 119.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. CGUE, parere 2/13 del 18 dicembre 2014, *Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, EU:C:2014:2454.

⁽⁴⁹⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, sentenza del 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, *J McB/LE*, EU:C:2010:582, para. 53.

⁽⁵⁰⁾ CGUE, sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, *Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson*, EU:C:2013:105, punto 21.

Secondo una costante giurisprudenza, un giudice nazionale chiamato ad applicare disposizioni del diritto dell'UE ha l'obbligo di assicurare la piena efficacia di tali disposizioni rifiutando, se necessario, di applicare qualsiasi disposizione della legislazione nazionale ⁽⁵¹⁾ che sia in contrasto con esso. La CGUE ha stabilito che il diritto dell'UE:

è contrario a una prassi giudiziaria che subordini l'obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dell'UE alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che una simile prassi priverebbe il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima ⁽⁵²⁾.

Va notato che il preambolo della Carta contiene il seguente passaggio in relazione alla sua portata ed interpretazione:

la presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dai comuni obblighi internazionali degli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte Sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della CEDU Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium stesso.

È altresì rilevante l'articolo 52, relativo alla portata e interpretazione dei diritti e dei principi. In particolare, l'articolo 52, comma 3, stabilisce che laddove i diritti riconosciuti dalla Carta sono corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi devono essere uguali a quelli conferiti dalla CEDU, fermo restando che il diritto dell'UE può concedere una protezione più estesa.

Di particolare importanza in relazione al CEAS è l'articolo 18, il quale stabilisce che «[i]l diritto di asilo deve essere garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla [convenzione di Ginevra sui rifugiati] a norma del [TUE] e del [TFUE] [...]». Questa è la prima volta che nella UE uno strumento sovranazionale giuridicamente vincolante, del quale gli Stati membri dell'UE sono firmatari, riconosce il diritto di asilo. Il diritto di asilo contemplato nell'articolo 18 della Carta trova espressione, in particolare, negli articoli 6 (accesso alla procedura) e 9 (diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda) e nel considerando 27 della DPA (rifusione), nonché nella direttiva qualifiche (rifusione).

Alla Carta viene fatto espresso riferimento in alcuni strumenti della legislazione derivata del CEAS, in quanto rilevante ai fini dell'interpretazione del loro significato. È questo il caso, per esempio, del considerando 16, direttiva qualifiche (rifusione), del considerando 60, DPA (rifusione), del considerando 35, direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) e del considerando 39 del regolamento Dublino III, ciascuno dei quali fa riferimento a una serie differente di diritti della Carta, come sintetizzato nella seguente tabella:

⁽⁵¹⁾ Cfr. la successiva sezione 3.3, pagg. da 67 a 72. Si notino, tuttavia, le disposizioni del protocollo n. 30 (cfr. la successiva sezione 2.1.5, pagg. da 35 a 35), in relazione alla posizione di Polonia e Regno Unito (cfr. CGUE, sentenza *NS, ME e altri*, op. cit., nota 47, punti da 116 a 122).

⁽⁵²⁾ CGUE, sentenza *Åkerberg Fransson*, op. cit., nota 50, punto 49.

Considerando degli strumenti del CEAS Diritti della carta dell'UE		Direttiva qualifiche (rifusione) ⁽⁵³⁾	DPA (rifusione) ⁽⁵⁴⁾	Direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) ⁽⁵⁵⁾	Dublino III ⁽⁵⁶⁾
Art. 1	Dignità umana	✓	✓	✓	✓
Art. 4	Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti		✓	✓	✓
Art. 6	Diritto alla libertà e alla sicurezza			✓	
Art. 7	Rispetto della vita privata e della vita familiare	✓		✓	✓
Art. 11	Libertà di espressione e d'informazione	✓			
Art. 14	Diritto all'istruzione	✓			
Art. 15	Libertà di scelta del lavoro e diritto di lavorare	✓			
Art. 16	Libertà d'impresa	✓			
Art. 18	Diritto di asilo	✓	✓	✓	
Art. 19	Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione		✓		
Art. 21	Non discriminazione	✓	✓	✓	
Art. 23	Parità tra donne e uomini		✓		
Art. 24	Diritti del minore	✓	✓	✓	✓
Art. 34	Sicurezza sociale e assistenza sociale	✓			
Art. 35	Protezione della salute	✓			
Art. 47	Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale		✓	✓	✓

Questi riferimenti specifici sottolineano il modo in cui il legislatore dell'UE ritiene che il riferimento ai principi sanciti dalla Carta sia pertinente per la comprensione degli obiettivi del CEAS.

L'elenco degli articoli citati non è esaustivo. Altre disposizioni della Carta, anch'esse di particolare rilevanza per il CEAS, includono i seguenti articoli:

- articolo 2: diritto alla vita;
- articolo 3, paragrafo 1: diritto all'integrità fisica e psichica;
- articolo 5, paragrafo 3: divieto di tratta degli esseri umani;
- articolo 10: libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- articolo 41: diritto a una buona amministrazione;
- articolo 51: ambito di applicazione;
- articolo 52: portata e interpretazione dei diritti e dei principi; e,
- articolo 53: livello di protezione.

⁵³ Considerando 16, direttiva qualifiche (rifusione). È chiaro che alcuni di questi diritti hanno maggiore rilevanza per lo status civico derivante dal riconoscimento dello status di protezione internazionale.

⁵⁴ Considerando 60, DPA (rifusione).

⁵⁵ Considerando 35, DPA (rifusione).

⁵⁶ Considerando 39, regolamento Dublino III.

Alcuni di tali articoli sono già stati citati nella giurisprudenza della CGUE quali principi generali del diritto dell'UE che essi incarnano e che, di conseguenza, possono essere rilevanti per l'interpretazione delle disposizioni specifiche dello strumento del CEAS in questione. I seguenti esempi illustrano l'importanza interpretativa della Carta.

L'articolo 1, che stabilisce che «la dignità umana è inviolabile» e «deve essere rispettata e tutelata», è stato citato in una causa (*A, B, C V. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*) riguardante il metodo di valutazione della credibilità dell'asserito orientamento sessuale di un richiedente. La Corte ha sostenuto che l'articolo 1 ostava all'accettazione da parte delle autorità nazionali di talune prove che per loro stessa natura sarebbero idonee a ledere la dignità umana⁽⁵⁷⁾. La CGUE ha inoltre affermato che, il senso generale e la finalità della direttiva sulle condizioni di accoglienza nonché il rispetto dei diritti fondamentali, e segnatamente l'articolo 1 della Carta, ostano a che un richiedente asilo venga privato della protezione conferita dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza, anche solo temporaneamente dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente⁽⁵⁸⁾.

L'effetto dell'articolo 4 (proibizione dei trattamenti inumani o degradanti) è stato considerato nella causa *NS, ME e altri*⁽⁵⁹⁾. In tale sede, la questione era se il trasferimento dei richiedenti verso la Grecia ai sensi del regolamento Dublino II fosse in violazione dell'articolo 4, in ragione delle condizioni in cui i richiedenti asilo in Grecia vivevano o erano detenuti. La CGUE ha sostenuto che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento quando «non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza [...] in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati per ritenere» che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta. Si è ritenuto che gli articoli 1, 18 e 47 non avessero alcun impatto sulla risposta alle domande sollevate, pertanto, non è stato necessario prendere in considerazione il loro effetto.

L'articolo 10, comma 1, della Carta è stato citato, nella causa *Y e Z* 61 in relazione all'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, direttiva qualifiche [ora articolo 9, paragrafo 1, direttiva qualifiche (rifusione)], concernente i criteri per determinare quali atti possono essere considerati una persecuzione⁽⁶⁰⁾. La causa in questione verteva sul fatto se le lesioni della libertà religiosa diverse da quelle che intaccano gli elementi essenziali dell'identità religiosa dell'interessato che costituiscono violazione dell'articolo 9, CEDU, costituiscono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1. La CGUE ha ritenuto che una violazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione nell'accezione dell'articolo 10, paragrafo 1 della Carta, non configura necessariamente un «atto di persecuzione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, direttiva qualifiche⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁷⁾ CGUE, sentenza (grande sezione) del 2 dicembre 2014, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, *A, B, C/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2406, punto 65.

⁽⁵⁸⁾ CGUE, sentenza del 27 settembre 2012, causa C-179/11, *Cimade e GISTI/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration*, EU:C:2012:594, punto 56.

⁽⁵⁹⁾ CGUE, sentenza *NS, ME e altri*, op. cit., nota 47, punti 94, 106, e da 113 a 114. Cfr. anche CGUE, sentenza (grande sezione) del 10 dicembre 2013, causa C-394/12, *Shamso Abdullahi/Bundesasylamt*, EU:C:2013:813.

⁽⁶⁰⁾ CGUE, sentenza (grande sezione) del 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:518.

⁽⁶¹⁾ *Ibid.*, punti da 56 a 66.

Nella sentenza *M'Bodj* ⁽⁶²⁾, la CGUE ha rilevato la necessità di interpretare l'articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche [ora articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche (rifusione), nel rispetto dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Il richiedente era stato autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale, in quanto affetto da una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la sua vita o integrità fisica e non esistevano terapie adeguate nel suo paese di origine. La questione sottoposta alla CGUE era se egli potesse beneficiare dell'assistenza sociale e dell'assistenza sanitaria ai sensi della direttiva qualifiche. La CGUE ha constatato che il richiedente non poteva beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche, che definisce danno grave la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel paese di origine. Questo perché il danno grave deve consistere nel comportamento di un terzo e non può derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d'origine. Poiché non sussisteva un rischio di privazione di assistenza sanitaria inflittagli intenzionalmente nel paese di origine, il richiedente non rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche, e l'obbligo di prendere in considerazione l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta non rimetteva in questione tale interpretazione.

Anche l'ambito di applicazione dell'articolo 41, riguardante il diritto ad una buona amministrazione, che comprende il «diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio» (articolo 41, paragrafo 2, lettera a), è stato considerato con riferimento all'interpretazione della legislazione del CEAS in due cause. Entrambe le cause concernevano il sistema irlandese, che prevede due procedure consecutive, ma separate, concernenti in primo luogo l'accertamento dello status di rifugiato e successivamente, in caso di rigetto, lo status di protezione sussidiaria (come consentito ai sensi della DPA) ⁽⁶³⁾. Nella causa *MM* ⁽⁶⁴⁾ la questione era se il richiedente, che era stato sentito nell'ambito della procedura di asilo per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ma che aveva ottenuto una decisione negativa, avesse il diritto di essere sentito nel successivo procedimento concernente la sua domanda di protezione sussidiaria. La CGUE ha dichiarato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell'UE ⁽⁶⁵⁾. Essa ha rilevato che il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante del citato principio fondamentale, come viene sancito non solo dagli articoli 47 e 48 della Carta, ma anche dall'articolo 41 della stessa ⁽⁶⁶⁾. La CGUE ha stabilito che spetta al giudice nazionale garantire, nell'ambito di ciascuna di tali procedure, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito ⁽⁶⁷⁾. Nella causa *HN*, La CGUE ha confermato che l'articolo 41 della Carta riflette un principio generale di diritto dell'UE ⁽⁶⁸⁾. Tuttavia, poiché l'articolo 41 della Carta non si rivolge agli Stati membri, ma unicamente alle istituzioni, agli organi

⁽⁶²⁾ CGUE, sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-542/13, *Mohamed M'Bodj/Stato belga*, EU:C:2014:2452, punti da 31 a 38. Questa causa, letta in combinato disposto con *Bundesrepublik Deutschland/B e D* (sentenza, grande sezione, del 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661) e *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Moussa Abdida* (sentenza, grande sezione, del 18 dicembre 2014, causa C-562/13, EU:C:2014:2453) fornisce inoltre indicazioni circa il significato delle disposizioni della Carta dell'UE nell'interpretazione del diritto derivato dell'UE e l'ampiezza dell'approccio della CGUE nel trattare questioni di interpretazione ad essa sottoposte. Queste questioni saranno approfondite ulteriormente nella Parte 3 più avanti, pagg. da 67 a 105.

⁽⁶³⁾ L'Irlanda non ha aderito alla DPA (rifusione), pertanto in tale paese resta valida la DPA.

⁽⁶⁴⁾ CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:744, punto 95.

⁽⁶⁵⁾ *Ibid.*, punto 81.

⁽⁶⁶⁾ *Ibid.*, punto 82.

⁽⁶⁷⁾ *Ibid.*, punto 95.

⁽⁶⁸⁾ CGUE, sentenza dell'8 maggio 2014, causa C-604/12, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2014:302, punto 49.

e agli organismi dell'Unione europea, l'articolo 41, in quanto tale, non si applica agli Stati membri dell'UE ⁽⁶⁹⁾.

L'articolo 47 è stato preso in considerazione nella causa *Samba Diouf* ⁽⁷⁰⁾, concernente l'interpretazione dell'articolo 39, DPA. Nella fattispecie, la CGUE ha ritenuto che la questione non riguardasse solo il diritto di un richiedente asilo a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice conformemente all'articolo 39, DPA, ma anche il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che è un principio generale del diritto dell'UE, attualmente espresso dall'articolo 47 della Carta.

Gli esempi che precedono, indicativi della misura in cui la CGUE fa ricorso alle disposizioni della Carta nell'adempimento della sua competenza interpretativa, servono a chiarire l'approccio che i giudici nazionali devono adottare con riferimento alle questioni di interpretazione nell'applicare il diritto dell'UE.

2.1.4 Il protocollo n. 24

Il Protocollo n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, noto anche come protocollo Aznar o protocollo spagnolo, fa parte del diritto primario dell'UE. Esso afferma che «[gli Stati membri] si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo». Un cittadino di uno Stato membro non può presentare domanda di protezione internazionale ai sensi delle disposizioni del CEAS [articolo 1, direttiva qualifiche (rifusione)], che è limitato a cittadini di paesi terzi e apolidi. Tuttavia, una domanda presentata da un cittadino di uno Stato membro ai sensi della convenzione di Ginevra sui rifugiati, al di fuori del CEAS, non può essere esclusa. Un cittadino dell'UE che teme la persecuzione nello Stato membro di cittadinanza e chiede protezione contro il *refoulement* [respingimento] verso tale Stato membro, può chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra sui rifugiati in un altro Stato membro. Sebbene raramente sollevata come questione rilevante, il protocollo prevede che una tale domanda possa essere «presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro» unicamente nei seguenti quattro casi ⁽⁷¹⁾:

- (a) Se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino adotta misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla CEDU.
- (b) Se il Consiglio ha avviato la procedura di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE ⁽⁷²⁾.
- (c) Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 7, commi 1 o 2 (violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, TUE).
- (d) Se uno Stato membro al quale è presentata la domanda decide unilateralmente di accettare di esaminare la domanda, il Consiglio ne è informato e la domanda è esaminata partendo dal presupposto che è manifestamente infondata.

⁽⁶⁹⁾ CGUE, sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S*, EU:C:2014:2081, punto 68.

⁽⁷⁰⁾ CGUE, sentenza del 28 luglio 2011, causa C-69/10, *Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration*, EU:C:2011:524.

⁽⁷¹⁾ Cfr., ad esempio, Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 30 dicembre 2009, *OFRA/MC*, n. 305226; e Cour nationale du droit d'asile [Tribunale nazionale in materia di diritto di asilo] (Francia), relazione speciale, sentenza del 30 marzo 2011, *ML*, n. 10013804, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'Asile, Année 2011*, 2012, pagg. da 17 a 18.

⁽⁷²⁾ Si tratta di un processo complesso ed estremo, che richiede una proposta motivata con l'appoggio di un terzo degli Stati membri e di una maggioranza di quattro quinti dei membri del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, in casi di evidente rischio di violazione grave dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui all'articolo 2, TUE. Nella pratica non è mai stato invocato.

2.1.5 Il protocollo n. 30

Il **protocollo n. 30** riguarda l'applicazione delle disposizioni della Carta dell'UE alla Polonia e al Regno Unito ⁽⁷³⁾.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce innanzitutto che le disposizioni della Carta non estendono la competenza della CGUE o degli organi giurisdizionali della Polonia o del Regno Unito a ritenere che «le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa» rispettivi non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali riaffermati dalla Carta. In secondo luogo, l'articolo 1, paragrafo 2 afferma che «nulla nel titolo IV della Carta [sulla solidarietà] crea diritti azionabili» nei due paesi, salvo nella misura in cui essi li abbiano previsti nei rispettivi diritti interni.

L'articolo 2 stabilisce che ove una disposizione della Carta dell'UE faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica in tali paesi soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche nazionali rispettivi.

Nella causa *NS, ME e altri* ⁽⁷⁴⁾, nel procedimento nazionale di prima istanza, il governo britannico ha dichiarato che, ai sensi di questo protocollo, le disposizioni della Carta dell'UE non erano applicabili nel Regno Unito. In sede di rinvio, alla CGUE è stato chiesto (tra l'altro) se le questioni concernenti l'asserita violazione della Carta dovessero essere modificate ai sensi del protocollo. Anche se il governo britannico non ha più sostenuto questa posizione in appello, la CGUE ha sottolineato che, ai sensi del terzo considerando del protocollo, l'articolo 6, TUE, dispone che la Carta deve essere applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali nazionali rigorosamente in conformità con le sue disposizioni. Il sesto considerando stabiliva che «la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e li rende più visibili, ma non crea nuovi diritti o principi». Di conseguenza, l'articolo 1, comma 1, del protocollo n. 30 ha chiarito l'articolo 51 della Carta relativo all'ambito di applicazione di quest'ultima. Esso conferma che l'intento non era di esonerare i due Stati dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ai loro giudici nazionali di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni. Poiché i diritti di cui al titolo IV della Carta non erano in discussione, la Corte non si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 2.

2.2 La legislazione derivata del CEAS

Fermo restando il principio di sussidiarietà e il fatto che la competenza legislativa in materia di asilo è condivisa tra l'UE e gli Stati membri, la legislazione del CEAS è destinata a fornire un sistema comune per trattare le domande di protezione internazionale sulla base delle disposizioni della direttiva qualifica (rifusione). La legislazione del CEAS si applica, pertanto, dall'ingresso nella UE, fino all'adozione di una decisione definitiva su ciascuna domanda, e al riconoscimento o al rifiuto dello status di protezione internazionale. Come già rilevato, la maggior parte della legislazione del CEAS è stata adottata sotto forma di direttiva (che richiede il recepimento nel diritto nazionale), è tuttavia opportuno iniziare a disegnare la legislazione del CEAS nella forma di regolamenti (che si applicano direttamente, senza che sia necessario il recepimento: cfr. oltre, [sezione 3.3.2](#), pagg. da 73 a 75). Nel delineare le direttive, questa

⁽⁷³⁾ Vale a dire, il protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito.

⁽⁷⁴⁾ CGUE, sentenza *NS, ME e altri*, op. cit., nota 47, punti da 116 a 122.

analisi segue l'ordine di importanza che esse hanno nel lavoro quotidiano delle corti e dei tribunali nazionali che trattano casi di protezione internazionale.

2.2.1 Il regolamento Dublino III 2013

Il cosiddetto regolamento Dublino III ⁽⁷⁵⁾ è lo strumento di terza generazione che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. L'ambito di applicazione di questo regolamento comprende attualmente i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria (articolo 2, considerando 10). La caratteristica fondamentale del regolamento è che prevede che una domanda di protezione internazionale sia esaminata da un solo Stato membro. Esso impone agli Stati membri competenti in forza di questo regolamento l'obbligo di «prendere in carico» un richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro o di «riprendere in carico», tra l'altro, i richiedenti la cui domanda è in corso d'esame e che hanno presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trovano nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (articolo 18). La determinazione dello Stato membro competente per esaminare una domanda deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del capo III, che definisce i criteri applicabili e la loro gerarchia. Il regolamento Dublino III è integrato dal regolamento (CE) n. 1560/2003, come modificato dall'articolo 48 del regolamento Dublino III, che definisce modalità e condizioni, al fine di facilitare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, responsabili per l'applicazione del regolamento Dublino III ⁽⁷⁶⁾.

Il sistema Dublino non si applica solo agli Stati membri dell'UE (compresi l'Irlanda e il Regno Unito), ma anche ad altri Stati europei, sulla base di accordi formali tra l'Unione e il rispettivo paese. Attualmente tali Stati sono Danimarca, che non è direttamente vincolata dal regolamento (considerando 42), Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera ⁽⁷⁷⁾.

La determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale deve essere conforme alla gerarchia degli otto criteri definiti nel regolamento.

⁽⁷⁵⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Dublino III), GU L 180/31.

⁽⁷⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222/3 e regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU 2006, L 66/38; accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, GU 2001, L 93/40; accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, GU 2008, L 53/5; protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, GU 2009, L 161/8.

**Criterio 1
Articolo 8**

Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

**Criterio 2
Articolo 9**

Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

**Criterio 3
Articolo 10**

Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, detto Stato membro è competente, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

**Criterio 4
Articolo 11**

Quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari o, negli altri casi, lo Stato membro competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

**Criterio 5
Articolo 12**

Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità o di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente è quello che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto.

**Criterio 6
Articolo 13**

Quando è accertato che un richiedente ha varcato illegalmente, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. In quest'ultimo caso, quando è accertato che il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente.

**Criterio 7
Articolo 14**

Se il richiedente è entrato nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, detto Stato membro è competente.

**Criterio 8
Articolo 15**

Quando la domanda di protezione internazionale è manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, «[q]uando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata».

Il regolamento prevede il caso in cui lo Stato membro di cui è stata stabilita la competenza non si conforma a taluni obblighi nel quadro del CEAS:

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente [...] (articolo 3, paragrafo 2).

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è considerato lo Stato membro competente per esaminare la domanda (articolo 3, paragrafo 2).

Il regolamento sancisce alcune garanzie procedurali come, ad esempio, il diritto di informazione (articolo 4) e il diritto a un colloquio personale (articolo 5). L'articolo 4 prevede che il richiedente sia informato dell'intenzione di applicare il regolamento e che riceva informazioni complete in merito alle implicazioni che ne derivano per il richiedente. L'articolo 5 contiene una nuova disposizione nel sistema Dublino, e precisamente, l'obbligo per gli Stati membri di effettuare un colloquio personale. I requisiti prescritti per il colloquio personale sono stabiliti all'articolo 5, commi da 4 a 6, e includono l'obbligo di registrazione scritta del colloquio, che deve essere messa a disposizione del richiedente.

Il regolamento Dublino III contiene clausole discrezionali (una cosiddetta **clausola di «sovranità»** e una **clausola «umanitaria»**), che consentono agli Stati membri di esaminare domande di asilo per le quali non sono competenti in base ai criteri di cui al capo III. L'articolo 17, comma 1 prevede la clausola di «sovranità», la quale stabilisce che:

[i]n deroga all'articolo 3, comma 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

L'articolo 17, comma 2 prevede la clausola «umanitaria», che consente allo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione, o allo Stato membro competente, di chiedere ad un altro Stato membro di assumere la competenza al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da un vincolo di parentela:

Lo Stato membro [...] che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, *può*, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di

parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ⁽⁷⁸⁾.

Quando tale richiesta viene effettuata, lo Stato membro è tenuto a prendere in considerazione i motivi umanitari: «[l]o Stato richiesto *provvede* a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi [...]. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta *deve* indicare le ragioni su cui il rifiuto è basato ⁽⁷⁹⁾.

L'articolo 28, comma 1, sancisce il principio fondamentale secondo cui «[g]li Stati membri non possono trattenere in condizioni di detenzione una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento». L'unica eccezione è la sussistenza su base individuale di motivi basati su criteri oggettivi definiti dalla legge per ritenere che la persona oggetto di trasferimento possa fuggire [articolo 2, lettera n)] ⁽⁸⁰⁾. In tali circostanze, gli Stati membri possono trattenere in condizioni di detenzione l'interessato al fine di assicurare l'effettiva esecuzione delle procedure di trasferimento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento rispetta il principio di proporzionalità e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive (articolo 28, paragrafi 2 e 3). L'articolo 28, comma 4 stabilisce che si applicano le condizioni di trattenimento previste dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza ⁽⁸¹⁾.

Va notato che le Decisioni del Consiglio 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre 2015, istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia ⁽⁸²⁾. Le Decisioni istituiscono un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale di 160 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. Le Decisioni comportano, pertanto, una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, comma 1 del regolamento Dublino III, in base al quale l'Italia e la Grecia sarebbero state altrimenti competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento, e una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini di cui agli articoli 21, 22 e 29, del regolamento. Le altre disposizioni del regolamento Dublino III, comprese le norme di attuazione di cui al regolamento 1560/2003, come modificato dal regolamento 118/2014, restano applicabili.

2.2.1.1 Giurisprudenza della CGUE relativa al regolamento Dublino ⁽⁸³⁾

<i>Petrosian</i>	C-19/08	29 gennaio 2009	Regolamento Dublino II	Effetto sospensivo dei ricorsi Dublino: Dies a quo del termine per l'attuazione del trasferimento del richiedente asilo e procedimento di trasferimento in appello con effetto sospensivo (punti 30, 34, 38, 46, e 53).
------------------	---------	-----------------	------------------------	---

⁽⁷⁸⁾ Corsivo aggiunto.

⁽⁷⁹⁾ Corsivo aggiunto.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. Corte federale di giustizia (Germania), sentenza del 26 giugno 2014, V ZB 31/14; Tribunale amministrativo (Austria), sentenza del 19 febbraio 2015, Ro 2014/21/0075-5 e Tribunale amministrativo supremo (Repubblica ceca), decisione del 24 settembre 2015, 10 Azs 122/2015 88 (cfr. la traduzione non ufficiale in lingua inglese della questione sollevata dinanzi alla CGUE).

⁽⁸¹⁾ Cfr. la successiva sezione 2.2.5, pagg. da 57 a 60.

⁽⁸²⁾ Decisione (UE) del Consiglio 2015/1523 del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 239/146; e decisione (UE) del Consiglio 2015/1601 del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 248/80.

⁽⁸³⁾ Come risulta evidente dalla tabella, tutte le sentenze della CGUE si riferiscono finora al regolamento Dublino II. Esse possono tuttavia essere rilevanti ai fini dell'interpretazione del regolamento Dublino III.

<i>NS, ME e altri</i>	C-411/10 e C-493/10	21 dicembre 2011	Regolamento Dublino II	«Clausola di sovranità», concetto di «paesi sicuri», obbligo di esaminare le domande di asilo e presunzione relativa di conformità con i diritti fondamentali (punti da 68 a 69, 77, 83, 86, 88, 89, 94, 96, 98, da 106 a 108, e da 119 a 120).
<i>Kastrati</i>	C-620/10	3 maggio 2012	Regolamento Dublino II	Termine delle procedure Dublino: ritiro di una domanda di asilo prima dell'accettazione della presa in carico e termine delle procedure del regolamento di Dublino (punti 43, da 45 a 47, e 49).
<i>K</i>	C-245/11	6 novembre 2012	Regolamento Dublino II	«Clausola umanitaria» (punti 27, 30, 33, 38, 41, 46, 51, e 54).
<i>Halaf</i>	C-528/11	30 maggio 2013	Regolamento Dublino II	«Clausola di sovranità» e obbligo degli Stati membri di chiedere il parere dell'UNHCR (punti 36-37, 39, e da 45 a 47).
<i>MA, BT e DA</i>	C-648/11	6 giugno 2013	Regolamento Dublino II	Minore non accompagnato e successive domande di asilo presentate in due Stati membri (punti 43, 47, 50, 54-55, 60, e 66).
<i>Puid</i>	C-4/11	14 novembre 2013	Regolamento Dublino II	Criteri per la determinazione dello Stato membro competente e «clausola di ripresa in carico» (punti 30-31, 33, e 35-37).
<i>Abdullahi</i>	C-394/12	10 dicembre 2013	Regolamento Dublino II	Portata del controllo giurisdizionale: controllo di conformità con i criteri di determinazione della competenza ad esaminare la domanda d'asilo (punti 48, 50-52, 57, e 60-62).

2.2.1.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative al regolamento Dublino III

<i>Mehrdad Ghezelbash/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie</i>	C-63/15	pendente	Regolamento Dublino III	Questioni pregiudiziali proposte dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosh (Paesi Bassi) il 12 febbraio 2015 relative alla portata del diritto di presentare un ricorso effettivo contro l'applicazione (non corretta) dei criteri per determinare lo Stato membro competente.
<i>George Karim/ Migrationsverket</i>	C-155/15	pendente	Regolamento Dublino III	Questioni pregiudiziali proposte dal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Svezia) il 1° aprile 2015 relative all'applicabilità dei mezzi di ricorso effettivi per contestare i criteri sul trasferimento ai sensi del regolamento Dublino.

<i>Al Chodor/Polizia della Repubblica ceca, direzione regionale di Usti</i>	C-528/15	pendente	Regolamento Dublino III	Questioni pregiudiziali (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese) proposte dal Tribunale amministrativo supremo (Repubblica ceca) il 24 settembre 2015 relative alla definizione giuridica dei criteri di valutazione del rischio di fuga in relazione ai casi di trattenimento nell'ambito della procedura Dublino.
---	----------	----------	-------------------------	--

2.2.1.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU

<i>TI/Regno Unito</i>	43844/98	7 marzo 2000	Stati non esonerati dalla responsabilità ai sensi della CEDU, allorché danno attuazione a trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino (decisione di ammissibilità).
<i>MSS/Belgio e Grecia</i>	30696/09	21 gennaio 2011	Natura relativa della Presunzione che gli Stati partecipanti al sistema «Dublino» rispettano i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, quando sussistono fondati motivi di credere che la persona corra un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3 nello Stato competente ai sensi del sistema Dublino (punti 338-360).
<i>Mohammed Hussein e altri/Paesi Bassi e Italia</i>	27725/10	2 aprile 2013	Limitazioni in ordine ai fattori di carattere medico ed economico per impedire l'allontanamento forzato (punti 68 e 70-71) (decisione di ammissibilità).
<i>Mohammed/Austria</i>	2283/12	6 giugno 2013	Ricorso effettivo ed effetti sospensivi delle impugnazioni (punti 71-72, 93 e 109).
<i>Sharifi/Austria</i>	60104/08	5 dicembre 2013	Responsabilità di uno Stato, ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, di non trasferire i richiedenti asilo in un altro Stato in applicazione del regolamento Dublino, se lo Stato d'invio sa o dovrebbe sapere che gravi carenze delle procedure d'asilo e delle condizioni di vita e di detenzione nello Stato ricevente hanno raggiunto la soglia prevista dall'articolo 3; la semplice conoscenza di gravi carenze è insufficiente (punto 38).
<i>Safaii/Austria</i>	44689/09	7 maggio 2014	Responsabilità di uno Stato, ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, di non trasferire i richiedenti asilo in un altro Stato in applicazione del regolamento Dublino, se lo Stato d'invio sa o dovrebbe sapere che gravi carenze delle procedure d'asilo e delle condizioni di vita e di detenzione nello Stato ricevente hanno raggiunto la soglia prevista dall'articolo 3; la semplice conoscenza di gravi carenze è insufficiente (punti 45-50).
<i>Sharifi e altri/Italia e Grecia</i>	16643/09	2 ottobre 2014	Richiedenti asilo in qualità di membri di una categoria svantaggiata e particolarmente vulnerabile (punti 172, 224 e 232).
<i>Tarakhel/Svizzera</i>	29217/12	4 novembre 2014	Valutazione di un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 della CEDU, che tenga conto delle circostanze individuali del richiedente asilo a prescindere da carenze sistemiche (punti 94, 104 e 120) e importanza del requisito della «protezione speciale» nel caso di minori richiedenti asilo, in considerazione delle loro specifiche esigenze e della loro estrema vulnerabilità (punto 119).

<i>AME/Paesi Bassi</i>	51428/10	15 febbraio 2015	L'appartenenza ad una categoria svantaggiata e particolarmente vulnerabile non è stata sufficiente a giovani maschi capaci, senza persone a carico, per dimostrare che il loro ritorno (in Italia) ai sensi della procedura Dublino violerebbe l'articolo 3 della CEDU.
<i>VM e altri/Belgio</i>	601/25/11	7 luglio 2015	Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo con effetti sospensivi, per impugnare un decreto di espulsione sulla base del principio di <i>non-refoulement</i> [non respingimento] (punti 187-220).

2.2.2 Il regolamento Eurodac 2013 (rifusione)

Il regolamento Eurodac⁽⁸⁴⁾ è uno strumento di diritto derivato dell'UE, che mira ad agevolare l'applicazione del regolamento Dublino III (articolo 1) istituendo:

un sistema denominato «Eurodac», comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati relativi alle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale («infrastruttura di comunicazione») [considerando 6, regolamento Eurodac (rifusione)].

Sebbene il regolamento Eurodac originario⁽⁸⁵⁾ riguardasse unicamente l'efficace applicazione del sistema Dublino, nella versione di rifusione, il suo obiettivo è stato ampliato, per comprendere le condizioni per l'accesso ai dati archiviati relativi alle impronte digitali da parte dell'Europol e delle autorità nazionali (articolo 1). Il regolamento Eurodac sottolinea la necessità delle informazioni dell'Eurodac «a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo [...] o di altri reati gravi» [considerando 8)].

Il capo II concerne i richiedenti protezione internazionale. Il regolamento impone agli Stati membri l'obbligo di «procedere tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale» di età non inferiore a 14 anni e di trasmettere tali dati al sistema centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda per la protezione (articolo 9, paragrafo 1). Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, «[i] dati [...] trasmessi da qualsiasi Stato membro [...] sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale», che poi «trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine» (articolo 9, paragrafo 5).

2.2.3 La direttiva qualifiche 2011 (rifusione)

La direttiva qualifiche (rifusione) è uno strumento centrale del CEAS. Essa reca «norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, sullo status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della

⁽⁸⁴⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU L 180/1.

⁽⁸⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316/1.

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta» (articolo 1) ⁽⁸⁶⁾. Il riferimento ad uno «status uniforme» sostituisce il riferimento alle «norme minime» nella direttiva qualifiche originaria ⁽⁸⁷⁾. La direttiva originaria rilevava, nel considerando 7, che il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità tra ordinamenti giuridici. La direttiva qualifiche (rifusione) ribadisce tale punto (considerando 13), aggiungendo, tuttavia, che alla luce di successive valutazioni è «opportuno cercare di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di standard più elevati» (considerando 10; cfr. anche considerando 8). In tale contesto, la direttiva qualifiche (rifusione) ha lo scopo di ampliare ulteriormente lo scopo principale di applicare «criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale» (considerando 12). Si noti che non tutte le disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione) sono obbligatorie, dal momento che alcune restano facoltative. Rispetto alla direttiva qualifiche, che prevede un trattamento differenziato per i due tipi di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), la direttiva qualifiche (rifusione) ravvicina (pur senza unificare del tutto) anche i diritti e i benefici riconosciuti ai beneficiari della protezione sussidiaria con quelli dei rifugiati ⁽⁸⁸⁾.

Per protezione internazionale si intendono lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria, dei quali hanno titolo a beneficiare solo cittadini di paesi terzi o apolidi, ad esclusione quindi dei cittadini dell'UE (articolo 2) (cfr. sezione 2.1.4, pagg. da 34 a 35, protocollo 24). Essa non si estende a coloro cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro «per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale» (considerando 15).

La definizione di **rifugiato** contenuta nella direttiva riflette l'articolo 1 della convenzione sui rifugiati, con l'eccezione che si limita ai cittadini di paesi terzi o apolidi. Ai sensi della direttiva, si intende per rifugiato:

un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno [e al quale non si applicano le clausole di esclusione] [articolo 2, lettera d), direttiva qualifiche (rifusione)].

Ispirata agli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti e dalle pratiche in materia di diritti umani esistenti negli Stati membri, la protezione sussidiaria è definita come «complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione [sui rifugiati] di Ginevra» (considerando 33). Di conseguenza, la protezione sussidiaria è concessa solo alle persone che non possiedono i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato ⁽⁸⁹⁾. **Benefi-**

⁽⁸⁶⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337/9.

⁽⁸⁷⁾ Tuttavia, come rilevato nella sezione 1.4 (pagg. da 16 a 23), lo «status uniforme» resta un'aspirazione.

⁽⁸⁸⁾ Un tale ravvicinamento, tuttavia, non è stato intrapreso ai sensi della direttiva sul ricongiungimento familiare, che continua a non applicarsi ai beneficiari della protezione sussidiaria. Cfr. la successiva sezione 2.3.2, pagg. da 62 a 63.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. la definizione di protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, lettera f), conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Cfr. anche CGUE, sentenza *HN*, op. cit., nota 68, punto 35.

ciari della protezione sussidiaria sono le persone nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine, o, nel caso di apolidi, se ritornassero nel paese nel quale avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dalla direttiva, e ai quali non si applicano i motivi di esclusione [articolo 2 direttiva qualifiche (rifusione)].

La direttiva qualifiche (rifusione) è suddivisa in nove capi:

Capo I	Disposizioni generali, comprese le definizioni di cui all'articolo 2 e la clausola sulle disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 3
Capo II	Valutazione delle domande di protezione internazionale
Capo III	Requisiti per essere considerato rifugiato
Capo IV	Status di rifugiato, comprendente il riconoscimento di tale status, nonché i criteri per la revoca, cessazione o rifiuto del suo rinnovo
Capo V	Requisiti per la protezione sussidiaria
Capo VI	Status di protezione sussidiaria, comprendente il riconoscimento di tale status, nonché i criteri per la revoca, cessazione o rifiuto del suo rinnovo
Capo VII	Contenuto della protezione internazionale, che definisce i diritti e i benefici riconosciuti ai rifugiati e ai beneficiari della protezione sussidiaria
Capo VIII	Cooperazione amministrativa
Capo IX	Disposizioni finali

I primi sei capi sono di rilevanza diretta rispetto al riconoscimento dello status. Di particolare importanza è l'articolo 4, riguardante l'esame dei fatti e delle circostanze⁽⁹⁰⁾. Come spiegato dalla CGUE nella sua sentenza del 2012 nella causa *MM*, tale esame caso per caso ha luogo in due fasi⁽⁹¹⁾. La prima fase si riflette nell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, e mira ad accertare le circostanze di fatto accettate che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, con riguardo alle questioni che incidono sull'attendibilità delle prove (cfr. articolo 4, paragrafo 5). La seconda fase riguarda la «valutazione giuridica di tali elementi» alla luce dei criteri di ammissibilità alla protezione internazionale⁽⁹²⁾. Si tratta di una valutazione prospettica, avente lo scopo di determinare la sussistenza di un rischio di persecuzione o danno grave in caso di rimpatrio.

I criteri centrali per beneficiare della protezione internazionale sono definiti, rispettivamente, negli articoli 9 e 10 per lo status di rifugiato e nell'articolo 15 per lo status di protezione sussidiaria. L'articolo 9 definisce gli atti di persecuzione come atti che sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali o che costituiscono la somma di diverse misure che producono gravi conseguenze (articolo 9, paragrafo 1). Per quanto riguarda la protezione sussidiaria, i danni gravi che giustificano tale status sono descritti in dettaglio nell'articolo 15 e comprendono a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel paese di origine, e c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale⁽⁹³⁾.

⁽⁹⁰⁾ Per ulteriori dettagli, si rimanda a IARLJ, *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Criteria and Standards*, redatto da J. Barnes e A. Mackey, 2013. Un prossimo capitolo nella serie di sviluppo professionale tratterà nel dettaglio la valutazione degli elementi probatori e della credibilità.

⁽⁹¹⁾ CGUE, sentenza *MM* op. cit., nota 64, punto 64.

⁽⁹²⁾ *Ibid.*

⁽⁹³⁾ Cfr. EASO, *Articolo 15, lettera c) della direttiva qualifiche (2011/95/UE): un'analisi giuridica*, dicembre 2014.

Per quanto riguarda la qualifica di beneficiario dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, l'articolo 6 definisce i responsabili della persecuzione o del danno grave, e l'articolo 7 definisce i soggetti che offrono protezione contro persecuzioni o danni gravi causati da detti responsabili. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, la protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Esso precisa che tale protezione è in generale fornita se i soggetti che offrono protezione adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri possono, pur senza esservi obbligati, stabilire che un richiedente non necessiti di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese di origine, a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o è non corre rischi effettivi di subire danni gravi, o b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato è l'esistenza di un nesso di causa tra l'atto o gli atti di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tali atti, e almeno uno dei motivi di persecuzione indicati all'articolo 10, vale a dire, razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione o alla mancanza di protezione contro tali atti.

I limiti all'ammissibilità alla protezione internazionale sono indicati negli articoli 12 e 17 che disciplinano, rispettivamente, l'esclusione dallo status di rifugiato e la protezione sussidiaria⁽⁹⁴⁾. Il beneficio della protezione internazionale è inoltre subordinato alla non applicazione delle clausole di cessazione (articoli 11 e 16, rispettivamente) o della revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (articoli 14 e 19, rispettivamente)⁽⁹⁵⁾.

Il capo 7 individua i diritti e i benefici di cui godono i beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, rispettivamente, anche per quanto riguarda i permessi di soggiorno, l'accesso all'istruzione, l'assistenza sanitaria, i provvedimenti nei confronti di minori non accompagnati, l'accesso all'alloggio, la libera circolazione nel territorio dello Stato membro, l'accesso agli strumenti di integrazione e l'assistenza al rimpatrio.

Va altresì osservato che gli Stati membri hanno l'obbligo di preservare l'unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale (articolo 23, paragrafo 1). Il dovere di preservare l'unità del nucleo familiare riguarda i familiari appartenenti al nucleo familiare già costituito nel paese di origine e che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale. Tale dovere è limitato al coniuge o al partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, ai figli minori (di età inferiore a 18 anni), a condizione che siano non sposati, e al padre, alla madre o altro adulto che sia responsabile del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui quest'ultimo è minore e non sposato [articolo 2, lettera j)]. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di applicare l'articolo 23 ad altri parenti stretti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale (articolo 23, paragrafo 5). Se non hanno diritto alla protezione

⁽⁹⁴⁾ Cfr. EASO, *Exclusion: Articles 12 & 17 Qualification Directive (2011/95/EU) – A Judicial Analysis*.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, *HT/Land Baden-Württemberg*, EU:C:2015:413

internazionale individualmente, tali familiari sono ammessi ad una serie di benefici sanciti nel capo VII della direttiva (articolo 23, paragrafo 2). Tuttavia, gli Stati membri non sono tenuti a concedere ai familiari lo stesso status di protezione riconosciuto al beneficiario di protezione internazionale, ma devono garantire che il familiare abbia diritto ad essere ammesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, compreso il rilascio di un permesso di soggiorno (articolo 24).

2.2.3.1 Giurisprudenza della CGUE relativa alla direttiva qualifiche ⁽⁹⁶⁾

<i>Elgafaji</i>	C-465/07	17 febbraio 2009	Direttiva qualifiche	Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria: articolo 15, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera e), direttiva qualifiche 2004, sulla minaccia grave e individuale in conseguenza di violenza indiscriminata.
<i>Abdulla e altri</i>	C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08	2 marzo 2010	Direttiva qualifiche	Cessazione dello status di rifugiato: articolo 11, paragrafo 1, lettera e) sul cambiamento delle circostanze nel paese di origine.
<i>Bolbol</i>	C-31/09	17 giugno 2010	Direttiva qualifiche	Esclusione dello status di rifugiato: articolo 12, paragrafo 1, lettera a) sulla protezione o l'assistenza fornita dall'UNRWA ad apolidi di origine palestinese.
<i>B e D</i>	C-57/09 e C-101/09	9 novembre 2010	Direttiva qualifiche	Esclusione dallo status di rifugiato: articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c) sulla nozione di «reato grave di diritto comune» e appartenenza ad un'organizzazione terroristica; e articolo 3, sulle disposizioni più favorevoli per la qualifica delle persone escluse dallo status di rifugiato.
<i>Y e Z</i>	C-71/11 e C-99/11	5 settembre 2012	Direttiva qualifiche	Requisiti per essere considerato rifugiato: articoli 2, lettera c) e 9, paragrafo 1, lettera a), sulla persecuzione nel contesto della libertà di religione.
<i>MM</i>	C-277/11	22 novembre 2012	Direttiva qualifiche	Esame dei fatti e delle circostanze: articolo 4 sulla cooperazione degli Stati membri con i richiedenti (articolo 4, paragrafo 1).
<i>El Kott e altri</i>	C-364/11	19 dicembre 2012	Direttiva qualifiche	Esclusione dallo status di rifugiato: articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in caso di cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o agenzia delle Nazioni Unite.

⁽⁹⁶⁾ Come risulta evidente dalla tabella, tutte le sentenze della CGUE si riferiscono finora alla direttiva qualifiche. Esse possono tuttavia essere rilevanti ai fini dell'interpretazione della direttiva qualifiche (rifusione).

<i>X, Y, e Z</i>	da C-199/12 a C-201/12	7 novembre 2013	Direttiva qualifiche	Requisiti per essere considerato rifugiato: articolo 9, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 9, paragrafo 2, lettera c), e 10, paragrafo 1, lettera d), sulla persecuzione nel contesto dell'orientamento omosessuale.
<i>Diakité</i>	C-285/12	30 gennaio 2014	Direttiva qualifiche	Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria: articolo 15, lettera c), in merito all'interpretazione di un conflitto armato interno.
<i>A, B e C</i>	da C-148/13 a C-150/13	2 dicembre 2014	Direttiva qualifiche	Esame dei fatti e delle circostanze: articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), DPA 2005, sui limiti all'esame di una domanda fondata sull'orientamento sessuale e l'effetto della mancata rivelazione iniziale di tale timore.
<i>M'Boj</i>	C-542/13	18 dicembre 2014	Direttiva qualifiche	Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria: articolo 2, lettere e) e f), e articolo 15, lettera b), in materia di ammissibilità per motivi di salute.
<i>Abdida</i>	C-562/13	18 dicembre 2014	Direttiva qualifiche	Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria: articolo 15, lettera b), in materia di ammissibilità per motivi di salute (punto 33).
<i>Shepherd</i>	C-472/13	26 febbraio 2015	Direttiva qualifiche	Requisiti per essere considerato rifugiato: articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), sulla persecuzione in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini internazionali e sanzioni penali sproporzionate e rifiuto di accesso a mezzi di ricorso giuridici.
<i>HT</i>	C-373/13	24 giugno 2015	Direttiva qualifiche	Contenuto della protezione internazionale: articoli 21, paragrafi 2 e 3, e 24, paragrafo 1, sulla revoca dei permessi di soggiorno per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (appartenenza ad organizzazione terroristica).

2.2.3.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva qualifiche

<i>Kreis Warendorf/ Ibrahim Alo</i>	C-443/14	pendente Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 6 ottobre 2015 (causa riunita con <i>Oso</i> , C-44/14)	Direttiva qualifiche (rifusione)	Questioni pregiudiziali proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014, sulla compatibilità di un obbligo relativo alla residenza imposta a beneficiari di protezione sussidiaria, con la libertà di circolazione e assistenza sociale.
---	----------	---	--	--

<i>Amira Osso/Region Hannover</i>	C-444/14	pendente Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 6 ottobre 2015 (causa riunita con <i>Alo</i> , C-443/14)	Direttiva qualifiche (rifusione)	Questioni pregiudiziali proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 25 settembre 2014, sulla compatibilità di un obbligo relativo alla residenza imposto a beneficiari di protezione sussidiaria, con la libertà di circolazione e assistenza sociale.
<i>Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani</i>	C-573/14	pendente	Direttiva qualifiche	Questioni pregiudiziali proposte dal Conseil d'État (Belgio) l'11 Dicembre 2014 relative all'interpretazione di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite in caso di terrorismo, ai fini dell'esclusione dallo status di rifugiato.
<i>Evelyn Danqua/The Minister of Justice and Equality Ireland and the Attorney General</i>	C-429/15	pendente	Direttiva qualifiche	Questioni pregiudiziali proposte dalla Court of Appeal (Corte d'appello) (Irlanda) il 5 agosto 2015 relative ad una domanda di asilo come termine di paragone adeguato per una domanda di protezione sussidiaria ai fini del principio di equivalenza, e al termine per garantire che le domande di protezione internazionale siano trattate entro un termine ragionevole.

È da notare la differenza significativa tra il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, da un lato [che, come menzionato in precedenza, conferisce ai beneficiari una serie di diritti e benefici, compresa la protezione contro il *refoulement* ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione)], e la protezione contro il *refoulement* ai sensi della CEDU, dall'altro. Questo è illustrato più dettagliatamente nella successiva [sezione 3.4.1](#) (pagg. da 73 a 78). La seguente giurisprudenza, non esaustiva, della Corte EDU, riguarda la protezione contro il *refoulement* ai sensi della CEDU.

2.2.3.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU

<i>Soering/Regno Unito</i>	14038/88	7 luglio 1989	Articolo 3, CEDU, riguardante il <i>non-refoulement</i> in caso di estradizione quando il richiedente dovrebbe affrontare la sindrome del braccio della morte e definizione di tortura o trattamenti inumani o degradanti.
<i>Cruz Varaz e altri/Svezia</i>	15576/89	20 marzo 1991	Articolo 3, CEDU, riguardante il <i>non-refoulement</i> in caso di espulsione e la valutazione del rischio in caso di rimpatrio.
<i>Chahal/Regno Unito</i>	22414/93	15 novembre 1996	Natura assoluta del principio di <i>non-refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3, CEDU, indipendentemente dalla presunta pericolosità di un individuo per la sicurezza nazionale del paese ospitante.
<i>HLR/Francia</i>	24573/94	29 aprile 1997	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> in caso di pene o trattamenti inumani o degradanti da parte di attori non statali.
<i>D/Regno Unito</i>	30240/96	2 maggio 1997	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> per motivi di salute.

<i>Salah Sheekh/Paesi Bassi</i>	1948/04	11 gennaio 2007	Articolo 3, CEDU, <i>non-refoulement</i> in caso di rischio derivante da violenza generalizzata nei confronti dei membri di un clan di minoranza (Ashraf).
<i>Saadi/Italia</i>	37201/06	28 febbraio 2008	Natura assoluta del principio di <i>non-refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3, CEDU, indipendentemente dalla presunta pericolosità di un individuo per la sicurezza nazionale del paese ospitante o dai crimini commessi dallo stesso
<i>N/Regno Unito</i>	26565/05	27 maggio 2008	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> per motivi di salute.
<i>NA/Regno Unito</i>	25904/07	17 luglio 2008	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> in caso di rischio derivante da violenza generalizzata.
<i>Al-Saadoon Mufdhi/Regno Unito</i>	61498/08	2 marzo 2010	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> , articolo 2, CEDU e articolo 1 del protocollo n. 13 sul <i>non-refoulement</i> in caso di pena di morte.
<i>Sufi and Elmi / Regno Unito</i>	8319/07 e 11449/07	28 giugno 2011	Articolo 3, CEDU, <i>non-refoulement</i> in caso di rischio derivante da violenza generalizzata e relazione con l'articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche.
<i>Othman (Abu Qatada)/Regno Unito</i>	8139/09	17 gennaio 2012	<i>Non-refoulement</i> sulla base dell'articolo 6, CEDU, in caso di flagrante diniego di giustizia e sulla base dell'articolo 3 e della qualità delle assicurazioni diplomatiche.

2.2.4 La direttiva sulle procedure di asilo 2013 (rifusione)

La DPA (rifusione) ⁽⁹⁷⁾, in combinato disposto con l'articolo 4 della direttiva qualifiche (rifusione) e il regolamento Dublino III, stabilisce i meccanismi da applicare per il trattamento delle richieste di concessione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria nel quadro del CEAS. Il suo obiettivo «è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della» direttiva qualifiche (rifusione) (articolo 1). Benché l'obiettivo della direttiva sia di stabilire procedure comuni, non tutte le sue disposizioni sono obbligatorie. Alcune disposizioni sono facoltative. La direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, tra cui alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri (articolo 3, paragrafo 1). Non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri (articolo 3, paragrafo 2). Gli Stati membri possono applicarla anche a qualsiasi altra forma di protezione offerta, in modo da creare una procedura unica (articolo 3). Essi possono inoltre applicare disposizioni più favorevoli, nella misura in cui ciò sia compatibile con la direttiva (articoli 3, paragrafo 2, e 5). Particolare enfasi è posta sulla necessità di rispecchiare le esigenze dei richiedenti vulnerabili e dei minori non accompagnati (considerando da 29 a 33, e articoli 24 e 25). La direttiva fornisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda le procedure da seguire nel pronunciarsi su una domanda, le quali sono rilevanti per le autorità giurisdizionali nella misura in cui si riferiscono alla legittimità procedurale della decisione dell'autorità accertante in prima istanza. L'articolo 46, esaminato di seguito, ha rilevanza diretta per le procedure di impugnazione, garantendo il diritto a un rimedio effettivo.

La direttiva è suddivisa in sei capi come segue:

⁽⁹⁷⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180/60.

Capo I	Disposizioni generali tra cui, di particolare importanza, le definizioni (articolo 2), le disposizioni relative all'ambito di applicazione della direttiva (articolo 3) e le disposizioni relative alla designazione, al ruolo e alla competenza delle autorità responsabili (articolo 4).	
Capo II	Principi fondamentali e garanzie che forniscono accesso alle procedure (articolo 6), persone a carico e minori (articolo 7), accesso a informazioni, consulenza e assistenza e rappresentanza legali (articoli 8 e da 19 a 23) e ruolo dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (articolo 29), diritto di rimanere in attesa della decisione definitiva da parte dell'autorità accertante nella procedura di primo grado (articolo 9), criteri applicabili all'esame delle domande, inclusi i diritti e gli obblighi dei richiedenti (articoli da 10 a 13) e disposizioni concernenti il colloquio personale come elemento centrale del processo (articoli da 14 a 17), disposizioni concernenti le visite mediche (articolo 18), richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari (articolo 24) e garanzie per i minori non accompagnati (articolo 25), trattenimento (articolo 26), procedure di ritiro o rinuncia alle domande (articoli 27 e 28), e restrizioni alla raccolta di informazioni sulla base della natura riservata della domanda di asilo (articolo 30).	
Capo III	Sezione I	Disposizioni procedurali relative all'esecuzione della procedura di esame (articolo 31) e al trattamento delle domande infondate (articolo 32).
	Sezione II	Trattamento delle domande inammissibili (articoli 33 e 34).
	Sezione III	Eventuale allontanamento di un richiedente verso un paese sicuro diverso dallo Stato membro al quale è presentata la domanda e definizione di tali paesi in base ai concetti seguenti: paese di primo asilo (articolo 35), paese di origine sicuro (articolo 36) e requisiti per la designazione nazionale di tali paesi in quanto tali (articolo 37), paese terzo sicuro (articolo 38), e paese terzo europeo sicuro (articolo 39). Quando questi concetti sono applicabili, gli Stati membri devono consentire ai richiedenti di distinguere la propria posizione rispetto alla norma.
	Sezione IV	Domande reiterate (articolo 40), compresa la deroga al diritto di rimanere fintanto che la domanda è pendente (articolo 41), e le norme procedurali applicabili all'esame preliminare di tali domande (articolo 42).
	Sezione V	Procedure di frontiera o relative alle zone di transito (articolo 43).
Capo IV	Procedure di revoca della protezione internazionale, che deve essere oggetto di una procedura d'esame e devono prevedere norme procedurali (articoli 44 e 45).	
Capo V	Procedure di impugnazione e diritto a un rimedio effettivo, inclusi gli elementi procedurali (articolo 46) e l'assistenza legale (articolo 20).	
Capo VI	Disposizioni generali e finali (articoli da 47 a 55).	

Lo schema essenziale della DPA (rifusione) è semplice. In primo grado prevede un'«autorità accertante» designata [articoli 2, lettera f), e 4], il cui personale deve essere competente e avere ricevuto una formazione adeguata [articoli 4, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, lettera c)]. Inoltre, devono essere garantiti l'accesso a informazioni aggiornate riguardanti il paese di origine e provenienti da varie fonti [(articolo 10, paragrafo 3, lettera b)], e la possibilità di consultare esperti laddove necessario [(articolo 10, paragrafo 3, lettera d)]. L'autorità accertante deve esaminare ciascuna domanda in modo «individuale, obiettivo ed imparziale» [(articolo 10, paragrafo 3, lettera a)]. Un elemento fondamentale del processo è lo svolgimento di un colloquio personale (articolo 14) in circostanze favorevoli all'esposizione della domanda del richiedente in modo esauriente (articolo 15). La decisione deve avere forma scritta (articolo 11, paragrafo 1), e, qualora negativa con riferimento ad uno degli status, deve essere corredata delle motivazioni *de jure* e *de facto* e di informazioni scritte circa i mezzi per impugnare la decisione negativa (articolo 11, paragrafo 2). La tabella seguente riassume i principali diritti e garanzie riconosciuti ai richiedenti durante la procedura d'esame.

Diritti del richiedente durante la procedura d'esame.	Diritto di rimanere (articolo 9).	
	Garanzie procedurali (articoli 12 e 46).	Diritto di essere informato.
		Diritto a un interprete.
		Diritto alla consulenza (UNHCR).
		Diritto di essere informati circa la decisione in una lingua che comprendono in assenza di un rappresentante o consulente legale.
		Diritto a un rimedio effettivo.
	Diritto ad informazioni giuridiche e procedurali e all'assistenza (articoli da 19 a 23).	
	Colloquio personale (articoli da 14 a 17).	
Diritto alla tutela della riservatezza (articoli 15, paragrafo 2, 30 e 48).		
Diritto a non essere trattenuti (articolo 26).		
Garanzie supplementari per i richiedenti che necessitano di protezione particolare (articolo 24).		
Garanzie supplementari per i minori non accompagnati (articolo 25).	Diritto ad un rappresentante.	
	Colloqui condotti da persone con la competenza necessaria a trattare i bisogni dei minori.	
	Interesse superiore del minore.	

Il capo V è di importanza primaria per il potere giudiziario. Esso riconosce il diritto «a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice» avverso le decisioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, che, di fatto, comprendono tutte le decisioni definitive di primo grado relative al riconoscimento e alla revoca della protezione internazionale. La disposizione chiave per quanto riguarda la portata di questo rimedio effettivo è sancita nell'articolo 46, paragrafo 3, come segue:

In ossequio al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un rimedio effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [direttiva qualifiche (rifusione)] quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

I giudici nazionali dovranno tenere conto anche dei principi generali del diritto dell'UE per quanto riguarda l'accesso alla giustizia (in particolare, gli articoli 2 e 6, TUE e gli articoli 18, 20, 21, 47 e da 51 a 53 della Carta dell'UE). Inoltre, le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione nazionale degli Stati membri possono essere rilevanti per determinare i principi applicabili alla disposizione di un rimedio effettivo, purché siano compatibili con la direttiva.

2.2.4.1 Giurisprudenza della CGUE relativa alla direttiva sulle procedure di asilo ⁽⁹⁸⁾

<i>Samba Diouf</i>	C-69/10	28 luglio 2011	DPA	Procedure accelerate: l'applicazione di norme che portano a procedimenti accelerati che ostano al ricorso avverso la decisione di applicare detta procedura è legittima, a condizione che i motivi di tale decisione procedurale contro la legittimità della decisione siano passibili di giudizio nell'ambito di qualsiasi ricorso esperibile contro la decisione finale.
<i>MM</i>	C-277/11	22 novembre 2012	Direttiva sulle procedure di asilo	Diritto al contraddittorio, ma non applicazione della DPA alle domande di protezione sussidiaria, salvo nel caso di una procedura unica per valutare la protezione internazionale.
<i>HID e BA</i>	C-175/11	31 gennaio 2013	DPA	Procedure accelerate: procedure accelerate con riferimento alla cittadinanza o al paese d'origine e diritto a un ricorso effettivo sotto il profilo dell'indipendenza giudiziaria di un giudice disponibile per il riesame.
<i>A, B e C</i>	C-148/13, C-149/13 e C-150-13	2 dicembre 2014	DPA	Criteri applicabili al colloquio personale: articolo 13, paragrafo 3, lettera a), relativo a colloqui che tengano conto delle circostanze personali e generali in cui si inserisce la domanda (nozioni stereotipate nel contesto dell'orientamento sessuale) e vulnerabilità del richiedente.
<i>Abdida</i>	C-562/13	18 dicembre 2014	DPA	Diritto a un ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo.
<i>Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy (CPAS de Huy)</i>	C-239/14	17 dicembre 2015	DPA	Diritto a un rimedio effettivo: l'effetto non sospensivo di un ricorso contro una decisione dell'autorità competente di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata non è escluso dalla DPA.

2.2.4.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva sulle procedure di asilo

<i>MM/Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General</i>	C-560/14	Pendente	DPA	Questioni pregiudiziali proposte dalla Supreme Court (Irlanda) il 5 dicembre 2014 relative all'applicazione del diritto ad essere sentiti alle domande di protezione sussidiaria, nel contesto di una procedura distinta per l'esame delle domande di protezione internazionale.
---	----------	----------	-----	--

⁽⁹⁸⁾ Come risulta evidente dalla tabella, tutte le sentenze finora adottate dalla CGUE si riferiscono alla DPA. Esse possono tuttavia essere rilevanti ai fini dell'interpretazione della DPA (rifusione).

2.2.4.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU

<i>Bahaddar/ Paesi Bassi</i>	25894/94	19 febbraio 1998	Articolo 26, CEDU, sulla necessità di esperire tutti i ricorsi nello Stato ospitante (punti da 43 a 49).
<i>Jabari/Turchia</i>	40035/98	11 luglio 2000	Articolo 13, CEDU, sul rimedio effettivo richiedente un esame rigoroso e indipendente (punto 50).
<i>Čonka/Belgio</i>	51564/99	5 febbraio 2002	Articolo 5, paragrafi 1 e 4, sui rimedi accessibili ed effettivi (punti 38-46 e 53-55), e articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 4, del protocollo n. 4, sui rimedi effettivi con effetti sospensivi (punti 75-85).
<i>N/Finlandia</i>	38885/02	26 luglio 2005	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> , con risoluzione dei dubbi a favore del richiedente (punti 158-167).
<i>Gebremedhin/ Francia</i>	25389/05	26 aprile 2007	Articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3, sul diritto a un rimedio effettivo richiedente un esame rigoroso ed effetti sospensivi (punti 53-67).
<i>Sultani/Francia</i>	45223/05	20 settembre 2007	Articolo 4, protocollo n. 4, sul divieto di espulsione collettiva nel contesto della procedura abbreviata con riferimento ad una domanda reiterata (punti 81-84).
<i>Saadi/Italia</i>	37201/06	28 febbraio 2008	Elementi considerati per valutare il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 (punti 128-133) e valutazione di tale rischio nel caso di un richiedente che costituisca una minaccia terroristica per il paese ospitante (punti 137-149).
<i>Ben Khemais/ Italia</i>	246/07	24 febbraio 2009	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> e «assicurazioni diplomatiche» del paese di origine (punti 53- 64).
<i>MSS/Belgio e Grecia</i>	30696/09	21 gennaio 2011	Articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 2, CEDU, nel contesto di carenze nella procedura di asilo di uno Stato competente ai sensi del sistema Dublino (punti 286-322) e per mancanza di un mezzo di rimedio effettivo avverso un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino (punti 385-396).
<i>Othman (Abu Qatada)/ Regno Unito</i>	8139/09	17 gennaio 2012	Articolo 3, CEDU, <i>non-refoulement</i> e qualità delle assicurazioni diplomatiche (punti 187-189) e <i>non-refoulement</i> sulla base dell'articolo 6, CEDU, in caso di flagrante diniego di giustizia (punti 258-287).
<i>IM/Francia</i>	9152/09	2 febbraio 2012	Articolo 13, CEDU, sui requisiti procedurali, che non devono rendere illusori i mezzi di rimedio effettivo e procedure di asilo accelerate (punti 127-135).
<i>HirsiJamaa e altri/Italia</i>	27765/09	23 febbraio 2012	Articolo 1, CEDU, sulla responsabilità per il rimpatrio di migranti fermati in alto mare (punti 70-82).
<i>Labsi/ Slovacchia</i>	33809/08	15 maggio 2012	Articolo 3, CEDU, sulla natura assoluta del <i>non-refoulement</i> anche in caso di rischio per lo Stato ospitante in termini di sicurezza (punto 128) e articolo 13, CEDU, in merito alla mancanza di un mezzo di rimedio effettivo in relazione a tale domanda (punti 133-140).
<i>Singh e altri/ Belgio</i>	33210/11	2 ottobre 2012	Articolo 13, sul diritto a un rimedio effettivo e l'obbligo di valutare i documenti passibili di verifica (punti 102-104).
<i>Abdulkhakov/ Russia</i>	14743/11	2 ottobre 2012	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> nel contesto di trasferimento extragiudiziale/consegna straordinaria contrari allo Stato di diritto (punti 138-157).
<i>El-Masri/Ex Repubblica jugoslava di Macedonia</i>	39630/09	13 dicembre 2012	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> in circostanze in cui l'onere della prova è a carico dello Stato (punti 165-167 e 199).
<i>AC e altri/ Spagna</i>	6528/11	22 aprile 2014	Articolo 13, CEDU, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 sulla necessità della sospensione dell'allontanamento in attesa di riesame in appello (punti 87 e 94-105).

2.2.5 La direttiva sulle condizioni di accoglienza 2013 (rifusione)

La direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) ⁽⁹⁹⁾ mira a garantire un «livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri» (considerando 11) ⁽¹⁰⁰⁾ allo scopo di «limitare i [loro] movimenti secondari [...] dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza» (considerando 12).

Contrariamente alla direttiva sulle condizioni di accoglienza, che riguarda i richiedenti lo status di rifugiato ⁽¹⁰¹⁾, l'ambito di applicazione soggettivo della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) è ampliato, ed essa si applica a «tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale [...], purché siano autorizzati a soggiornare sul territorio in qualità di richiedenti» (articolo 3, paragrafo 1), nonché ai familiari, se inclusi in tale domanda (articolo 3, paragrafo 1). Le sue disposizioni sono applicabili dal momento in cui la persona presenta la domanda di protezione internazionale ⁽¹⁰²⁾ e fino all'adozione di una decisione definitiva in merito ⁽¹⁰³⁾, o se viene applicato il regolamento Dublino III, fino al momento del trasferimento effettivo del richiedente nello Stato membro competente ⁽¹⁰⁴⁾.

La direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) è strutturata in sette capi, che possono essere sintetizzati come segue:

Capo I	Scopo, definizioni e ambito di applicazione della direttiva, comprese le disposizioni più favorevoli (articolo 4).
Capo II	Disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza, in cui rientrano gli obblighi in materia di informazione (articolo 5), documentazione (articolo 6), residenza e libera circolazione (articolo 7), trattenimento (articoli da 8 a 11), unità del nucleo familiare (articolo 12), esami medici (articolo 13), scolarizzazione e istruzione dei minori (articolo 14), lavoro (articolo 15), formazione professionale (articolo 16), condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria (articolo 17), modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza (articolo 18) e assistenza sanitaria (articolo 19).
Capo III	Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza.
Capo IV	Disposizioni a favore delle persone vulnerabili.
Capo V	Mezzi di ricorso.
Capo VI	Azioni volte a migliorare l'efficienza del sistema di accoglienza.
Capo VII	Disposizioni finali.

Tra le disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza, sono particolarmente degne di nota quelle concernenti il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. La regola è che un richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto per il solo fatto di essere un richiedente (articolo 8, paragrafo 1). A tal fine gli Stati membri conservano un potere discrezionale sulla base di una valutazione individuale, a condizione che il trattenimento sia proporzionato, in quanto misura di ultima istanza in assenza di alternative efficaci ma meno coercitive (articolo 8, paragrafo 2) e necessario per:

⁽⁹⁹⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, GU L 180/96.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. anche articolo 1, direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).

⁽¹⁰¹⁾ Ai sensi del considerando 16, tuttavia, «gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi».

⁽¹⁰²⁾ CGUE, sentenza *Cimade e GISTI*, op. cit., nota 58, punto 39. Cfr. anche CGUE, sentenza del 27 febbraio 2014, causa C-79/13, *Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Saciri e altri*, EU:C:2014:103, punto 33.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. la definizione di «richiedente» di cui all'articolo 2, lettera b), direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).

⁽¹⁰⁴⁾ CGUE, sentenza *Cimade e GISTI*, op. cit., nota 58, punto 61.

- (a) determinare o verificare l'identità o la cittadinanza di un richiedente;
- (b) determinare gli elementi della domanda quando non possono essere ottenuti senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;
- (c) decidere sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;
- (d) preparare o effettuare il rimpatrio ai sensi della direttiva rimpatri del 2008;
- (e) motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; o
- (f) conforme al regolamento Dublino III (articolo 8, paragrafo 3).

Questi motivi devono essere sanciti dal diritto nazionale. Inoltre, un richiedente è trattenuto solo fintantoché sussistono i motivi e per un periodo il più breve possibile (articolo 9, paragrafo 1). L'articolo 9 stabilisce le garanzie per i richiedenti trattenuti, per quanto riguarda la durata del trattenimento, la notifica al richiedente circa le ragioni del trattenimento e i mezzi di ricorso, la rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento e l'assistenza legale. Le condizioni di trattenimento sono poi precisate nell'articolo 10, il quale stabilisce che i richiedenti sono ospitati, in linea di principio, in un apposito centro di trattenimento o, come minimo, sono tenuti separati dai detenuti ordinari (articolo 10, paragrafo 1). Altre condizioni di trattenimento previste dall'articolo includono il contatto con il mondo esterno, l'accesso di familiari, avvocati o consulenti, e l'obbligo di informare i richiedenti dei loro diritti e obblighi e delle norme vigenti nel centro di trattenimento. Garanzie e obblighi supplementari sono previsti dall'articolo 11, in caso di trattenimento disposto nei confronti di persone vulnerabili con esigenze di accoglienza particolari.

I richiedenti possono impugnare, ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale, le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici, o concernenti il loro luogo di residenza e la libera circolazione negli Stati membri (articolo 26). Ciò include, almeno in ultimo grado, la possibilità di ricorso o riesame in fatto e in diritto dinanzi a un'autorità giurisdizionale (articolo 26, paragrafo 1) e l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia (articolo 26, paragrafo 2).

2.2.5.1 Giurisprudenza della CGUE relativa alla direttiva sulle condizioni di accoglienza ⁽¹⁰⁵⁾

<i>Cimade e GISTI</i>	C-179/11	27 settembre 2012	Direttiva sulle condizioni di accoglienza	Applicazione della direttiva sulle condizioni di accoglienza nel corso delle procedure Dublino.
<i>Saciri e altri</i>	C-79/13	27 febbraio 2014	Direttiva sulle condizioni di accoglienza	Articolo 13, paragrafo 5, direttiva sulle condizioni di accoglienza, in combinato disposto con gli articoli 13, paragrafi 1 e 2, e 14, paragrafi 1, 3, 5, e 8, su condizioni di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, e strutture d'alloggio sature.

⁽¹⁰⁵⁾ Come risulta evidente dalla tabella, tutte le sentenze della CGUE si riferiscono finora alla direttiva sulle condizioni di accoglienza. Esse possono tuttavia essere rilevanti ai fini dell'interpretazione della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).

2.2.5.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva sulle condizioni di accoglienza

<i>JN/the State Secretary of Security and Justice</i>	C-601/15 PPU	Pendente	Direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione)	Questioni pregiudiziali proposte dal <i>Raad van State</i> (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015, sulla compatibilità con l'articolo 6 della Carta europea del trattenimento di richiedenti protezione internazionale, senza fini di espulsione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera e).
---	--------------	----------	---	--

2.2.5.3 Giurisprudenza pertinente della Corte EDU

<i>Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio</i>	13178/03	12 ottobre 2006	Articolo 3, CEDU, (punti 50-59), articolo 8, CEDU, (punti 75-87), articolo 5, CEDU, (punti 96-105) sul trattenimento di un minore in una struttura per adulti.
<i>SD/Grecia</i>	53541/07	11 giugno 2009	Articolo 5, CEDU, su condizioni di trattenimento (punti 43-54), legittimità del trattenimento (punti 57-67) e relativo riesame (punti 70-77).
<i>Tabesh/Grecia</i>	8256/07	26 novembre 2009	Articolo 5, CEDU, su condizioni di trattenimento (punti 34-44), legittimità del trattenimento (punti 49-57) e relativo riesame (punti 61-63).
<i>AA/Grecia</i>	12186/08	22 luglio 2010	Articolo 5, CEDU, su condizioni di trattenimento (punti 49-65), legittimità del trattenimento (punti 84-94) e relativo riesame (punti 70-79).
<i>MSS/Belgio e Grecia</i>	30686/09	21 gennaio 2011	Articolo 5, CEDU, su condizioni di trattenimento (punti 216-234) e condizioni di vita (punti 249-264).
<i>Tarakhel/Svizzera</i>	29217/12	4 novembre 2014	Articolo 3, CEDU, sul <i>non-refoulement</i> in ragione delle condizioni di accoglienza per una famiglia con sei figli (punti 87-122).

2.2.6 La direttiva sulla protezione temporanea 2001

La direttiva sulla protezione temporanea ⁽¹⁰⁶⁾ è uno strumento di diritto derivato dell'UE che persegue il fine

di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (articolo 1).

Il regime di protezione temporanea è una misura di «carattere eccezionale», a livello dell'UE, che fornisce una tutela immediata e temporanea alle persone in una situazione di afflusso massiccio qualora vi sia, in particolare, anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte all'afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle

⁽¹⁰⁶⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, GU L 212/12.

persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione [articolo 2, lettera a)]⁽¹⁰⁷⁾. L'attivazione della direttiva riconoscerebbe alle persone appartenenti al gruppo designato avente titolo, uno status di tutela immediata a breve termine, senza che sia necessaria la verifica individuale della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, allentando così la pressione che grava sulla procedura di asilo degli Stati membri. Inoltre, dal momento che si tratta di una misura a livello dell'UE, essa mira a ridurre le disparità tra le politiche di protezione degli Stati membri nei confronti del gruppo avente titolo. Essa, in aggiunta, fornisce un meccanismo di condivisione degli oneri, volontario ma strutturato, mediante il quale gli Stati membri indicano la loro capacità di accogliere le persone ammissibili alla protezione temporanea (articolo 25, paragrafo 1). Consente poi il trasferimento dei beneficiari da paesi terzi verso l'UE e/o tra Stati membri dell'UE, sulla base di un'offerta volontaria e del consenso delle persone interessate (articolo 26, paragrafi 1 e 2). I beneficiari della protezione temporanea hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo che, qualora respinta, non pregiudica la continuità di tale protezione temporanea (articoli 17 e 19).

Ai sensi dell'articolo 5, l'applicazione della protezione temporanea è una decisione collettiva del Consiglio dei ministri dell'UE e, di conseguenza, gli Stati membri non possono farvi ricorso individualmente. Il regime di protezione temporanea istituito nella direttiva 2001 non è mai stato utilizzato.

2.3 Altre disposizioni di diritto derivato pertinenti in materia di protezione internazionale

Infine, in questa sezione è opportuno un breve riferimento ad altri strumenti di diritto derivato che, pur non facendo parte del CEAS, sono tuttavia rilevanti per la sua attuazione. Il primo è il regolamento EASO, che riguarda direttamente l'istituzione di un'Agenzia dell'UE avente lo scopo di sostenere l'attuazione del sistema. Gli altri tre sono direttive che hanno implicazioni per il trattamento dei beneficiari di protezione internazionale e di quanti non soddisfano le condizioni per beneficiare della protezione internazionale a seguito di un esame della loro domanda.

2.3.1 Il regolamento EASO 2010

Il regolamento EASO⁽¹⁰⁸⁾ è lo strumento di diritto derivato dell'UE che istituisce l'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo). Il ruolo dell'EASO consiste nel:

contribuire a migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (il CEAS), rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e fornire e/o coordinare un sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare (articolo 1).

Lo status giuridico dell'EASO è quello di organo dell'Unione, dotato di personalità giuridica propria (articolo 40). Esso funge da fonte indipendente di esperienza in relazione a tutte le questioni relative alle politiche e alla legislazione dell'UE in materia di asilo (articolo 2,

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. il considerando 2, che fa riferimento ad un «dispositivo eccezionale», che garantisce una tutela immediata e transitoria agli sfollati in caso di afflusso massiccio.

⁽¹⁰⁸⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, GU L 132/11.

paragrafo 3), ma non ha alcun potere in relazione al processo decisionale per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale (articolo 2, paragrafo 6). Tra i suoi compiti sono previste disposizioni specifiche per organizzare, promuovere e coordinare attività relative alle informazioni sui paesi di origine (articolo 4). Ciò include, in particolare, la raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate; l'elaborazione di relazioni; la creazione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga informazioni; l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo delle informazioni e l'analisi delle informazioni secondo modalità trasparenti, nell'intento di promuovere la convergenza tra criteri di valutazione, senza mirare a impartire istruzioni agli Stati membri in merito alla decisione sulle domande di asilo. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di essere meglio preparati ad affrontare i mutevoli flussi dei richiedenti asilo, l'UE ha creato un sistema di allarme rapido e di preparazione, che alimenta un meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi.

L'EASO fornisce inoltre supporto operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono particolari pressioni. Inoltre, al personale degli organismi nazionali competenti per le decisioni sulle domande di asilo viene fornita una formazione, principalmente attraverso il programma formativo dell'EASO. Le attività dell'EASO nell'ambito della qualità mirano a sostenere gli Stati membri nel miglioramento continuo degli standard qualitativi dei loro sistemi di asilo e nel raggiungimento di standard qualitativi comuni all'interno del CEAS. Esso facilita lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, permettendo l'identificazione e la condivisione di buone pratiche, strumenti e meccanismi orientati alla qualità e iniziative specifiche. Nel suo lavoro nell'ambito della qualità, l'EASO pone l'attenzione anche su problematiche particolari, tra cui i minori non accompagnati e altre categorie di persone vulnerabili.

Per i membri degli organi giurisdizionali, sono di particolare importanza le disposizioni contenute nell'articolo 6, paragrafi 1 e 5:

1. L'Ufficio di sostegno organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri di tutte le amministrazioni e di tutti gli organi giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo di servizio nazionale responsabile in materia di asilo negli Stati membri. La partecipazione alla formazione fa salvi i sistemi e le procedure nazionali.

[...]

5. Le azioni proposte sono di alta qualità e definiscono principi chiave e migliori prassi ai fini di una maggiore convergenza delle prassi e delle decisioni amministrative e della prassi giuridica, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

2.3.2 La direttiva sul ricongiungimento familiare 2003

La direttiva sul ricongiungimento familiare⁽¹⁰⁹⁾ è uno strumento di diritto derivato dell'UE volto a «istituire un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi» (considerando 16). La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri, comprese le persone aventi status di rifugiato. Essa esclude esplicitamente i richiedenti lo status di rifugiato, la protezione temporanea e forme sussidiarie di protezione (conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati

⁽¹⁰⁹⁾ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251/12.

membri) nonché i beneficiari della protezione sussidiaria e della protezione temporanea (articolo 3, paragrafo 2). Al momento dell'adozione della direttiva di ricongiungimento familiare, il regime di protezione sussidiaria previsto dalla direttiva qualifiche non era ancora stato adottato. Di conseguenza, il diritto dei beneficiari della protezione sussidiaria al ricongiungimento familiare è una questione di diritto nazionale.

La direttiva contiene disposizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare dei rifugiati in tre casi:

- 1) Qualora il figlio di un rifugiato abbia superato i 12 anni e giunga in uno Stato membro indipendentemente dalla famiglia, lo Stato membro non può subordinare il ricongiungimento familiare alla soddisfazione dei requisiti di integrazione del minore (articolo 10, paragrafo 1);
- 2) Gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare il ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado se il rifugiato è un minore non accompagnato (articolo 10, paragrafo 3, lettera a) e, quando tali ascendenti non esistono, gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento familiare del tutore legale o di qualsiasi altro membro della famiglia del minore (articolo 10, paragrafo 3, lettera b);
- 3) Gli Stati membri possono inoltre autorizzare il ricongiungimento di altri familiari, qualora siano a carico del rifugiato (articolo 10, paragrafo 2).

L'articolo 11 tiene conto del fatto che i rifugiati potrebbero non essere in grado di fornire documenti ufficiali che provino i loro vincoli familiari. La disposizione fa obbligo agli Stati membri di «[tenere] conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di tali vincoli, da valutare conformemente alla legislazione nazionale. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di prove documentali».

La direttiva impone ai soggiornanti di dimostrare che dispongono di un alloggio adeguato, un'assicurazione contro le malattie nonché di risorse stabili e regolari (articolo 7, paragrafo 1). Queste prescrizioni non si applicano tuttavia ai rifugiati, anche se gli Stati membri dispongono del potere permissivo di imporre tali prescrizioni, se il ricongiungimento familiare è possibile in un paese terzo e/o se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato (articolo 12, paragrafo 1). L'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce che «gli Stati membri non esigono che il rifugiato, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato sul loro territorio per un certo periodo di tempo».

2.3.3 Le direttive del 2003 e del 2011 sui soggiornanti di lungo periodo

La direttiva del 2003 sui soggiornanti di lungo periodo⁽¹¹⁰⁾, come modificata dalla direttiva soggiornanti di lungo periodo del 2011⁽¹¹¹⁾, è uno strumento di diritto derivato dell'UE che mira a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri dell'UE, riconoscendo il loro diritto alla «parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni

⁽¹¹⁰⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GU 2004 L 16/44.

⁽¹¹¹⁾ Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, GU L 132/1.

definite dalla presente direttiva» (considerando 12) e dà accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri, a determinate condizioni. La direttiva del 2011 sui soggiornanti di lungo periodo estende l'ambito di applicazione della direttiva del 2003, includendo i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria. Pertanto, i beneficiari di protezione internazionale possono richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo se hanno soggiornato ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro immediatamente prima della presentazione della domanda per acquisire lo status di soggiornante. L'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo significa che il titolare può godere dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda alcuni settori economici e sociali previsti, nonché godere del diritto di libera circolazione all'interno dell'UE. Nella versione modificata, la direttiva afferma esplicitamente l'opportunità che tale parità di trattamento «faccia salvi i diritti e i benefici garantiti dalla [direttiva qualifiche] e dalla [convenzione sui rifugiati]» (considerando 7).

2.3.4 La direttiva sui rimpatri del 2008

La direttiva sui rimpatri è uno strumento di diritto derivato dell'UE che

stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo (articolo 1) ⁽¹¹²⁾.

La direttiva si applica «ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare» (articolo 2, paragrafo 1), che «non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro» (considerando 5) con le possibili eccezioni regolamentate dall'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b).

Ai sensi del considerando 9, il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo. La CGUE ha precisato che la direttiva sui rimpatri non è applicabile alle persone che hanno presentato una domanda di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fino alla pronuncia di una decisione negativa definitiva in merito alla loro domanda. Vi è una limitata eccezione, che consiste nella possibilità che un cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che ne sia stato disposto il trattenimento, continui ad essere trattenuto ai sensi della direttiva sui rimpatri qualora la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e se è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio ⁽¹¹³⁾. Diversamente, la CGUE ha affermato molto chiaramente che il trattenimento ai fini dell'allontanamento disciplinato dalla direttiva sui rimpatri e il trattenimento in arresto disposto nei confronti di un richiedente asilo a norma della legislazione del CEAS rientrano in distinti regimi giuridici ⁽¹¹⁴⁾.

⁽¹¹²⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348/98.

⁽¹¹³⁾ CGUE, sentenza del 30 maggio 2013, causa C-534/11, *Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie*, EU:C:2013:343, punti 49 e 63.

⁽¹¹⁴⁾ CGUE, sentenza (grande sezione) del 30 novembre 2009, causa C-357/09 PPU, *Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)*, EU:C:2009:741, punto 45.

Pertanto, anche se la direttiva sui rimpatri non è uno strumento del CEAS, essa sottolinea, al considerando 1, che il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha istituito un approccio coerente in materia di migrazione e asilo, finalizzato alla creazione di un CEAS e di una politica per l'immigrazione legale, nonché alla lotta contro l'immigrazione clandestina. Di conseguenza, la direttiva sui rimpatri può riguardare le persone alle quali sono stati rifiutati lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, o il cui status di protezione internazionale sia venuto meno, o in caso di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione) ⁽¹¹⁵⁾, ma che sono comunque rimaste sul territorio dello Stato membro in violazione della legge sull'immigrazione.

La direttiva disciplina la fine del soggiorno irregolare, che può essere schematizzata come un processo in tre fasi, che determina per gli Stati membri gli obblighi di: 1) adottare una decisione di rimpatrio (articolo 6); 2) fissare un periodo per la partenza volontaria (tra 7 e 30 giorni), che può non essere concesso o può essere ridotto in una serie limitata di situazioni (articolo 7); e 3) adottare tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio mediante l'allontanamento, che deve tuttavia essere rinviato qualora risulti in una violazione del principio di *non-refoulement* o in caso di ricorso avverso la decisione di rimpatrio (articoli 8 e 9). Durante tale processo, i cittadini di paesi terzi possono essere trattenuti ai fini dell'allontanamento, se necessario e proporzionato (articolo 15). Le condizioni di trattenimento sono descritte in dettaglio nell'articolo 16 e la situazione particolare di minori e famiglie trattenuti è regolamentata dall'articolo 17. L'articolo 18 prevede eccezioni in caso di situazioni di emergenza che coinvolgono l'allontanamento «di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi».

Come accennato in precedenza, la direttiva sui rimpatri non si applica ai richiedenti protezione internazionale. In questo senso, la tabella in appresso include casi che non si riferiscono ai richiedenti asilo. Tali casi possono tuttavia essere rilevanti con riferimento alle persone la cui domanda di protezione internazionale sia stata definitivamente rifiutata o il cui status di protezione internazionale sia venuto meno, o in caso di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione) ma il cui soggiorno nel territorio dello Stato membro è irregolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva sui rimpatri.

2.3.4.1 Giurisprudenza pertinente della CGUE relativa alla direttiva sui rimpatri

<i>Kadzoev</i>	C-357/09 PPU	30 novembre 2009	Articolo 15, paragrafi da 4 a 6, sulla durata del trattenimento.
<i>El Dridi</i>	C-61/11 PPU	28 aprile 2011	Articoli 15 e 16, sui motivi del trattenimento.
<i>Achughbabian</i>	C-329/11	6 dicembre 2011	Sanzioni penali per inosservanza della decisione di rimpatrio e trattenimento.
<i>Sagor</i>	C-430/11	6 dicembre 2012	Applicazione di sanzioni a cittadini di paesi terzi in conseguenza di soggiorno irregolare e obbligo di permanenza domiciliare.
<i>Mbaye</i>	C-522/11	21 marzo 2013	Sanzioni penali per inosservanza della decisione di rimpatrio e applicazione di sanzioni a cittadini di paesi terzi in conseguenza di soggiorno irregolare (ordine).

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. supra sezione 2.2.3, pagg. da 44 a 52.

<i>Arslan</i>	C-534/11	30 maggio 2013	Non applicazione della direttiva a richiedenti protezione internazionale, lasciando impregiudicata la possibilità di continuare a trattenere le persone che abusano della procedura di protezione internazionale (punti 40-63).
<i>MG e NR</i>	C-383/13 PPU	10 settembre 2013	Articolo 15, paragrafi 2 e 6, sul diritto di essere - ascoltato e la legittimità del trattenimento.
<i>Filev e Osmani</i>	C-297/12	19 settembre 2013	Articolo 11, paragrafo 2 sulla limitazione della durata di un divieto d'ingresso; e articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sulle sanzioni penali.
<i>Mahdi</i>	C-146/14 PPU	5 giugno 2014	Articolo 15, paragrafi 1, 3, 4 e 6, sulla proroga del trattenimento e o documenti di identità.
<i>Bero e Bouzalmate</i>	C-473/13 e C-514/13	17 luglio 2014	Articolo 16, paragrafo 1, sul trattenimento in centri di permanenza apposti.
<i>Pham</i>	C-474/13	17 luglio 2014	Articolo 16, paragrafo 1, sul divieto di trattenimento in istituto penitenziario con detenuti comuni.
<i>Mukarubega</i>	C-166/13	5 novembre 2014	Articolo 6, sul diritto al contraddittorio
<i>Boudjilida</i>	C-249/13	11 dicembre 2014	Articolo 6, sul diritto al contraddittorio
<i>Abdida</i>	C-562/13	18 dicembre 2014	Articoli 5 e 13, sull'effetto sospensivo dei ricorsi avverso una decisione di rimpatrio in caso di cittadini di paesi terzi affetti da grave malattia e concessione dell'assistenza sanitaria urgente.
<i>Zaizoune</i>	C-38/14	23 aprile 2015	Articoli 6, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, sulla mutua esclusione dell'imposizione di un'ammonda e dell'allontanamento in caso di soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro.
<i>Skerdjan Celaj</i>	C-290/14	1° ottobre 2015	Articolo 11, paragrafo 1, sul divieto d'ingresso e l'irrogazione di una pena detentiva in caso di reingresso illegale in violazione di un divieto d'ingresso.

2.3.4.2 Cause pendenti dinanzi alla CGUE relative alla direttiva sui rimpatri

<i>Séline Affum (coniugata Amissah)/ Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai</i>	C-47/15	Pendente	Questioni pregiudiziali presentate dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 6 febbraio 2015, sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, relativamente al soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel contesto di transito all'aeroporto e dell'articolo 6, paragrafo 3, sul diritto degli Stati membri di astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio.
---	---------	----------	---

Parte 3 - Interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative del CEAS

La giurisdizione suprema per l'interpretazione delle disposizioni legislative dell'UE è la CGUE (articolo 267, TFUE). E' tuttavia fondamentale, per l'amministrazione del diritto dell'UE, comprendere il ruolo dei giudici nazionali degli Stati membri al riguardo. Quando gli organi giudiziari nazionali sono chiamati ad interpretare le disposizioni del diritto dell'UE, che sia con riferimento diretto alla legislazione dell'UE, alla legislazione nazionale di recepimento o a sentenze vincolanti della CGUE, il giudice nazionale è tenuto ad agire in qualità di giudice dell'UE. Egli deve adottare lo stesso approccio interpretativo della CGUE e rispettare i principi di applicazione del diritto dell'UE. La familiarità con l'approccio generale della CGUE, quale illustrato dalla sua giurisprudenza, è quindi uno strumento essenziale per il giudice nazionale, nell'adempiimento di tali obblighi.

Nella parte 3, le questioni di interpretazione e di applicazione saranno esaminate in sei capi principali:

- il CEAS e la convenzione sui rifugiati (sezione 3.1, pagg. da 63 a 65);
- metodi d'interpretazione del diritto dell'UE (sezione 3.2, pagg. da 65 a 67);
- principi di applicazione del diritto dell'UE (sezione 3.3, pagg. da 67 a 72);
- l'interazione tra l'interpretazione del diritto dell'UE e la CEDU, il diritto nazionale e il diritto internazionale (sezione 3.4, pagg. da 72 a 83);
- il rinvio alla CGUE ai sensi dell'articolo 267, TFUE (sezione 3.5, pagg. da 83 a 88); e
- l'approccio dei giudici nazionali (sezione 3.6, pagg. da 88 a 94).

3.1 Il CEAS e la convenzione sui rifugiati ⁽¹¹⁶⁾

Il contenuto del CEAS si ispira ai trattati internazionali in quanto interessano le questioni relative alle esigenze di protezione internazionale, definite dalla direttiva qualifiche (rifusione). Ciò è vero, in particolare, con riferimento alla convenzione sui rifugiati e al relativo protocollo del 1967, che sono gli unici strumenti ai quali fa esplicito riferimento l'articolo 78, TFUE (che ribadisce la precedente disposizione di cui all'articolo 63, TCE, con il medesimo effetto), il quale stabilisce che «[d]etta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti». Le conclusioni di Tampere del 1999 prevedevano l'istituzione di un CEAS «basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di *non-refoulement*» ⁽¹¹⁷⁾. Di conseguenza, l'importanza della convenzione sui rifugiati e del relativo protocollo è messa in evidenza in tutti gli strumenti CEAS, fatta eccezione per il regolamento Eurodac ⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁶⁾ Cioè la convenzione relativa allo status dei rifugiati.

⁽¹¹⁷⁾ Conclusioni di Tampere, 1999, op. cit., nota 4, punto 13.

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. considerando 4 del regolamento EASO (UE); considerando 10 della direttiva sulla protezione temporanea; considerando 3 del regolamento Dublino III; considerando 3 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione); considerando 3 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione); considerando 3 della direttiva qualifiche (rifusione).

La direttiva qualifiche (rifusione) sottolinea ulteriormente che «[l]a convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» (considerando 4). Ne consegue che la convenzione sui rifugiati è il punto di riferimento da cui la direttiva qualifiche (rifusione) deriva l'attribuzione dello status di rifugiato, ma essa non informa direttamente le disposizioni della DPA (rifusione) o della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione), perché la convenzione sui rifugiati tace su tale questioni. L'UNHCR, l'organismo incaricato della sua amministrazione, ha sempre lasciato che le questioni procedurali in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e di accoglienza dei richiedenti, fossero trattate in conformità con le leggi e le pratiche degli Stati parti ⁽¹¹⁹⁾.

La direttiva qualifiche (rifusione) definisce i criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione sui rifugiati e prevede criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti la qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione sui rifugiati [considerando 23 e 24, direttiva qualifiche (rifusione)].

Nella sentenza *Abdulla/Germania*, la CGUE ha ricordato l'importanza della convenzione sui rifugiati ai sensi dell'articolo 63, TCE (ora articolo 78, TFUE), nonché in quanto pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati. Essa ha rilevato che le disposizioni della direttiva qualifiche «sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni» ⁽¹²⁰⁾. La CGUE ha concluso che «[l]'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'economia generale e della finalità di questa direttiva, nel rispetto della convenzione [sui rifugiati] e degli altri trattati pertinenti di cui» all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE ⁽¹²¹⁾.

Quando la legislazione del CEAS rinvia direttamente alla convenzione sui rifugiati ⁽¹²²⁾, le pertinenti disposizioni del diritto dell'UE devono essere interpretate utilizzando l'approccio dell'UE riguardo all'interpretazione. Secondo la giurisprudenza della CGUE riguardante altre convenzioni internazionali, sembra tuttavia che, in una situazione del genere, la convenzione sui rifugiati debba essere interpretata utilizzando la prassi normale ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ⁽¹²³⁾.

È opportuno notare che non a tutti gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione sui rifugiati e dai relativi protocolli nei confronti dei cittadini di paesi terzi, viene data esecuzione in forza degli strumenti del CEAS. L'effetto più ampio degli obblighi internazionali degli Stati membri ai sensi della convenzione sui rifugiati resta principalmente nella sfera del diritto nazionale degli Stati membri ⁽¹²⁴⁾. I membri degli organi giudiziari degli Stati membri dovranno altresì considerare l'applicazione della propria normativa nazionale di attuazione della

⁽¹¹⁹⁾ Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR ha formulato raccomandazioni nell'ottobre 1997 per quanto riguarda i requisiti di base che devono essere soddisfatti dalle procedure nazionali [*Safeguarding Asylum*, ExCom Conclusione n. 82 (XLVIII), 17 ottobre 1997, lettera d), punto ii)]. Sebbene vengano in generale osservate, non hanno carattere vincolante, ma il loro contenuto si riflette in genere nelle disposizioni della DPA. Esse sono descritte al punto 192 del *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato*, dell'UNHCR, 1979, riedito nel dicembre 2011 (manuale dell'UNHCR).

⁽¹²⁰⁾ CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, op. cit., nota 3, punto 52.

⁽¹²¹⁾ *Ibid.*, punto 53. Cfr. anche CGUE, sentenza del 19 dicembre 2012, grande sezione, causa C-364/11, *Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi e HazemKamel Ismail/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2012:826, punto 43.

⁽¹²²⁾ Cfr. CGUE, sentenza *Qurbani*, op. cit., nota 41.

⁽¹²³⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 25 febbraio 2010, causa C-368/08, *Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, EU:C:2010:91, punto 39. Cfr. anche la successiva sezione 3.2, pagg. da 65 a 67, e J. McAdam, «Interpretation of the 1951 Convention», in A. Zimmermann (ed.), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol* (OUP, 2011), pagg. da 75 a 115.

⁽¹²⁴⁾ Con riferimento agli obblighi nei confronti dei cittadini europei, cfr. la precedente sezione 2.1.4, pagg. da 34 a 35, sul protocollo n. 24.

convenzione sui rifugiati, qualora preveda disposizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili ai sensi del CEAS ⁽¹²⁵⁾.

Il ruolo dell'UNHCR in relazione al CEAS è stato stabilito dalla dichiarazione n. 17 del trattato di Amsterdam: «[s]ono istituite consultazioni con [l'UNHCR] e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia di asilo». Il ruolo dell'UNHCR in relazione al CEAS si evince dalla sua competenza con riferimento alla convenzione sui rifugiati; in particolare, l'articolo 35 impone agli Stati contraenti l'obbligo di cooperare con l'UNHCR. Il considerando 22 della direttiva qualifiche (rifusione) precisa che le consultazioni con l'UNHCR possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato. Inoltre, gli Stati membri devono consentire che l'UNHCR, nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione sui rifugiati, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale [articolo 29, paragrafo 1, lettera c), DPA (rifusione)]. Al riguardo, il manuale dell'UNHCR e le successive linee guida sulla protezione internazionale possono offrire preziose indicazioni ai giudici nazionali, sebbene non vincolanti ⁽¹²⁶⁾. Gli organi giudiziari possono altresì decidere di tenere in considerazione i pareri dell'UNHCR sull'interpretazione delle disposizioni del CEAS che non derivano dalla convenzione sui rifugiati, compresa la protezione sussidiaria ⁽¹²⁷⁾.

3.2 Metodi di interpretazione del diritto dell'UE

Le disposizioni del CEAS devono essere interpretate secondo i metodi di interpretazione del diritto dell'UE. Diversamente dalle regole di interpretazione dei trattati internazionali sancite nella *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati* del 1969, le modalità di interpretazione del diritto dell'UE non sono previste in alcuno strumento dell'UE. Esse sono state elaborate nel corso degli anni dalla CGUE nella sua giurisprudenza.

La prima decisione a fare riferimento all'interpretazione del diritto dell'UE è la sentenza *van Gend en Loos* del 1963. In tale sentenza la CGUE ha ricordato l'importanza che deve essere attribuita «allo spirito, alla struttura ed al tenore» delle disposizioni, ai fini della loro interpretazione ⁽¹²⁸⁾. Queste tre caratteristiche interpretative sono state ulteriormente affinate nella giurisprudenza successiva, in particolare nella sentenza *CILFIT* del 1982. In detta causa, la CGUE ha stabilito che, qualora la formulazione di una disposizione normativa UE non sia chiara:

ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi ⁽¹²⁹⁾.

Sulla base di queste due decisioni cruciali, e per scopi metodologici, i metodi di interpretazione elaborati dalla CGUE vengono spesso suddivisi in tre categorie:

1) letterale

⁽¹²⁵⁾ Per quanto riguarda la questione della compatibilità di disposizioni di legge nazionali più favorevoli con gli obiettivi del CEAS, cfr., ad esempio, CGUE, sentenza *M'Bodj*, op. cit., nota 62, punti da 43 a 46.

⁽¹²⁶⁾ Per l'elenco completo delle Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale, cfr. la sezione 2.2 dell'*Allegato C* infra, pagg. da 112 a 118.

⁽¹²⁷⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit., nota 119.

⁽¹²⁸⁾ CGUE, sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos/Paesi Bassi*, EU:C:1963:1, pag. 12.

⁽¹²⁹⁾ CGUE, sentenza del 6 ottobre 1982 causa 283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA/Ministero della Salute*, EU:C:1982:335, punto 20.

- 2) contestuale/sistemica; e
- 3) teleologica/propositiva.

Questi tre diversi metodi di interpretazione restano, tuttavia, una costruzione dottrinale ad hoc e non sono chiaramente delineati nella pratica. Di conseguenza, spesso si sovrappongono e sono talvolta difficili da distinguere l'uno dall'altro. «Quando la disposizione di diritto dell'UE in questione è ambigua, oscura o incompleta, tutti i metodi di interpretazione utilizzati dalla [CGUE] possono operare in modo sinergico»⁽¹³⁰⁾. L'approccio teleologico/propositivo svolge spesso un ruolo importante in materia di asilo, ma viene fatto ricorso anche agli altri metodi⁽¹³¹⁾.

Un'interpretazione letterale è rilevante solo in assenza di una definizione nel testo oggetto di interpretazione. L'interpretazione letterale si riferisce al significato di una disposizione nel linguaggio corrente⁽¹³²⁾. Come sottolineato dalla CGUE nella sua sentenza nella causa *CILFIT*, «il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria»⁽¹³³⁾. Ad esempio, nella sentenza *Diakité*, sull'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche, la CGUE ha definito un conflitto armato interno «sulla base del [suo] significato abituale nel linguaggio corrente»⁽¹³⁴⁾, anziché ai sensi del diritto internazionale umanitario. Come stabilito dalla CGUE, deve poi osservarsi che le norme dell'UE sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura⁽¹³⁵⁾: «[I]e varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenza tra le versioni stesse, la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte»⁽¹³⁶⁾. Attualmente 24 versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura⁽¹³⁷⁾.

Il metodo contestuale/sistemico è volto ad interpretare la disposizione alla luce del contesto cui si riferisce, al fine di garantire coerenza giuridica in una determinata disposizione, in uno strumento specifico e in tutto nell'ordinamento giuridico dell'UE nel suo complesso. Questo metodo d'interpretazione è illustrato nella sentenza *Elgafaji* della CGUE, del 2009. Al fine di determinare la sfera di applicazione dell'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche, la CGUE ha fatto riferimento agli altri due tipi di danno grave definiti ai comma a) e b), nonché alla logica dell'articolo 15,⁽¹³⁸⁾ al fine di garantire «un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto articolo 15 della direttiva» [...] ⁽¹³⁹⁾. La CGUE ha inoltre osservato che questa interpretazione non è esclusa dal tenore letterale del considerando 26)⁽¹⁴⁰⁾. Questo ragionamento dimostra anche l'importanza di garantire l'«*effet utile*» delle disposizioni di diritto dell'UE (principio di effettività) dal momento che, attraverso la sua interpretazione, la CGUE intendeva «assicurare una propria sfera di applicazione all'articolo 15, lettera c), della direttiva» rispetto ai comma a) e b)⁽¹⁴¹⁾. Inoltre, per la CGUE, il «contesto» non

⁽¹³⁰⁾ K. Lenaerts e J.A. Gutierrez-Fons, «To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice», EUI Working Papers AEL 2013/9, European University Institute, 2013, pag. 48.

⁽¹³¹⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 4 dicembre 1974, causa C-41/74, *Yvonne van Duyn/Home Office*, EU:C:1974:133, punto 12, che porta la Corte a concludere che le disposizioni delle direttive possono avere efficacia diretta (cfr. la successiva sezione 3.3, pagg. 67-72).

⁽¹³²⁾ K. Lenaerts e J.A. Gutierrez-Fons, op. cit., nota 130, pagg. 5 e 6.

⁽¹³³⁾ CGUE, sentenza *CILFIT*, op. cit., nota 129, punto 19.

⁽¹³⁴⁾ CGUE, sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-258/12, *Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, EU:C:2014:39, punto 27. Cfr. anche punto 28.

⁽¹³⁵⁾ CGUE, sentenza *CILFIT* op. cit., nota 129, punto 18.

⁽¹³⁶⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 27 ottobre 1977, causa 30/77, *Regina/Pierre Bouchereau*, EU:C:1977:172, punto 14. Cfr. anche CGUE, sentenza del 9 gennaio 2003, causa C-257/00, *Givane e altri/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2003:8, punto 37.

⁽¹³⁷⁾ 23 versioni linguistiche, in virtù dell'articolo 55, TUE e il croato.

⁽¹³⁸⁾ CGUE, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2009:94, punti 31-35 e 38.

⁽¹³⁹⁾ *Ibid.*, punto 38.

⁽¹⁴⁰⁾ *Ibid.*, punto 36.

⁽¹⁴¹⁾ *Ibid.*

è necessariamente limitato alla direttiva specifica che viene interpretata e può comprendere il TUE, il TFUE e la Carta, come illustrato nella citata sentenza *X, Y e Z* del 2013, in cui la Corte ha ribadito che la direttiva in questione deve essere interpretata nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta ⁽¹⁴²⁾.

Il metodo di interpretazione teleologico/propositivo si basa sulla finalità della disposizione di diritto dell'UE, sull'atto di cui fa parte ⁽¹⁴³⁾ e sul diritto dell'UE più in generale. È stato ad esempio applicato dalla CGUE nella sua sentenza del 2014 nella causa *M'Bodj*, in cui la Corte doveva stabilire se l'articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche, fosse applicabile a persone affette da una grave malattia, a rischio di morte prematura, in caso di allontanamento verso il loro paese di origine. A questo proposito, la CGUE ha fatto riferimento alla finalità più ampia della direttiva qualifiche e al suo status di protezione sussidiaria in relazione allo status di rifugiato, concludendo che dette persone affette da grave malattia non rientravano nell'articolo 15, lettera b) ⁽¹⁴⁴⁾.

Infine, va sottolineato che, talvolta, la CGUE attribuisce peso alla volontà del legislatore e ai lavori preparatori ⁽¹⁴⁵⁾. Questo dipende in larga misura dalla messa a punto della documentazione dei lavori preparatori e dal fatto che deve essere relativamente chiara e coerente, cosa che non sempre avviene ⁽¹⁴⁶⁾.

3.3 Principi di applicazione del diritto dell'UE

Per quanto riguarda i metodi di interpretazione del diritto dell'UE, nel corso degli anni la CGUE ha sviluppato principi che disciplinano l'applicazione del diritto dell'UE. Essi sono fondamentali per chiarire il rapporto tra il diritto nazionale e il diritto dell'UE in materia di asilo allo scopo di garantire l'efficacia di quest'ultimo, nonché, ai fini della presente analisi, la misura in cui gli Stati membri sono vincolati dagli strumenti del CEAS. Questa sezione delinea (in maniera non esaustiva) sette principi di applicazione del diritto dell'UE:

- supremazia del diritto dell'UE (sezione 3.3.1, pag. 68);
- effetto diretto e applicabilità diretta (sezione 3.3.2, pagg. 68-70);
- efficacia indiretta (sezione 3.3.3, pagg. 70-70);
- responsabilità dello Stato (sezione 3.3.4, pagg. 70-71);
- autonomia procedurale (sezione 3.3.5, pag. 71);
- obbligo di applicare d'ufficio il diritto dell'UE (sezione 3.3.6, pagg. 71-72); e
- riconoscimento della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE (sezione 3.3.7, pag. 72).

⁽¹⁴²⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, cause riunite C-199/12, C-200/12 e C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y, e Z/Minister voor Immigratie en Asiel*, EU:C:2013:720, punto 40.

⁽¹⁴³⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, sentenza del 21 febbraio 1973, causa 6/72, *Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc/Commissione delle Comunità europee*, EU:C:1973:22, punti da 22 a 26.

⁽¹⁴⁴⁾ CGUE, sentenza nella causa *M'Bodj*, op. cit., nota 62, punto 37: «[t]ale interpretazione è, inoltre, confortata dai considerando 5, 6, 9 e 24 della direttiva 2004/83, da cui risulta che, sebbene tale direttiva miri a completare, tramite la protezione sussidiaria, la protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza *Diakité*, [...] op. cit., nota 134, punto 33), nel suo ambito di applicazione non rientrano tuttavia le persone autorizzate a soggiornare nel territorio degli Stati membri per altre ragioni, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie».

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr., ad esempio CGUE, sentenza *M'Bodj*, op. cit., nota 62, punto 33. La volontà del legislatore è tuttavia uno strumento sussidiario di interpretazione, come sottolineato nelle conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 16 marzo 1999, nella causa C-378/97, *Florus Ariël Wijnsbeek*, EU:C:1999:144, punto 54. I lavori preparatori presi in considerazione dalla CGUE includono il memorandum esplicativo allegato alle proposte (es. CGUE, sentenze del 4 ottobre 2001, causa C-326/99, *Stichting «Goed Wonen»/Staatssecretaris van Financiën*, EU:C:2001:506, punto 51, e dell'11 gennaio 2001, causa C-1/99, *Kofisa Italia Srl/Ministero delle Finanze*, EU:C:2001:10, punto 40) o i pareri del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale (CGUE, sentenza del 28 febbraio 2002, Tribunale, causa T-86/95, *Compagnie générale maritime e altri/Commissione delle Comunità europee*, EU:T:2002:50, punto 248). Cfr. oltre H. Battjes, *European Asylum Law and International Law* (Nijhoff, 2006), pag. 45.

⁽¹⁴⁶⁾ K. Lenaerts e J.A. Gutierrez-Fons, op. cit., nota 130, pag. 19.

Ai fini di questa analisi, il principio del rinvio alla CGUE di una questione pregiudiziale è discusso separatamente *sezione 3.5* (pagg. 83-88).

3.3.1 Supremazia del diritto dell'UE

I casi di conflitto tra le disposizioni del diritto dell'UE e del diritto degli Stati membri devono essere risolti in base al principio della supremazia del diritto dell'UE, che stabilisce che quest'ultimo prevale su qualsiasi normativa nazionale incompatibile degli Stati membri. Questo principio deriva dalla natura distinta dell'ordinamento giuridico dell'UE «a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani»⁽¹⁴⁷⁾. In caso di conflitto di norme, il diritto dell'UE prevale quindi sulla legislazione preesistente e successiva degli Stati membri, che diventa automaticamente inapplicabile (anziché - invalida)⁽¹⁴⁸⁾. Quando una disposizione di diritto nazionale è incompatibile con il diritto dell'UE, gli organi giudiziari degli Stati membri dell'UE sono tenuti a disapplicare la disposizione di cui trattasi e applicare il diritto dell'UE in attesa che la legislazione nazionale sia modificata conformemente al diritto dell'UE⁽¹⁴⁹⁾. Il principio della supremazia del diritto dell'UE mira in tal modo a mantenere «il carattere reale degli impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del trattato, dagli Stati membri e [le basi stesse della comunità [ora Unione]]»⁽¹⁵⁰⁾.

3.3.2 Efficacia diretta e applicabilità diretta

Il diritto primario entrato in vigore è sempre applicabile direttamente, il che significa che deve essere applicato non solo dalle istituzioni dell'Unione, ma anche all'interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri⁽¹⁵¹⁾. L'articolo 288, TFUE sancisce la portata generale dei regolamenti dell'UE. Essi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, prevalgono inoltre sulla legislazione nazionale. Non richiedono ulteriori disposizioni di attuazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri anche se, ai fini dell'adempiimento degli obblighi che impongono, può essere necessaria la modifica o l'emanazione di una legislazione nazionale. Nella pratica, tuttavia, alcuni Stati membri recepiscono i regolamenti dell'UE nel diritto nazionale. L'articolo 288, TFUE, non significa che qualsiasi misura nazionale emanata con l'intento di dare effetto ad un regolamento sia invalida. Una misura nazionale costituisce violazione del diritto dell'UE solo se altera, ostacola o nasconde la natura del diritto dell'UE⁽¹⁵²⁾.

Per contro, le direttive dell'UE non sono direttamente applicabili negli Stati membri. Ogni direttiva contiene l'obbligo di recepimento nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro entro una data specificata nella direttiva stessa. Le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (articolo 288, TFUE).

⁽¹⁴⁷⁾ CGUE, sentenza del 15 luglio 1964, causa 6/64, *Flaminio Costa/ENEL*, EU:C:1964:66, pag. 593, basata sulla sentenza CGUE *Van Gend en Loos*, op. cit., nota 128, pag. 12.

⁽¹⁴⁸⁾ CGUE, sentenze del 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, EU:C:1970:114, punto 3; e 9 marzo 1978, causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal SPA*, EU:C:1978:49, punto 17. Va osservato che nella fattispecie è necessario distinguere tra le disposizioni obbligatorie e le disposizioni semplicemente permissive.

⁽¹⁴⁹⁾ CGUE, sentenza del 21 giugno 2007, cause riunite da C-231 a C-233/06, *Office national des pensions/Emilienne Jonkman*, EU:C:2007:373, punto 41.

⁽¹⁵⁰⁾ CGUE, sentenza *Simmenthal*, op. cit., nota 148, punto 18. Cfr. analogamente CGUE, sentenze *Internationale Handelsgesellschaft mbH*, op. cit., nota 148, punto 3, e *Costa* op. cit., nota 147, pag. 594.

⁽¹⁵¹⁾ A. Rosas e L. Armati, *EU Constitutional Law. An Introduction* (seconda revisione riveduta., Hart, 2012), pag. 76.

⁽¹⁵²⁾ CGUE, sentenza del 2 febbraio 1977, causa 50/76, *Amsterdam Bulb BV/Produktschap voor Siergewassen*, EU:C:1977:13.

È una questione diversa se un regolamento o una direttiva ha efficacia diretta, vale a dire, «se può essere invocato da una persona come unica fonte di un diritto altrimenti inesistente»⁽¹⁵³⁾. Il principio dell'efficacia diretta stabilisce che una disposizione specifica dei trattati, della legislazione derivata, di decisioni o accordi internazionali, se correttamente interpretata, conferisce diritti che le persone possono far valere dinanzi agli organi giudiziari degli Stati membri, garantendo un'applicazione uniforme del diritto dell'UE quando una disposizione specifica non è stata integrata o applicata a livello nazionale, o non lo è stata in maniera adeguata⁽¹⁵⁴⁾. Questo non significa che una particolare disposizione del diritto dell'UE non può essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali, qualora non sia destinata a conferire diritti a un singolo⁽¹⁵⁵⁾. L'efficacia diretta di una disposizione può essere invocata anche da un soggetto diverso da un singolo che faccia valere diritti a lui direttamente conferiti dalle norme europee⁽¹⁵⁶⁾. L'efficacia diretta di una disposizione di diritto dell'UE può, e in alcuni casi deve, essere fatta valere dall'autorità giudiziaria anche qualora non sia stata invocata dalle parti (si veda comunque la sezione 3.3.6, pagg. 71-72)⁽¹⁵⁷⁾.

In assenza della necessaria normativa di recepimento, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate, chiare e sufficientemente precise, i singoli sono legittimati a farle vedere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia quando quest'ultimo abbia ommesso di trasporre tempestivamente la direttiva nell'ordinamento nazionale, sia quando esso l'abbia recepita in modo non corretto⁽¹⁵⁸⁾.

Questi criteri sono applicabili nel caso di legislazione sia primaria, sia derivata. In quest'ultimo caso, la CGUE ha stabilito che, se è vero che solo i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e tutte le loro disposizioni che soddisfano i criteri di cui sopra producono, pertanto, effetti immediati⁽¹⁵⁹⁾, le disposizioni delle direttive possono produrre anche effetti diretti verticali, a condizione che siano soddisfatti i tre criteri di cui sopra e che la direttiva non sia stata recepita nel diritto nazionale in modo tempestivo o corretto⁽¹⁶⁰⁾. Ciò è di notevole rilevanza per il CEAS che, con l'eccezione di due regolamenti, è costituito da direttive. Il principio dell'efficacia diretta assicura inoltre l'applicazione uniforme del diritto dell'UE nel caso in cui uno Stato membro non abbia trasposto una direttiva nella legislazione nazionale entro il termine stabilito⁽¹⁶¹⁾ o non l'abbia trasposta in modo adeguato⁽¹⁶²⁾. Le disposizioni di una direttiva non possono, tuttavia, avere effetto diretto prima della scadenza del termine prestabilito per l'attuazione⁽¹⁶³⁾. Durante questo periodo, gli Stati membri hanno comunque l'obbligo di «astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa»⁽¹⁶⁴⁾.

⁽¹⁵³⁾ A. Rosas e L. Armata, op. cit., nota 151, pag. 76.

⁽¹⁵⁴⁾ N. Fennelly, «The National Judge as Judge of the European Union», in CGUE (ed.), *The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-Law* (Asser Press, 2013), pagg. 64-65.

⁽¹⁵⁵⁾ CGUE, sentenza del 30 aprile 1996, causa C-194/94, *CIA Security International SA/Signalson SA e Securitel SPRL*, EU:C:1996:172, punti 42-44.

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. CGUE, sentenza dell'11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, *A Verholen, THM van Wetten-van Uden e GH Heiderijk/Sociale Verzekeringssbank*, EU:C:1991:314.

⁽¹⁵⁷⁾ CGUE, sentenze del 24 ottobre 1996, causa C-72/95, *Aannemersbedrijf PK Kraaijeveld BV ea/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*, EU:C:1996:404, punti 57-60; del 7 marzo 1996, causa C-192/94, *El Corte Inglés SA/Cristina Blázquez Rivero*, EU:C:1996:88, punto 15. Per ulteriori informazioni su questo punto, cfr. P. Craig e G. De Burca, *EU Law: Text, Cases and Materials* (seconda edizione, OUP, 1998).

⁽¹⁵⁸⁾ CGUE, sentenza del 15 gennaio 2014, grande sezione, causa C-176/12, *Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e altri*, EU:C:2014:2, punto 31.

⁽¹⁵⁹⁾ CGUE, sentenza *Amsterdam Bulb BV*, op. cit., nota 152, punto 5. Si veda, tuttavia, CGUE sentenza dell'11 gennaio 2001, causa C-403/98, *Azienda Agricola Monte Arcosu Srl/Regione Autonoma della Sardegna [...]*, EU:C:2001:6, punti 26-28.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. CGUE, sentenze *Van Duyn/Home Office*, op. cit., nota 131, punto 12; del 5 aprile 1979, causa C-148/78, *Publico Ministero/Tullio Ratti*, EU:C:1979:10, punti 19; e del 13 aprile 1994, causa C-128/92, *HJ Banks & Company Limited/British Coal Corporation*, EU:C:1994:130, punto 15.

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. CGUE, sentenze del 14 luglio 1994, causa C-91/92, *Paola Faccini Dori/Recreb Srl*, EU:C:1994:292, punto 14; del 12 luglio 1990, causa C-188/89, *A Foster, GAHM Fulford-Brown, J Morgan, M Roby, EM Salloway e P Sullivan/British Gas plc*, EU:C:1990:313, punto 16.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. CGUE, sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, *MH Marshall/Southampton e Sud-Ovest Hampshire Area Health Authority (Teaching)*, EU:C:1986:84, punto 46.

⁽¹⁶³⁾ Cfr. CGUE, sentenza *Ratti*, op. cit., nota 160, punti 19-23.

⁽¹⁶⁴⁾ CGUE, sentenze del 22 novembre 2005, grande sezione, causa C-144/04, *Werner Mangold/Rüdiger Helm*, EU:C:2005:709, punto 67; e del 18 dicembre 1997, causa C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région Wallonne*, EU:C:1997:628, punto 45.

Le direttive producono unicamente un effetto diretto verticale, ovvero, i singoli possono far valere i loro diritti in relazione agli Stati membri (effetto diretto verticale), ma non in relazione ad altri singoli (effetto diretto orizzontale). In altre parole, anche se l'efficacia diretta di una direttiva può essere invocata al fine di garantire i diritti dei singoli, essa non può, in generale, essere fatta valere nei confronti dei singoli⁽¹⁶⁵⁾. Inoltre, in assenza di una normativa di recepimento, uno Stato membro non può far valere le direttive nei confronti di un singolo⁽¹⁶⁶⁾.

3.3.3 Efficacia indiretta

L'efficacia del diritto dell'UE è altresì garantita dall'obbligo per gli organi giudiziari degli Stati membri di interpretare il diritto nazionale conformemente alla normativa dell'UE pertinente⁽¹⁶⁷⁾. Questo è anche noto come il principio dell'efficacia indiretta. Tale obbligo deriva dal principio di cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, che stabilisce che «[g]li Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione»⁽¹⁶⁸⁾. Di fatto, prima di cercare di applicare l'effetto diretto, gli organi giudiziari cercheranno in primo luogo di interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto dell'UE (valendosi dell'effetto indiretto). Pertanto, l'organo giudiziario «deve interpretare il proprio diritto nazionale [per quanto possibile] alla luce della lettera e dello scopo della[e] direttiva[e] [dell'UE] onde conseguire il risultato contemplato» da tali direttive⁽¹⁶⁹⁾. Tale obbligo, tuttavia, «trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale»⁽¹⁷⁰⁾.

3.3.4 Responsabilità dello Stato

In caso di violazione del diritto dell'UE, l'efficacia di quest'ultimo è mantenuta dal principio della responsabilità dello Stato, vale a dire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli⁽¹⁷¹⁾. Gli organi giudiziari nazionali hanno il potere di - riconoscere un risarcimento dei danni nei confronti dello Stato membro, qualora abbia violato il diritto dell'UE cagionando danni ai singoli. La responsabilità dello Stato sorge indipendentemente dall'«[organo di quest'ultimo la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione]»⁽¹⁷²⁾, purché siano soddisfatte quattro condizioni cumulative:

- 1) «che il risultato prescritto [dallo strumento giuridico dell'UE] implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli»;

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr., ad esempio, CGUE, sentenza del 19 gennaio 2010, grande sezione, *Seda Küçükdeveci/Swedex GmbH & Co KG*, EU:C:2010:21, punto 46. Si noti, tuttavia, che ci possono essere eccezioni a questa regola generale: punti 47- 51.

⁽¹⁶⁶⁾ CGUE, sentenza *Ratti*, op. cit., nota 160, punto 22.

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 4 luglio 2006, grande sezione, causa C-212/04, *Konstantinos Adeneler e altri/Ellinikos Organismos Galaktos*, EU:C:2006:443, punto 109.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr., in particolare, CGUE, sentenza del 10 aprile 1984 causa 14/83, *Sabine von Colson e Elisabeth Kamann/Land Nordrhein-Westfalen*, EU:C:1984:153, punto 26.

⁽¹⁶⁹⁾ *Ibid.*, punto 26. Tale obbligo è stato ribadito nella successiva giurisprudenza, e più in particolare: CGUE, sentenze dell'8 ottobre 1987, causa 80/86, *Kolpinghuis Nijmegen BV*, EU:C:1987:431, punto 12; del 13 novembre 1990, causa C-106/89, *Marleasing SA/La Comercial Internacional de Alimentación SA*, EU:C:1990:395, punto 8; *Adeneler*, op. cit., nota 167, punto 108; del 16 giugno 2005, causa C-105/03, *Maria Pupino*, EU:C:2005:386, punto 43, e del 5 luglio 2007, causa C-321/05, *Hans Markus Kofoed/Skatteministeriet*, EU:C:2007:408, punto 45.

⁽¹⁷⁰⁾ Sentenza CGUE, *Adeneler*, op. cit., nota 167, punto 110.

⁽¹⁷¹⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Andrea Francovich e Danila Bonifaci e altri/Repubblica italiana*, EU:C:1991:428, punti da 33 a 35.

⁽¹⁷²⁾ CGUE, sentenza del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur SA/Bundesrepublik Deutschland e The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri*, EU:C:1996:79, punto 32, vale a dire, quando la violazione è imputabile al potere legislativo o giudiziario (cfr. CGUE, sentenza del 20 settembre 2003, causa C-224/01, *Gerhard Köbler/Republik Österreich*, EU:C:2003:513, punto 32).

- 2) «che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni [dello strumento giuridico dell'UE]»;
- 3) che la violazione sia sufficientemente grave; e
- 4) che esista «un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi»⁽¹⁷³⁾.

3.3.5 Autonomia procedurale

Gli Stati membri beneficiano del principio dell'autonomia procedurale in relazione alle azioni legali intraprese dai singoli per far valere i propri diritti derivanti dal diritto sostanziale dell'UE⁽¹⁷⁴⁾, a patto che le condizioni procedurali non siano «meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale» (principio di equivalenza) e non «[rendano] praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico [dell'Unione]» (principio di effettività)⁽¹⁷⁵⁾. Tale autonomia procedurale è stata recentemente limitata anche dal diritto a un – rimedio effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dell'UE. Nell'ambito del CEAS, il principio riveste tuttavia solo un'importanza secondaria, dal momento che la DPA e la DPA (rifusione) hanno armonizzato, in misura considerevole, le procedure nazionali per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale e i principi sopra esposti trovano piena applicazione solo quando i diritti sostanziali dell'UE devono essere applicati da norme procedurali nazionali non armonizzate⁽¹⁷⁶⁾.

3.3.6 Obbligo di applicare d'ufficio il diritto dell'UE

Come regola generale, il diritto dell'UE non impone agli organi giudiziari nazionali di sollevare d'ufficio una questione di diritto dell'UE quando l'esame di tale questione li obbligherebbe ad abbandonare il ruolo passivo loro assegnato, esorbitando dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti. Tuttavia, in base ai principi dell'effettività e dell'equivalenza, questo è soggetto alla condizione che, nel trattamento delle questioni di diritto dell'UE, le norme processuali nazionali applicabili non siano meno favorevoli di quelle che riguardano questioni analoghe di natura nazionale, e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dall'ordinamento giuridico dell'UE⁽¹⁷⁷⁾.

In alcuni settori del diritto dell'UE, gli organi giudiziari nazionali possono essere tenuti a conoscere d'ufficio di questioni di diritto dell'UE e a statuire sulle stesse⁽¹⁷⁸⁾. Si tratta di un obbligo che, finora, non è stato considerato con riferimento al CEAS. È da notare, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), i giudici di primo grado devono quantomeno

⁽¹⁷³⁾ Inizialmente stabilito in CGUE, sentenza *Francovich*, op. cit., nota 171, punto 40 e ulteriormente confermato dalla giurisprudenza successiva. Cfr. in particolare: CGUE, sentenze *Brasserie du Pêcheur SA*, op. cit., nota 172, punto 39, e *Köbler* op. cit., nota 172, punto 51.

⁽¹⁷⁴⁾ CGUE, sentenza del 16 dicembre 1976, nella causa 33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG/Landwirtschaftskammer für das Saarland*, EU:C:1976:188, punto 5. Cfr. anche CGUE, sentenze *von Colson*, op. cit., nota 168, punto 15, e del 14 dicembre 1995, causa C-312/93, *Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS/ Stato belga*, EU:C:1995:437, punto 12; del 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, *Jeroen van Schijndel e Johannes Nicolaas Cornelis van Veen/ Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten*, EU:C:1995:441, punto 17; e del 13 gennaio 2004, causa C-453/00, *Kühne & Heitz NV/Produktschap voor Pluimvee en Eieren*, EU:C:2004:17, punto 28.

⁽¹⁷⁵⁾ CGUE, sentenza *Rewe-Zentralfinanz*, op. cit., nota 174, punto 5. Cfr. anche CGUE, sentenze *Peterbroeck*, op. cit., nota 174, punto 12, e *van Schijndel* op. cit., nota 174, punto 17.

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. supra sezione 2.2.4, pagg. da 49 a 54.

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. CGUE, sentenze *van Schijndel* op. cit., nota 174; del 7 giugno 2007, cause riunite C-222/05, C-223/05, C-224/05 e C-225/05, *J van der Weerd e altri/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit*, EU:C:2007:318; e *Peterbroeck*, op. cit., nota 174, punto 14.

⁽¹⁷⁸⁾ Cfr. CGUE, sentenza *Simmenthal*, op. cit., nota 148.

assicurare «che un – rimedio effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE»⁽¹⁷⁹⁾. Rivestono rilevanza con riferimento alla questione in oggetto, anche l'articolo 27, paragrafo 1, regolamento Dublino III, l'articolo 26, paragrafo 1, direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) e l'articolo 4, paragrafi 1) e 3 direttiva qualifiche (rifusione).

3.3.7 Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE

I membri degli organi giudiziari nazionali sono tenuti ad esercitare le competenze loro attribuite dal diritto nazionale nella misura più ampia possibile, in modo da consentire all'organo giurisdizionale di garantire una protezione effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE⁽¹⁸⁰⁾. È stato altresì stabilito che la compatibilità degli atti delle istituzioni dell'UE con il trattato e i principi generali del diritto dell'UE è soggetta a controllo giurisdizionale⁽¹⁸¹⁾. In tal senso, gli organi giudiziari nazionali hanno il diritto di sottoporre alla CGUE una questione relativa alla validità di un atto dell'UE⁽¹⁸²⁾. Il rinvio alla CGUE ai sensi dell'articolo 267, TFUE, è discusso nella successiva [sezione 3.5](#), pagg. 83-88). Per garantire ai singoli il diritto di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, impone agli Stati membri di «[stabilire] i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione». Pertanto, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali secondo modalità che permettano alle persone di impugnare la validità di atti dell'UE dinanzi ai giudici nazionali.

3.4 Interazione tra l'interpretazione del diritto dell'UE e la convenzione europea dei diritti dell'uomo, il diritto internazionale e il diritto nazionale

Molti aspetti della protezione internazionale disciplinati dal diritto dell'UE sono oggetto anche della convenzione sui rifugiati, di altri trattati internazionali e della legislazione nazionale. Come tale, il settore della protezione internazionale è un complesso settore del diritto. Esso richiede ai membri degli organi giudiziari nazionali non solo di interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, sia con riferimento diretto alla legislazione dell'UE che alla legislazione nazionale di recepimento, ma anche di capire l'interrelazione del diritto dell'UE con il diritto internazionale, compresa la pertinente normativa internazionale e regionale in materia di diritti dell'uomo, il diritto costituzionale nazionale e le implicazioni per l'interpretazione delle disposizioni del CEAS.

Per quanto concerne il diritto internazionale, l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE prescrive non solo che il CEAS sia conforme alla convenzione sui rifugiati, ma anche agli «altri trattati pertinenti». Questa analisi esaminerà, pertanto, l'interazione tra l'interpretazione del diritto dell'UE e la

⁽¹⁷⁹⁾ Il testo completo dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) recita: «Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».


⁽¹⁸⁰⁾ N. Fennelly, op. cit., nota 154, pagg. 71-72.

⁽¹⁸¹⁾ CGUE, sentenza del 25 luglio 2002, nella causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio dell'Unione europea*, EU:C:2002:462.

⁽¹⁸²⁾ CGUE, ordinanza del 1° febbraio 2001, cause riunite C-300/99 P e C-388/99 P, *Area Cova SA e altri/Consiglio dell'Unione europea*, EU:C:2001:71.

CEDU (sezione 3.4.1, pagg. 73-78) e altri trattati di diritto internazionale in materia di protezione internazionale (sezione 3.4.2, pagg. 78-80).

Le disposizioni di legge nazionali (sezione 3.4.3, pagg. 80-82), comprese quelle risultanti da obblighi internazionali degli Stati membri (sezione 3.4.4, pagg. 82-83), possono altresì essere pertinenti quando prevedono norme più favorevoli in ordine alla determinazione dei diritti di protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione) e ai relativi procedimenti di esame ⁽¹⁸³⁾. La loro applicabilità dipenderà dal fatto che tali norme siano compatibili con le direttive. In questo contesto i membri degli organi giudiziari possono essere tenuti a considerare una questione preliminare da decidere se disposizioni più favorevoli possono essere applicate ai sensi del CEAS.



3.4.1 Il diritto dell'UE e la CEDU

La CEDU, che è un sistema totalmente distinto dal CEAS, è stata adottata sotto gli auspici del Consiglio d'Europa (CDE) nel 1950. Il CDE comprende attualmente 47 Stati membri. Il CDE e le sue istituzioni sono del tutto distinti dall'UE, anche se mantengono uno stretto rapporto. La ratifica della CEDU, per esempio, è un presupposto essenziale perché uno Stato diventi membro dell'UE ⁽¹⁸⁴⁾. Secondo una consolidata giurisprudenza della CGUE, i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte integrante dei principi generali del diritto dell'UE ⁽¹⁸⁵⁾.

⁽¹⁸³⁾ Cfr. articolo 3, direttiva qualifiche (rifusione) e articolo 5, DPA (rifusione). Cfr., inoltre, CGUE, sentenza *M'Bodj*, op. cit., nota 62.

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, EU Doc 93/3, punto 7, lettera A, comma iii); e Commission Opinion on Bulgaria's Application for Membership of the European Union [Parere della Commissione sulla domanda di adesione all'Unione europea della Bulgaria], 15 luglio 1997, EU Doc 97/11, pag. 15.

⁽¹⁸⁵⁾ CGUE, sentenze del 14 maggio 1974, causa 4/73, *J Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung/Commissione delle Comunità europee*, EU:C:1974:51; del 18 giugno 1991, causa C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (ERT AE) e Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou ERT/Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP), Sotirios Kouvelas, Nicolaos Avdellas e altri*, EU:C:1991:254, punto 41; e del 3 settembre 2008, grande sezione, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Yassin Abdullah Kadi e El Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee*, EU:C:2008:461, punto 283.

Inoltre, il trattato di Lisbona prevede⁽¹⁸⁶⁾ che anche l'UE diventi parte della CEDU, come lo sono tutti i suoi Stati membri attuali. Se e quando tale adesione avrà luogo⁽¹⁸⁷⁾, eventuali violazioni delle sue disposizioni da parte dell'UE nell'esercizio dei suoi poteri potranno allora essere fatte valere dinanzi alla Corte EDU. Analogamente, la CGUE sarebbe quindi competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per interpretare il significato della CEDU, dal momento che, a seguito dell'adesione, essa, in qualità di strumento internazionale di cui l'UE è parte, sarebbe incorporata nel diritto dell'UE e ne diventerebbe parte. La CGUE ha tuttavia ricordato che, fintantoché l'UE non avrà aderito alla CEDU, quest'ultima non costituisce un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'UE⁽¹⁸⁸⁾.

Fintantoché tale adesione non ha luogo, e poiché la Corte EDU non è un'istituzione dell'UE, resta fermo che la Corte EDU non è competente a decidere controversie sollevate nei confronti dell'UE e delle sue istituzioni, rispetto alle quali il ricorso in ultima istanza compete alla CGUE.

Il rapporto tra il diritto dell'UE e la CEDU differisce in una certa misura a seconda che venga considerato dal punto di vista della CGUE o da quello della Corte EDU.

La giurisprudenza consolidata della Corte EDU conferma che gli Stati membri restano responsabili ai sensi della CEDU, allorché danno attuazione al diritto dell'UE⁽¹⁸⁹⁾. Dal punto di vista della Corte EDU, gli Stati membri sono pienamente responsabili di garantire il rispetto e la tutela dei diritti ai sensi della CEDU, quando il diritto dell'UE lascia agli Stati membri la discrezionalità di decidere le modalità di attuazione di talune disposizioni del diritto dell'UE. Qualora, tuttavia, si verifichi un'interferenza con i diritti garantiti dalla convenzione, che non sia il risultato di un esercizio del potere discrezionale da parte degli Stati membri, ma consegua al rispetto dei loro obblighi di legge ai sensi del diritto dell'UE, vige una presunzione relativa di conformità con la CEDU, «finché è pacifico che l'organizzazione pertinente protegge i diritti fondamentali, in termini di garanzie sostanziali offerte e di meccanismi di controllo del loro rispetto, con modalità almeno equivalenti a quelle previste dalla convenzione»⁽¹⁹⁰⁾. Tale presunzione è confutabile se, in particolari casi e circostanze, si ritiene che la protezione dei diritti della convenzione sia manifestamente carente⁽¹⁹¹⁾.

La posizione della CGUE riguardo al rapporto tra il diritto dell'UE e la CEDU è diversa. Dal punto di vista dell'UE, in base all'articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. L'importanza, tra l'altro, della CEDU come modello per la Carta dell'UE è precisata nel preambolo di quest'ultima, che recita:

La presente Carta riafferma [...] i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla [CEDU], dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della [CGUE] e da quella della [Corte EDU]. [...]

⁽¹⁸⁶⁾ Articolo 6, paragrafo 2, TUE, come modificato. L'articolo 6, paragrafo 3, recita: «I diritti fondamentali, garantiti dalla [CEDU] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».

⁽¹⁸⁷⁾ La questione della compatibilità con la CEDU delle proposte condizioni di adesione è stata sottoposta alla CGUE per un parere. Il parere 2/13 emesso il 18 dicembre 2014 (op. cit., nota 48), conclude, per diversi motivi che l'adesione dell'Unione alla CEDU alle condizioni proposte sarebbe incompatibile con il diritto dell'UE. Uno dei motivi adottati riguarda la posizione intrinseca della CGUE quale arbitro unico del significato del diritto dell'UE.

⁽¹⁸⁸⁾ CGUE, sentenza *Åkerberg Fransson*, op. cit., nota 50, punto 44.

⁽¹⁸⁹⁾ Corte EDU, sentenza del 30 giugno 2005, grande sezione, *Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi/Irlanda*, ricorso n. 45036/98, punto 154; e decisione di ammissibilità del 20 gennaio 2009, *Coöperatieve Producenten Organisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA/Paesi bassi*, ricorso n. 13645/05.

⁽¹⁹⁰⁾ CGUE, sentenza *Bosphorus*, op. cit., nota 189, punto 155.

⁽¹⁹¹⁾ *Ibid.*, punto 156.

L'articolo 52, paragrafo 3, della Carta afferma che «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», ma questo «non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa». Pertanto, i diritti della Carta corrispondenti a diritti sanciti dalla CEDU devono essere interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Questo può avere un impatto anche sull'interpretazione da parte della CGUE della legislazione derivata del CEAS, per la quale le disposizioni della Carta hanno rilevanza, come illustrato dalla sua giurisprudenza ⁽¹⁹²⁾.

In alcuni casi la CGUE assume la responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e non trasferisce al giudice nazionale del rinvio la responsabilità per la protezione dei diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE ⁽¹⁹³⁾. In altri casi, la CGUE trasferisce la responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell'uomo al giudice del rinvio ⁽¹⁹⁴⁾. Dai casi più recenti, appare più chiaro che la responsabilità principale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali derivanti dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale dei diritti umani appartiene agli organi giudiziari nazionali. Ad esempio, nella causa *Arslan*, la CGUE ha dichiarato che spettava agli Stati membri stabilire, nel pieno rispetto dei loro obblighi derivanti tanto dal diritto internazionale, quanto dal diritto dell'Unione europea, le ragioni per le quali può essere disposto o mantenuto il trattenimento di un richiedente asilo ⁽¹⁹⁵⁾. Si può ragionevolmente prevedere che, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce al diritto sostanziale in materia di diritti dell'uomo, sarà meno probabile che, nella sua pronuncia pregiudiziale, la CGUE lasci al giudice del rinvio la responsabilità per l'interpretazione della legge nel rispetto dei diritti umani e per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ⁽¹⁹⁶⁾. Nel caso dei diritti fondamentali previsti dall'UE relativi a questioni procedurali, tale responsabilità potrebbe essere trasferita più spesso dalla CGUE al giudice del rinvio, in ragione della maggiore autonomia degli Stati membri, ma non sarà sempre il caso ⁽¹⁹⁷⁾.

La CGUE ha affermato che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale conformemente al diritto dell'UE, ma anche a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'UE o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione ⁽¹⁹⁸⁾. La Corte ha inoltre affermato che, dall'esame dei testi che fanno parte del CEAS, risulta che quest'ultimo è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella convenzione sui rifugiati e nel relativo protocollo, nonché nella CEDU ⁽¹⁹⁹⁾.

Laddove le controversie dinanzi alla CGUE concernenti l'ammissibilità alla protezione sussidiaria sollevano questioni rispetto alle quali esiste una giurisprudenza pertinente della Corte EDU relativa all'articolo 3, CEDU, è ragionevole presumere che la CGUE prenda in considerazione

⁽¹⁹²⁾ Cfr. supra sezione 2.1.3, pagg. 29-34, riguardante la Carta dell'UE.

⁽¹⁹³⁾ Cfr., per esempio: CGUE, sentenze dell'11 luglio 2002, causa C-60/00, *Mary Carpenter/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2002:434; del 22 ottobre 2002, causa C-94/00, *Roquette Frères SA/Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes*, EU:C:2002:603; e del 12 giugno 2003, causa C-112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge/Repubblica d'Austria*, EU:C:2003:333.

⁽¹⁹⁴⁾ Cfr., per esempio: CGUE, sentenze del 7 gennaio 2004, causa C-117/01, *KB e National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health*, EU:C:2004:7; del 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, *Rechnungshof e altri/Österreichischer Rundfunk e altri*, EU:C:2003:294 del 6 novembre 2003, causa C-101/01, *Bodil Lindqvist*, EU:C:2003:596.

⁽¹⁹⁵⁾ CGUE, sentenza *Arslan*, op. cit., nota 113, punto 56. Cfr., inoltre, CGUE, sentenze del 15 novembre 2011, grande sezione, causa C-256/11, *Murat Dereci e altri/Bundesministerium für Inneres*, EU:C:2011:734, punto 72; e del 17 gennaio 2013, causa C-23/12, *Mohamad Zakaria*, EU:C:2013:24, punto 40.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr., per esempio: CGUE, sentenze *Y e Z*, op. cit., nota 60 e *X, Y, e Z*, op. cit., nota 142, e *A, B e C* op. cit., nota 57.

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr., per esempio: CGUE, sentenza *Abdida*, op. cit., nota 62, primo comma del dispositivo della sentenza, in cui la CGUE non ha lasciato al giudice nazionale l'interpretazione dell'effetto (non) sospensivo di un ricorso.

⁽¹⁹⁸⁾ CGUE, sentenza *NS, ME e altri*, op. cit., nota 47, punto 77.

⁽¹⁹⁹⁾ *Ibid*, punto 78.

la giurisprudenza della Corte EDU nell'interpretazione della direttiva qualifiche (rifusione) o distingue la controversia dai casi di *non-refoulement* di cui all'articolo 3, CEDU ⁽²⁰⁰⁾.

La rilevanza interpretativa della CEDU è esplicitata anche nella direttiva qualifiche (rifusione). Il suo articolo 9, paragrafo 1, lettera a), per esempio, integra un riferimento diretto all'articolo 15, paragrafo 2, CEDU, in relazione a diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa. Siffatti riferimenti diretti costituiscono, tuttavia, l'eccezione e la rilevanza di tali principi scaturisce più probabilmente dalla loro rilevanza per l'interpretazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, quale fonte di ispirazione per i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'UE.

Anche se non costituiscono di per sé fonte di ispirazione del CEAS, le disposizioni di altri trattati del CDE sono rilevanti nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto derivato del CEAS ⁽²⁰¹⁾. Essi includono (in ordine cronologico):

- protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione, 1963;
- protocollo n° 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, 1983;
- protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 1984;
- convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987; e,
- protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, 2002.

In questa sezione sono finora state trattate le situazioni in cui il giudice nazionale si occupa dell'applicazione del diritto dell'UE e il modo in cui la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU possono avere rilevanza per la sua interpretazione. Anche dopo avere applicato il diritto dell'UE, in funzione della competenza giurisdizionale conferita loro dal diritto nazionale, i membri degli organi giurisdizionali nazionali restano tuttavia ancora vincolati dai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compresa la CEDU, che continua ad essere applicata parallelamente. Ciò ha particolare rilevanza con riferimento all'obbligo di *non-refoulement* derivante dall'articolo 3, CEDU, che è sancito dagli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE. Il principio di *non-refoulement*, derivante dalla Carta e dalla CEDU, si riflette in gran parte nel diritto derivato del CEAS ⁽²⁰²⁾. Tuttavia, la portata della protezione conferita dall'articolo 3, CEDU, e dagli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta, è più ampia della portata degli strumenti del CEAS e, pertanto, all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri devono essere poste in essere altre misure giuridiche, al fine di garantire pienamente il principio.

Questo può essere illustrato, per esempio, qualora l'allontanamento previsto di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III sia contestato sulla base del fatto che esso risulterebbe in una violazione degli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta e dell'articolo 3, CEDU, a cui non si può derogare. Sebbene il regolamento Dublino III, paragrafo 2, contenga ora all'articolo 3 disposizioni concernenti l'impossibilità di

⁽²⁰⁰⁾ Cfr., ad esempio CGUE, sentenza *Elgafaji*, op. cit., nota 138, punto 28 e *M'Bodj*, op. cit., nota 62, punto 40.

⁽²⁰¹⁾ Va notato, tuttavia, che non tutti gli Stati membri sono parti in tutti i protocolli della CEDU. La Grecia e il Regno Unito non sono parti nel protocollo n. 4 (espulsioni collettive di stranieri); Germania, Paesi Bassi e Regno Unito non sono parti nel protocollo n. 7 (garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri); e la maggior parte degli Stati membri dell'UE non è parte nel protocollo n. 12 (non discriminazione).

⁽²⁰²⁾ Cfr. articolo 3, paragrafo 2, regolamento Dublino III (accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale); articolo 9, DPA (rifusione) (diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda) e articolo 21, direttiva qualifiche (rifusione) (protezione dal respingimento).

trasferimento verso lo Stato competente «in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta»⁽²⁰³⁾, esso non impedisce esplicitamente il trasferimento, qualora il rischio di tale trattamento sussista a causa di altre circostanze. Pertanto, i membri degli organi giudiziari possono essere chiamati a considerare la rilevanza degli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE, nonché della giurisprudenza della Corte EDU, che vieta più in generale l'allontanamento in caso di rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3, CEDU, e non solo in caso di carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, regolamento Dublino III⁽²⁰⁴⁾.

Differenze nell'ambito di applicazione possono sorgere in relazione a domande fondate sulla violenza generalizzata nel paese di origine del richiedente. Secondo la CGUE, l'articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche, che definisce danno grave la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante del richiedente nel paese di origine, corrisponde, in sostanza, all'articolo 3, CEDU. Tuttavia, la CGUE ha ritenuto che il contenuto dell'articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche, che definisce il danno grave una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, differisce da quello dell'articolo 3, CEDU, e pertanto l'interpretazione dell'articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche, deve essere effettuata in modo indipendente, pur nel rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU⁽²⁰⁵⁾. Nella sua sentenza *Sufi e Elmi*, la Corte EDU ha comunque dichiarato di non essere persuasa del fatto che l'articolo 3, CEDU «non offre una protezione paragonabile a quella garantita dall' [articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche]»⁽²⁰⁶⁾.

I casi che illustrano l'applicazione complementare degli strumenti del CEAS e della CEDU si verificano principalmente in situazioni di diniego della protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione), in circostanze dove il *refoulement* resta vietato ai sensi dell'articolo 3, CEDU. Si possono citare tre esempi evidenti.

In primo luogo, l'applicazione complementare del CEAS e della CEDU può concretizzarsi perché la CEDU ha un ambito di applicazione soggettivo più ampio. Il CEAS si applica solo ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, mentre la CEDU non è soggetta a tale limitazione. Di conseguenza, si può dire che i cittadini degli Stati membri dell'UE possono essere protetti dal principio del *non-refoulement* ai sensi dell'articolo 3, CEDU.

In secondo luogo, il campo di applicazione materiale dell'articolo 3, CEDU, e degli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE differisce da quello della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione). Nel considerare tale fattore, è importante tenere a mente che l'articolo 3, CEDU, e gli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE assicurano la protezione contro il *refoulement*, mentre l'ammissione alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), direttiva qualifiche (rifusione), comporta il riconoscimento di uno **status** di protezione sussidiaria, che prevede una serie più ampia di diritti (compresa la protezione dal *refoulement*)⁽²⁰⁷⁾. La definizione di danno grave di

⁽²⁰³⁾ L'articolo 3, paragrafo 2, è stato inserito nel regolamento Dublino III in risposta a precedenti decisioni della CGUE e della Corte EDU. Cfr. CGUE, sentenza *NS, ME e altri*, op. cit., nota 47; Corte EDU, decisione di ammissibilità del 7 marzo 2000, *Ti/Regno Unito*, ricorso n. 43844/98, pag. 15; Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, grande sezione, *MSS/Belgio e Grecia*, ricorso n. 30696/09, punto 359.

⁽²⁰⁴⁾ Cfr. Corte EDU, sentenza del 4 novembre 2014, grande sezione, *Tarakhel/Svizzera*, ricorso n. 29217/12, punto 104.

⁽²⁰⁵⁾ CGUE, sentenza *Elgafaji*, op. cit., nota 138, punto 28.

⁽²⁰⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi e Elmi/Regno Unito*, ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07, punto 226.

⁽²⁰⁷⁾ Cfr. capo VII, direttiva qualifiche (rifusione).

cui all'articolo 15, lettera b), direttiva qualifiche (rifusione) si differenzia dai concetti contenuti nell'articolo 3, CEDU e nell'articolo 4 della Carta dell'UE, e si applica a tale danno solo nel paese di origine del richiedente. L'articolo 3, CEDU, e l'articolo 4, della Carta dell'UE non contengono tale limitazione⁽²⁰⁸⁾. Di conseguenza, i richiedenti affetti da una grave malattia e a rischio di morte prematura e di trattamento inumano o degradante in caso di ritorno nel paese d'origine a causa dell'assenza di terapie mediche adeguate in tale paese, o perché i mezzi per curare tale malattia sono inferiori a quelli disponibili nello Stato membro, sono esclusi dall'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, a meno che la privazione dell'assistenza sanitaria sia inflitta al richiedente intenzionalmente⁽²⁰⁹⁾. Tuttavia, il richiedente può comunque essere protetto contro l'allontanamento, in casi del tutto eccezionali, in cui le considerazioni umanitarie che depongono contro il predetto allontanamento siano assolutamente inoppugnabili ai sensi dell'articolo 3, CEDU. Il fatto che, in casi del tutto eccezionali, un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia non possa, in virtù dell'articolo 3, CEDU, essere allontanato verso un paese in cui non esistono terapie adeguate non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva qualifiche⁽²¹⁰⁾.

In terzo luogo, l'applicazione complementare dell'articolo 3, CEDU, deriva dalla sua natura assoluta, con la conseguenza che qualsiasi limitazione o deroga all'obbligo di *non-refoulement* è esclusa. Se la protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione) è soggetta a clausole di esclusione (articoli 12 e 17), gli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE nonché l'articolo 3, CEDU, possono vietare l'allontanamento delle persone a prescindere dalla loro condotta criminale o dalla pericolosità che rappresentano per il paese ospitante⁽²¹¹⁾.

3.4.2 Il diritto dell'UE e il diritto internazionale

Come già osservato, gli «altri trattati pertinenti» cui si riferisce l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, non sono definiti; tuttavia, dal considerando 34 della direttiva qualifiche (rifusione) si può desumere che includono sia la CEDU, sia altri trattati internazionali sui diritti umani. Tale considerando fa riferimento alla necessità di introdurre criteri comuni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e stabilisce quindi che «[t]ali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri».

Il diritto internazionale dei diritti umani è una branca relativamente recente del diritto internazionale, che non ha trovato applicazione concreta fino all'indomani della seconda guerra mondiale. Da allora, è stato, ed è tuttora, oggetto di continua evoluzione, sia attraverso misure previste dai nuovi trattati internazionali e provvedimenti legislativi regionali, sia attraverso l'interpretazione giurisprudenziale. I principali strumenti internazionali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani sono (in ordine cronologico):

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948;

⁽²⁰⁸⁾ Si veda CGUE, sentenza *M'Bodj*, op. cit., nota 62 e cfr. Corte EDU, sentenze del 2 maggio 1997 *D/Regno Unito*, ricorso n. 30240/96 e del 27 maggio 2008, grande sezione, *N/Regno Unito*, ricorso n. 26565/05.

⁽²⁰⁹⁾ CGUE, sentenza *M'Bodj*, op. cit., nota 62, punti 39 e 41.

⁽²¹⁰⁾ *Ibid.*, punto 40.

⁽²¹¹⁾ Cfr. Corte EDU, sentenze del 15 novembre 1996, grande sezione, *Chahal/Regno Unito*, ricorso n. 22414/93, punti da 79 a 80; del 17 dicembre 1996 *Ahmed/Austria*, ricorso n. 25964/94, punto 41; del 28 febbraio 2008, grande sezione, *Saadi/Italia*, ricorso n. 37201/06, punto 127; e del 10 aprile 2012, *Babar Ahmad e altri/Regno Unito*, ricorsi nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09.

- International Covenant on Civil and Political Rights [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](ICCPR), 1966 ⁽²¹²⁾;
- First and second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights [Primo e secondo protocollo opzionale relativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici], 1966 e 1989;
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali], 1966;
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale], 1966;
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna], 1979;
- Convention against Torture [Convenzione contro la tortura], 1984 ⁽²¹³⁾;
- Convention on the Rights of the Child [Convenzione sui diritti del fanciullo], 1989 ⁽²¹⁴⁾;
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities [Convenzione sui diritti delle persone con disabilità], 2006 e
- International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance [Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate], 2006.

Nessuno degli strumenti di cui sopra riconosce il diritto di asilo nelle proprie disposizioni ⁽²¹⁵⁾. L'articolo 3 della convenzione contro la tortura, tuttavia, sancisce il principio di *non-refoulement*. Tale principio, anche se non formulato esplicitamente, è stato ritenuto implicito nel divieto di tortura di cui all'articolo 7, ICCPR, dalla Commissione per i diritti umani ⁽²¹⁶⁾.

Anche altri strumenti di diritto internazionale sono rilevanti per l'interpretazione degli strumenti del CEAS. Tra questi vi sono i trattati ai quali fanno riferimento, esplicitamente o implicitamente, gli articoli 12 e 17, direttiva qualifiche (rifusione) che disciplinano l'esclusione dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria, come ad esempio:

- Charter of the United Nations [Carta delle Nazioni Unite], 1945;
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide [Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio], 1948;
- quattro convenzioni di Ginevra, 1949, e i relativi protocolli addizionali I e II, 1977;
- International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid [Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell'apartheid], 1973; e
- Rome Statute of the International Criminal Court [Statuto di Roma della Corte penale internazionale], 1998.

Va rilevato che altri strumenti, come ad esempio gli statuti dei tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia (1993) e il Ruanda (1994), sono rilevanti per l'interpretazione delle clausole

⁽²¹²⁾ Esplicitamente citato in Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione 12 settembre 2001, COM (2001) 510 final, pag. 5.

⁽²¹³⁾ Esplicitamente citato in *ibid.*, pag. 5.

⁽²¹⁴⁾ Specialmente il principio dell'interesse superiore del minore, cui viene fatto espresso riferimento nel considerando 18, direttiva qualifiche (rifusione).

⁽²¹⁵⁾ Anche se la Convenzione sui diritti dell'infanzia non riconosce il diritto di asilo, l'articolo 22, paragrafo 1, stabilisce quanto segue: «Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.»

⁽²¹⁶⁾ Cfr., per esempio: Commissione per i diritti umani, *General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, 10 marzo 1992, punto 9; Commissione per i diritti umani, pareri del 30 luglio 1993, *Joseph Kindler/Canada*, comunicazione n. 470/1991, punto 13.1; e Commissione per i diritti umani, *General Comment No 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, 26 maggio 2004, para. 12.

di esclusione. Hanno rilievo anche le risoluzioni del Consiglio e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e le risoluzioni per la lotta al terrorismo ⁽²¹⁷⁾.

Come la CEDU e la convenzione sullo stato sui rifugiati, questi trattati internazionali devono essere considerati come aventi un duplice effetto: in primo luogo con riferimento alla loro rilevanza rispetto al diritto primario e derivato dell'UE e, in secondo luogo, con riferimento al loro grado di rilevanza rispetto all'applicazione del diritto nazionale degli Stati membri.

L'effetto dei riferimenti generali a questi trattati nel diritto primario dell'UE è già stato rilevato nella precedente [sezione 2.1.1](#) (pag. 25-28). I principi che sanciscono devono essere rispettati nell'interpretazione dei principi generali del diritto dell'UE. Non è, tuttavia, competenza della CGUE interpretare le loro disposizioni, salvo nella misura in cui siano effettivamente state integrate nel diritto dell'UE quando sarà applicata la dottrina del rinvio ⁽²¹⁸⁾. Quindi, la CGUE si è dichiarata competente a interpretare l'articolo 1, sezione D, della convenzione sui rifugiati (relativa allo status dei palestinesi che beneficiano dell'assistenza dell'UNRWA) e dei relativi strumenti internazionali, in quanto l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva qualifiche [ora articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva qualifiche (rifusione)] prevede l'esclusione di un richiedente qualora rientri «nel campo d'applicazione dell'articolo 1D della convenzione [sui rifugiati]» ⁽²¹⁹⁾.

Anche se né il Comitato contro la tortura, né la Commissione per i diritti umani sono organi giudiziari e le loro decisioni non sono legalmente vincolanti per gli Stati parti, tali decisioni possono, tuttavia, essere citate dagli avvocati come possibile ulteriore fonte di interpretazione dinanzi ai giudici nazionali ⁽²²⁰⁾.

Malgrado l'importanza dei trattati internazionali per l'interpretazione della legislazione del CEAS, la loro rilevanza ha i suoi limiti. Questo è stato dimostrato chiaramente dalla CGUE nella sentenza *Diakité*, che considera la rilevanza del diritto internazionale umanitario (vale a dire le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli addizionali del 1977) per l'interpretazione dell'articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche. Anche se la terminologia utilizzata in tale articolo ricalca quella del diritto umanitario internazionale, e più specificamente l'espressione «conflitto armato interno», l'interpretazione della norma sulla base di questa branca del diritto internazionale non è stata accolta dalla CGUE, in quanto non conforme con il sistema generale e gli obiettivi della protezione sussidiaria ⁽²²¹⁾. Alla nozione di «conflitto armato interno» doveva dunque essere attribuito un significato distinto ⁽²²²⁾.

3.4.3 Il diritto dell'UE e il diritto nazionale degli Stati membri dell'UE

L'effetto delle disposizioni più favorevoli ai sensi del diritto nazionale è stato brevemente menzionato al termine dell'introduzione alla [sezione 3.4](#) (pag. 72). La questione non è, tuttavia, limitata alla situazione prevista dall'articolo 3, direttiva qualifiche (rifusione), e dall'articolo 5, DPA (rifusione). Essa può, ed è spesso questo il caso, porsi in termini generali, riguardanti

⁽²¹⁷⁾ Cfr. considerando 31, direttiva qualifiche (rifusione). Cfr., in particolare, S/RES/1373, 28 settembre 2001; e S/RES/1377, 12 novembre 2001.

⁽²¹⁸⁾ CGUE, sentenza *Qurbani*, op. cit., nota 41.

⁽²¹⁹⁾ CGUE, sentenze *Bolbol*, op. cit., nota 3, e *El Kott e altri* op. cit., nota 121.

⁽²²⁰⁾ Al riguardo, cfr. l'analisi dell'ex presidente del Comitato contro la tortura: F.M. Mariño Menéndez, «Recent Jurisprudence of the United Nations Committee against Torture and the International Protection of Refugees», RSQ (2015), da 61 a 78.

⁽²²¹⁾ CGUE, sentenza *Diakité*, op. cit., nota 134, punti 20-26.

⁽²²²⁾ *Ibid.*, punti 27-35.

l'interazione tra il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto dell'UE applicabile, con particolare riferimento alla Carta dell'UE.

Dal punto di vista del diritto dell'UE, il rapporto tra quest'ultimo e il diritto costituzionale con riferimento alle norme che disciplinano l'equo processo è disciplinato in parte dai principi dell'EU di supremazia e di efficacia diretta, e in parte dalla giurisprudenza della CGUE. Tali principi assoggettano l'applicabilità delle disposizioni di diritto nazionale al principio fondamentale della supremazia del diritto dell'UE nell'applicare disposizioni di diritto dell'UE. Questo principio prevale sul diritto nazionale (ivi compreso il diritto costituzionale) quando atti sindacabili in sede giudiziaria ai sensi del diritto dell'UE sono emanati dagli Stati membri (vedi sopra [sezione 3.3](#), pagg. 67-72).

La questione della supremazia del diritto dell'UE sul diritto costituzionale nazionale è stata considerata in due casi concernenti l'esecuzione di mandati d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/548/GAI. La decisione quadro, in quanto legislazione derivata dell'UE, è simile al regolamento Dublino III nella misura in cui entrambi i sistemi sono basati sul concetto di «fiducia reciproca» tra gli Stati membri⁽²²³⁾. La questione controversa nella sentenza *Melloni*⁽²²⁴⁾ è un esempio in cui l'azione degli Stati membri è determinata interamente dalla legislazione dell'UE. Nella causa *Melloni*, la CGUE è stata chiamata a valutare se l'articolo 53 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta stessa, consentisse agli Stati membri di subordinare la consegna di una persona condannata *in absentia* alla condizione che la sentenza di condanna potesse essere oggetto di revisione nello Stato membro richiedente. Lo scopo era quello di evitare una lesione del diritto ad un equo processo e dei diritti della difesa garantiti dalla costituzione dello Stato membro. La CGUE ha osservato che lo Stato membro stava cercando di stabilire se l'articolo 53 della Carta autorizzasse in maniera generale uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione, quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta. Una simile interpretazione non poteva essere accolta, perché sarebbe stata lesiva del principio del primato del diritto dell'UE e la CGUE ha aggiunto che:

[s]econdo una giurisprudenza consolidata, infatti, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, che è una caratteristica essenziale dell'ordinamento giuridico dell'Unione [...] il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, non può sminuire l'efficacia del diritto dell'Unione nel territorio di tale Stato [...] (225).

Nella causa *Jeremy F*⁽²²⁶⁾, la questione era se il richiedente avesse il diritto di ricorrere contro la decisione del tribunale di primo grado di allontanarlo in esecuzione del mandato d'arresto europeo nei suoi confronti. La decisione quadro taceva su tali questioni. La CGUE ha constatato che, a prescindere dalle garanzie espressamente previste dalla decisione quadro, il fatto che in quest'ultima non sia disciplinato un eventuale diritto al ricorso sospensivo contro le decisioni su un mandato d'arresto europeo non preclude agli Stati membri di prevedere un simile diritto⁽²²⁷⁾. La CGUE ha concluso che la decisione quadro lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento degli obiettivi con essa perseguiti, in particolare per quanto attiene alla possibilità di prevedere un ricorso sospensivo

⁽²²³⁾ CGUE, sentenza del 26 febbraio 2013, grande sezione, causa C-399/11, *Stefano Melloni/Ministerio Fiscal*, EU:C:2013:107, punto 63.

⁽²²⁴⁾ *Ibid.*, punti 55-64.

⁽²²⁵⁾ *Ibid.*, punto 59.

⁽²²⁶⁾ CGUE, sentenza del 20 maggio 2013, causa C-168/13 PPU, *Jeremy F/Premier ministre*, EU:C:2013:358.

⁽²²⁷⁾ *Ibid.*, punto 51.

contro le decisioni sul mandato d'arresto europeo⁽²²⁸⁾. Poiché gli elementi procedurali relativi all'allontanamento prevedevano un procedimento giudiziario, era opportuno applicare le disposizioni del diritto nazionale secondo le sue norme costituzionali, compreso il rispetto del diritto ad un equo processo, a condizione che non fosse pregiudicata l'applicazione della decisione quadro⁽²²⁹⁾. In generale, questo tipo di situazione può essere frequente nel diritto processuale, dove gli Stati membri hanno autonomia procedurale⁽²³⁰⁾, ma può essere applicabile anche nell'ambito del diritto materiale sui diritti fondamentali⁽²³¹⁾.

Presenta interesse al riguardo la posizione di alcune corti costituzionali o corti supreme nazionali. Ad esempio, dopo la sentenza *Frontini* del 1973, la Corte costituzionale italiana ha seguito una dottrina secondo cui il diritto dell'UE può derogare a norme comuni del diritto costituzionale, ma non ad alcuni principi fondamentali o diritti inalienabili delle persone⁽²³²⁾. Nelle sentenze *Solange I* e *Solange II* del 1974 e del 1986 la Corte costituzionale tedesca, facendo espresso riferimento alla dottrina della sua omologa italiana, ha elaborato quello che viene definito il principio *Solange*. Tale sentenza, alla quale si conformano diverse corti costituzionali o supreme negli Stati membri dell'UE, ammette la prevalenza del diritto dell'UE anche sul diritto costituzionale nazionale a condizione che l'Unione europea in generale, e la giurisprudenza della CGUE in particolare, garantiscano una protezione efficace dei diritti fondamentali che sia paragonabile, nel suo contenuto essenziale, a quella prevista dall'ordine costituzionale nazionale della Germania⁽²³³⁾. Detto principio *Solange* è ripreso anche nella giurisprudenza costituzionale di altri Stati membri, ad esempio, Polonia⁽²³⁴⁾ e Lituania⁽²³⁵⁾.

Qualora, tuttavia, le disposizioni di diritto nazionale non siano incompatibili con le disposizioni del diritto dell'Unione, il modo più adeguato per procedere sarà per il giudice nazionale di applicarle in - relazione all'applicazione del diritto dell'UE in questione.

Quando il giudice nazionale non applica il diritto dell'UE, applica allora la legge nazionale pertinente dello Stato membro. A tal fine, deve garantire che l'applicazione del diritto nazionale dello Stato membro risulti chiaramente, affinché, ad esempio, la concessione della protezione per ragioni umanitarie a titolo discrezionale, ai sensi del diritto nazionale, non sia confusa con la concessione della protezione ai sensi del diritto dell'UE⁽²³⁶⁾.

3.4.4 Il rapporto tra la CEDU e il diritto nazionale: il principio di sussidiarietà

Come dichiara la CGUE nella causa *Åkerberg Fransson*, la CEDU non è ancora «formalmente integrat[a] nell'ordinamento giuridico dell'Unione»⁽²³⁷⁾; questo significa che la CEDU non può essere considerata come parte del CEAS. Tuttavia, per i giudici degli Stati membri che si

⁽²²⁸⁾ *Ibid.*, punto 52.

⁽²²⁹⁾ *Ibid.*, punto 53.

⁽²³⁰⁾ L'articolo 19 precisa che gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

⁽²³¹⁾ Cfr., per esempio, la posizione della CGUE nella causa *B e D* (op. cit., nota 62, punti 113-121) rispetto alla posizione della CGUE nella causa *M'Bodj* (op. cit., nota 62, punti 43-44).

⁽²³²⁾ B. de Witte, «Constitutional Aspects of European Union Membership in the Original Six Member States: Model Solutions for the Applicant Countries?», in A.E. Kellermann, W. de Zwaan e J. Czuczai (a cura di), *EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level* (TMC Asser Press, 2001), pagg. da 74 a 75. Si veda anche la decisione del 1989 della Corte costituzionale della Repubblica italiana nella causa *Fragd* (*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1991, n. 232).

⁽²³³⁾ Corte costituzionale federale (Germania), sentenza del 22 ottobre 1986 339 2 BvR 197/83 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).

⁽²³⁴⁾ Corte Costituzionale (Polonia), sentenza dell'11 maggio 2005 K 18/04.

⁽²³⁵⁾ Corte Costituzionale (Lituania), sentenza del 14 marzo 2006, nella causa n. 17/02.24/02-06703-22/04.

⁽²³⁶⁾ CGUE, sentenze *M'Bodj*, op. cit., nota 62, e *B e D* op. cit., nota 62.

⁽²³⁷⁾ CGUE, sentenza *Åkerberg Fransson*, op. cit., nota 50, punto 44.

occupano di casi di asilo non rileva solo il rapporto tra diritto dell'UE e la CEDU, ma anche il rapporto tra la CEDU e il diritto nazionale. Numerosi esempi di sentenze della Corte EDU emesse nei confronti degli Stati membri dell'UE in casi, riguardanti richiedenti asilo, in cui la Corte EDU ha constatato la violazione di taluni diritti della CEDU, dimostrano l'importanza del rapporto tra la CEDU e il diritto nazionale nell'ambito del CEAS. Detta importanza è tale non solo nei casi in cui la Corte EDU ha constatato la violazione della CEDU sulla base di argomentazioni che, tra l'altro, hanno considerato la situazione giuridica ai sensi della normativa dell'UE⁽²³⁸⁾, ma anche nei casi concernenti la tutela giurisdizionale effettiva dei richiedenti asilo, quando il diritto dell'UE non è stato affatto preso in considerazione dalla Corte EDU, anche se avrebbe potuto esserlo⁽²³⁹⁾.

In generale, per quanto concerne il rapporto tra la CEDU e il diritto nazionale, il principio fondamentale è il principio di sussidiarietà, che fa parte dell'articolo 1 della CEDU. Significa che:

il meccanismo di protezione istituito dalla Convenzione riveste carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti dell'uomo [...]. La Convenzione lascia in primo luogo a ciascuno Stato contraente il compito di garantire il godimento dei diritti e delle libertà che sancisce. Le istituzioni da essa create vi contribuiscono da parte loro, ma entrano in gioco solo in via contenziosa e dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne (articolo 26)⁽²⁴⁰⁾.

Pertanto, la funzione della CEDU e della Corte EDU rimane quella di fornire norme minime europee. Tuttavia, in materia di asilo, come espresso dal giudice Villiger nel suo parere concordante nella sentenza *MSS*, sarebbe normalmente inadeguato applicare il principio di sussidiarietà in un caso come quello di cui alla causa *MSS*, in cui la questione concerne un diritto assoluto come l'articolo 3. Egli aggiunge inoltre che:

Il principio di sussidiarietà è già stato soddisfatto nella fattispecie, esaminando la domanda esplicitamente o implicitamente, alla luce di diverse condizioni di ammissibilità e, in particolare, di quella dell'esaurimento dei ricorsi interni (che costituisce di per sé un'applicazione del principio di sussidiarietà per eccellenza). La sussidiarietà svolge un ruolo importante, per esempio, nell'applicazione del secondo comma degli articoli da 8 a 11 della convenzione. Il suo ruolo deve sicuramente essere più contenuto dinanzi a una disposizione essenziale come l'articolo 3 e in considerazione dell'importanza cruciale del rischio di *refoulement* del richiedente nella fattispecie⁽²⁴¹⁾.

3.5 Rinvio alla CGUE ai sensi dell'articolo 267, TFUE

La CGUE è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione (articolo 267, TFUE). Questo comprende la competenza a fornire interpretazioni vincolanti del diritto primario e derivato dell'UE riguardante il CEAS⁽²⁴²⁾. Tale competenza è stata estesa a tutti gli effetti all'asilo (e all'immigrazione) dal trattato di Lisbona, a decorrere

⁽²³⁸⁾ Cfr., ad esempio, sentenze nelle cause *Sufi e Elmi/Regno Unito*, op. cit., nota 206, punti da 220 a 226; *MSS/Belgio e Grecia*, op. cit., nota 203, punto 263.

⁽²³⁹⁾ Cfr., ad esempio, violazioni della CEDU nelle seguenti cause: sentenza del 2 febbraio 2012, *IM/Francia*, ricorso n. 9152/09; del 27 febbraio 2014, *SJ/Belgio*, ricorso n. 70055/10 e del 22 aprile 2014, *AC e altri/Spagna*, ricorso n. 6528/11.

⁽²⁴⁰⁾ Cfr. Corte EDU, sentenza del 7 dicembre 1976, grande sezione, *Chahal/Regno Unito*, ricorso n. 5493/72, punto 48.

⁽²⁴¹⁾ Parere concordante del giudice Villiger, nella causa *MSS/Belgio e Grecia*, op. cit., nota 203.

⁽²⁴²⁾ Nella causa *Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* (CGUE, sentenza del 12 febbraio 1974, causa 166/73, EU:C:1974:3) si è sostenuto che ciò era «essenziale per la salvaguardia dell'indole comunitaria del diritto [dell'UE]» e che «ha lo scopo di garantire [...] a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati [membri] [...]».

dal dicembre 2009⁽²⁴³⁾. Al fine di spiegare questo sistema di rinvio, la presente sezione prende in esame il diritto e l'obbligo degli organi giudiziari degli Stati membri di richiedere una pronuncia pregiudiziale (sezione 3.5.1, pagg. 84-85), la forma e il contenuto di tali domande (sezione 3.5.2, pagg. 85-88) e i procedimenti dinanzi alla CGUE (sezione 3.5.3, pag. 88).

3.5.1 Il diritto e l'obbligo di richiedere una pronuncia pregiudiziale

Quando la questione sull'accertamento del reale significato o sulla validità di qualsiasi disposizione della pertinente legislazione UE è sollevata dinanzi alla giurisdizione di uno degli Stati membri, «tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla [CGUE] di pronunciarsi sulla questione»⁽²⁴⁴⁾.

Nel considerare la necessità del rinvio, il giudice del rinvio deve tenere presente che la CGUE ha il potere di dichiarare il rinvio irricevibile se esso riguarda, ad esempio, questioni che non sono state sollevate dinanzi al giudice del rinvio⁽²⁴⁵⁾. In generale, un organo giurisdizionale di grado inferiore ha il diritto, ma non l'obbligo, di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Ciò vale anche qualora venga sollevata la questione della validità di un determinato atto giuridico dell'UE, quando l'organo giurisdizionale di grado inferiore ritiene tale atto valido. Ciò contrasta, tuttavia, con il dovere di tale organo giurisdizionale inferiore di richiedere una pronuncia pregiudiziale, qualora ritenga che la normativa dell'UE possa essere invalida, in quanto, a tale riguardo, la CGUE gode di competenza esclusiva con riferimento alle questioni di validità del diritto dell'UE⁽²⁴⁶⁾. La questione se esista un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di un organo giudiziario non deve essere considerata in generale, ma sempre in relazione al caso concreto in oggetto. Tuttavia, tale ricorso giurisdizionale non si limita ai ricorsi ordinari, ma comprende anche qualsiasi tipo di ricorso straordinario, che può anche richiedere l'autorizzazione del tribunale superiore⁽²⁴⁷⁾.

Alla luce della dottrina della supremazia del diritto dell'UE sul diritto nazionale, la CGUE ha affermato che, qualora vi sia una valutazione giuridica vincolante di un organo giurisdizionale superiore in relazione ad un caso concreto, essa non deve essere seguita se ciò implicherebbe una violazione delle prescrizioni del diritto dell'UE, anche se, in tali circostanze, sarebbe senz'altro prudente da parte dell'organo giurisdizionale inferiore rinviare la causa alla CGUE affinché si pronunci sulla questione, a meno che si tratti di un *acte éclairé* dalla CGUE (si veda in appresso)⁽²⁴⁸⁾.

Il trattato di Lisbona, che reitera le disposizioni del trattato precedente, stabilisce che, a decorrere dal 1° dicembre 2009, quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di ultima istanza in materia di asilo, tale rinvio è obbligatorio⁽²⁴⁹⁾. Ciò non significa, tuttavia, che il solo fatto che le parti sollevino una questione relativa all'interpretazione del

⁽²⁴³⁾ Ex articolo 68, TCE modificato in articolo 234, (ora articolo 267, TFUE) per cui i rinvii potevano essere proposti dai giudici nazionali «avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno».

⁽²⁴⁴⁾ Ora articolo 267, TFUE (ex articolo 68, TCE, come modificato dal trattato di Amsterdam).

⁽²⁴⁵⁾ CGUE, sentenza (grande sezione) del 16 dicembre 2008, causa C-210/06, *Cartesio Okató és Szolgáltató bt*, EU:C:2008:723.

⁽²⁴⁶⁾ CGUE, sentenza del 22 ottobre 1987, causa 314/85, *Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost*, EU:C:1987:452.

⁽²⁴⁷⁾ CGUE, sentenza del 4 giugno 2002, causa C-99/00, *Kenny Roland Lyckeskog*, EU:C:2002:329.

⁽²⁴⁸⁾ Cfr. *Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa* (CGUE, sentenza (grande sezione) del 5 ottobre 2010, causa C-173/09, EU:C:2010:581) in cui il Tribunale supremo bulgaro aveva ribaltato una decisione di un giudice di primo grado, rinviando la causa per un riesame. L'organo giurisdizionale inferiore, tuttavia, non era riuscito a giungere ad una decisione che fosse compatibile sia con il diritto dell'UE, sia con la sentenza vincolante dell'organo giurisdizionale nazionale superiore. La CGUE ha affermato che il tribunale di grado inferiore deve discostarsi dal procedimento dinanzi al giudice nazionale e dalla valutazione giuridica vincolante per garantire la compatibilità con il diritto dell'UE. Cfr. anche CGUE, sentenza (grande sezione) del 15 gennaio 2013, causa C-416/10, *Josef Križan e altri/ Slovenská inšpekcia životného prostredia*, EU:C:2013:8 riguardante una situazione analoga tra la Corte costituzionale e la Corte suprema slovacche.

⁽²⁴⁹⁾ Articolo 267, TFUE, (ex articolo 234, TCE).

diritto dell'UE risulti inevitabilmente in un rinvio obbligatorio. La CGUE ha fornito indicazioni sul fatto che il rinvio non è obbligatorio ai sensi di tale disposizione nei seguenti casi:

- 1) quando la questione non è rilevante per l'esito del procedimento;
- 2) in caso di «*acte éclairé*» in cui la Corte si è già pronunciata sull'interpretazione della legge, direttamente o in circostanze sostanzialmente analoghe e
- 3) in caso di «*acte clair*» in cui il giudice nazionale è del parere che la corretta applicazione del diritto dell'UE sia talmente chiara da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio ⁽²⁵⁰⁾.

Quando si tratta, tuttavia, di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale, o di una giurisprudenza esistente della CGUE che non sembra potersi applicare ad un contesto di fatti inediti, il meccanismo del rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile.

Nella sentenza *Cartesio* ⁽²⁵¹⁾, la CGUE ha chiarito che il diritto di qualsiasi giudice nazionale di uno Stato membro di disporre un rinvio pregiudiziale non può essere rimesso in discussione dall'applicazione di una normativa nazionale che consente al giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento di diritto nazionale sospeso. La CGUE ha ritenuto che la valutazione della rilevanza e della necessità della questione pregiudiziale rientra, in via di principio, esclusivamente nell'ambito della responsabilità del giudice che dispone il rinvio pregiudiziale. Incombe quindi a tale giudice trarre le opportune conclusioni da una sentenza pronunciata in secondo grado contro la decisione che dispone il rinvio pregiudiziale e, in particolare, concludere se occorra mantenere immutata, modificare o revocare la domanda di pronuncia pregiudiziale.

La competenza di qualsiasi organo giurisdizionale a disporre tale rinvio è considerata fondamentale per il buon funzionamento dell'Unione.

3.5.2 Forma e contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è presentata attraverso la formulazione di questioni da parte del giudice del rinvio, ma la CGUE non è vincolata dai termini specifici del rinvio sul quale è chiamata a decidere. Sebbene la sua competenza derivi dall'oggetto del rinvio, la CGUE può ridefinire l'ambito della questione della quale è investita. L'obiettivo della CGUE sarà di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi del diritto dell'UE che possono essere utili per definire la controversia di cui è investito ⁽²⁵²⁾. Il procedimento pregiudiziale è interlocutorio e limitato all'interpretazione, da parte della CGUE, delle disposizioni della legislazione dell'UE da essa individuate ai fini della decisione. Altri Stati membri interessati e la Commissione europea hanno il diritto di intervenire, e altri terzi interessati possono essere ascoltati

⁽²⁵⁰⁾ CGUE, sentenza *CILFIT*, op. cit., nota 129.

⁽²⁵¹⁾ CGUE, sentenza *Cartesio* op. cit., nota 245.

⁽²⁵²⁾ Cfr. CGUE, sentenze del 14 ottobre 2010, causa C-243/09, *Günter Fuß /Stadt Halle*, EU:C:2010:609, punti 39-40, e del 13 giugno 2013, causa C-45/12, *Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)/Radia Hadj Ahmed*, EU:C:2013:390, punto 42.

a condizione che siano già stati autorizzati ad intervenire nel procedimento nazionale ⁽²⁵³⁾. La decisione della CGUE in merito all'interpretazione delle disposizioni in questione è vincolante per tutti gli Stati membri.

La CGUE non è competente ad interpretare direttamente alcun trattato o convenzione internazionale di cui l'UE non faccia parte, anche se il trattato o la convenzione in questione può essere vincolante per lo Stato membro che ha presentato il rinvio e avere rilevanza per il trattamento dei richiedenti asilo ⁽²⁵⁴⁾. Quando, tuttavia, le disposizioni sono state incorporate nel diritto dell'UE, potrà farlo in base al principio del rinvio ⁽²⁵⁵⁾. Tale incorporazione, tuttavia, dovrà essere chiara e un mero riferimento al diritto dell'UE basato sull'applicazione di tali trattati o convenzioni non sarà sufficiente.

Il rinvio deve essere proposto in conformità con il regolamento di procedura della CGUE ⁽²⁵⁶⁾. Le disposizioni relative ai rinvii pregiudiziali sono contenute nel Titolo III, negli articoli 93-118. L'articolo 94 recita:

Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

- (a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
- (b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
- (c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

La CGUE ha inoltre emesso un documento esplicativo, che fornisce orientamenti per disporre un rinvio pregiudiziale e raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ⁽²⁵⁷⁾. Essa rileva che la CGUE non è competente né a pronunciarsi su situazioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale, né a risolvere eventuali divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale. La CGUE cercherà peraltro di esaminare il rinvio nel modo più utile per il giudice del rinvio.

Se la normativa nazionale deriva dal recepimento del diritto dell'UE, per il giudice nazionale potrebbe essere necessario considerare se il diritto nazionale abbia recepito in modo efficace le disposizioni vincolanti delle direttive dell'UE, tenendo conto della sentenza della CGUE circa l'interpretazione del diritto dell'UE pertinente.

Oltre all'articolo 94 del regolamento di procedura, le raccomandazioni contengono ulteriori orientamenti ai punti 20-28. Il giudice del rinvio deve tenere presente che la domanda di

⁽²⁵³⁾ Articolo 96, *Versione consolidata del regolamento di procedura della Corte di giustizia* del 25 settembre 2012, GU L 265/1, come modificata il 18 giugno 2013, GU L 173/65. La Corte sentirà anche altre parti intervenienti, come ad esempio l'UNHCR, che siano già state parti nel procedimento nazionale. Si noti che tali regolamenti sono aggiornati periodicamente.

⁽²⁵⁴⁾ Cfr. CGUE, sentenza *Qurbani*, op. cit., nota 41, punti 21-26, in cui la Corte è stata chiamata ad interpretare il significato dell'articolo 31 della convenzione sui rifugiati e, applicando la sentenza *TNT Express Nederland BC/AXA Versicherung AG* [CGUE, sentenza (grande sezione) del 4 maggio 2010, causa C-533/08, EU:C:2010:243], si è dichiarata non competente in tal senso.

⁽²⁵⁵⁾ Per un esempio di applicazione del *renvoi* cfr. CGUE, sentenza *Bolbol*, op. cit., nota 3, nella precedente sezione 3.4.2, pagg. da 78 a 80.

⁽²⁵⁶⁾ Regolamento di procedura della Corte di giustizia, op. cit., nota 253. Quest'ultimo viene revisionato periodicamente.

⁽²⁵⁷⁾ *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali*, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, GU 2012 L 338/1.

pronuncia pregiudiziale «servirà da base per il procedimento che si svolge dinanzi alla Corte» e che è l'unico documento che viene notificato alle parti del procedimento nazionale e agli altri interessati allo scopo di presentare osservazioni scritte alla CGUE. Essa dovrà inoltre essere tradotta dalla CGUE in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Pertanto:

- richiede «una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui» (punto 21);
- dev'essere «sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire [...] di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale» (punto 22);
- deve contenere, oltre al testo delle questioni pregiudiziali, le informazioni di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura;
- deve indicare chiaramente le disposizioni del diritto dell'UE pertinenti e, se del caso, contenere «una breve esposizione degli argomenti rilevanti delle parti del procedimento principale» (punto 21);
- può risultare utile alla CGUE se il giudice del rinvio «[indica] succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali [...]» (punto 24).

In termini di presentazione, le raccomandazioni sottolineano che la domanda deve essere dattiloscritta e le pagine e i paragrafi devono essere numerati. Le questioni pregiudiziali devono «figurare in una parte distinta e chiaramente individuata [...] preferibilmente all'inizio o alla fine» ed essere formulate in modo da «essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda» (punto 26). La questione dell'anonimato delle parti deve, in primo luogo, essere gestita dal giudice del rinvio al momento della presentazione della domanda (punti 27-28).

In linea generale, si dovrebbe procedere ad un rinvio pregiudiziale solo quando il procedimento nazionale è in una fase nella quale l'ambito di fatto e di diritto della controversia può essere definito. L'iniziativa di effettuare un rinvio pregiudiziale può provenire dalle parti, o la questione può essere sollevata di propria iniziativa dal giudice del rinvio. In quest'ultimo caso, alle parti deve essere data la possibilità di presentare osservazioni, ma la decisione finale di effettuare un rinvio pregiudiziale spetta unicamente al giudice.

In generale si ritiene che possa essere opportuno effettuare il rinvio pregiudiziale di una determinata questione relativa all'interpretazione nella fase iniziale della procedura, particolarmente quando tale rinvio proviene da un organo giurisdizionale specializzato. Tuttavia, la redazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale richiede notevole attenzione ed è, in ultima analisi, di competenza del giudice del rinvio, anche se prima di formulare i termini del rinvio quest'ultimo può richiedere assistenza alle parti del procedimento del quale è investito.

Il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ha come effetto la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della CGUE⁽²⁵⁸⁾. Il giudice nazionale deve, pertanto, tenere conto del fatto che un rinvio pregiudiziale comporterà inevitabilmente ritardi e costi aggiuntivi. Il giudice nazionale deve inoltre considerare l'opportunità di prevedere l'intervento delle parti interessate, affinché siano parti nel procedimento nazionale prima che sia effettuato il rinvio. Questo perché l'articolo 96 del regolamento di procedura limita i soggetti che hanno il diritto di presentare osservazioni alla CGUE, alle parti nel procedimento nazionale, agli Stati membri, alla Commissione europea e alle istituzioni che hanno adottato l'atto la cui interpretazione è oggetto di contestazione. Benché in ragione del suo ruolo e della sua competenza

⁽²⁵⁸⁾ Il giudice del rinvio può rimanere competente ad adottare i provvedimenti cautelari che ritiene necessari, ma deve rendere noto alla CGUE qualsiasi incidente di procedura che possa influire sul procedimento pregiudiziale e l'ingresso di nuove parti nel procedimento nazionale.

l'UNHCR potrebbe avere preziose osservazioni da formulare, esso non ha alcuna competenza ad intervenire in virtù del regolamento, a meno che sia parte nel procedimento nazionale ⁽²⁵⁹⁾. Lo stesso vale per le organizzazioni non governative competenti. Benché l'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura affermi che il giudice nazionale può aggiungere parti al procedimento dopo che il rinvio è stato effettuato, ma è ancora pendente, dette parti devono assumere la causa nello stato in cui si trova in quella fase. I termini del rinvio saranno così definiti, ma se tali parti terze devono apportare un contributo significativo, è chiaramente auspicabile che siano aggiunte in una fase in cui abbiano la possibilità di formulare all'indirizzo del giudice nazionale osservazioni che possono essere pertinenti per lo sviluppo del rinvio.

Il fatto che ai sensi del diritto nazionale possa essere presentato un ricorso avverso la decisione di effettuare il rinvio pregiudiziale non invalida tale rinvio a meno che, in conseguenza di tale ricorso, il giudice nazionale ritiri la sua domanda di pronuncia pregiudiziale prima della notifica della data di pronuncia della sentenza della CGUE alle parti.

Indicazioni più dettagliate circa le modalità con cui gli organi giudiziari devono procedere per effettuare un rinvio alla CGUE sono contenute in una pubblicazione dell'IARLJ ⁽²⁶⁰⁾.

3.5.3 I procedimenti dinanzi alla CGUE

Questi procedimenti sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento di procedura della Corte di giustizia. Occorre tuttavia rilevare, che è prevista la possibilità per il giudice del rinvio di richiedere l'applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato e/o d'urgenza, previsti dal regolamento ⁽²⁶¹⁾.

Dopo la pronuncia sull'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'UE in questione, la causa è deferita al giudice del rinvio affinché tragga le sue conclusioni, tenendo in debito conto gli orientamenti interpretativi vincolanti forniti dalla CGUE. Tali orientamenti saranno vincolanti per tutti gli Stati membri.

3.6 L'approccio dei giudici nazionali

Il CEAS è parte dell'ordinamento giuridico dell'UE ed è quindi stato integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare ⁽²⁶²⁾. Come rilevato in precedenza (sezione 3.3, pagg. da 67 a 72), le disposizioni di diritto nazionale, antecedenti o successive alla normativa dell'UE che potrebbero essere in conflitto con la stessa, devono essere disapplicate ⁽²⁶³⁾.

Ne consegue, pertanto, che, per raggiungere l'obiettivo di uno status di protezione uniforme definito da procedure comuni, è necessario un dialogo giudiziario, al fine di garantire l'uniformità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione.

⁽²⁵⁹⁾ Cfr. sezione 3.1 supra, pagg. da 63 a 65, che spiega la posizione dell'UNHCR.

⁽²⁶⁰⁾ IARLJ, *Preliminary references to the Court of Justice of the European Union: A Note for National Judges Handling Asylum-Related Cases*, 2013.

⁽²⁶¹⁾ Tali procedimenti sono disciplinati dagli articoli 107-111, rispettivamente, del regolamento e vengono ulteriormente spiegati nelle raccomandazioni ai punti 37-46.

⁽²⁶²⁾ Cfr. CGUE, sentenza *Costa*, op. cit., nota 147.

⁽²⁶³⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 19 giugno 1990 nella causa C-213/89, *The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri*, EU:C:1990:257.

Questo è realizzato, in parte, attraverso un dialogo tra il giudice del rinvio nazionale e la CGUE nel contesto di un procedimento di rinvio su particolari questioni interpretative, nel quale anche tutti gli Stati membri possono presentare osservazioni alla CGUE in qualità di parti interessate, prima della pronuncia della decisione di quest'ultima (cfr. *sezione 3.5 supra*, pagg. 83-88). Questo può essere qualificato come dialogo «verticale» ⁽²⁶⁴⁾.

In questi casi il giudice del rinvio nazionale è tenuto ad applicare la sentenza della CGUE ai fatti della causa della quale è investito. Ciò si traduce in esempi pratici, a livello degli organi giudiziari nazionali, di applicazione dell'interpretazione della CGUE.

Dal momento che tutti gli Stati membri dovranno trattare le questioni analoghe alla luce della sentenza della CGUE, questo rappresenta un chiaro esempio di una situazione in cui il dialogo tra gli organi giudiziari degli Stati membri (che può essere qualificato come dialogo «orizzontale») può risultare di particolare valore.

Il dialogo giudiziario orizzontale sarà altresì appropriato nei casi in cui la CGUE non ha ancora fornito un'interpretazione di disposizioni pertinenti del diritto di asilo. Per illustrare, attraverso un esempio pratico, i diversi modi in cui nasce il dialogo giudiziario orizzontale, consideri la sentenza del 2 marzo 2010 nella causa *Abdulla e altri* ⁽²⁶⁵⁾ in cui la CGUE ha considerato la questione della cessazione dello status di rifugiato ⁽²⁶⁶⁾. La CGUE ha dichiarato che l'articolo 11, paragrafi 1, lettere e) e f), e 2, direttiva qualifiche [ora articolo 11, paragrafi 1 e 2, direttiva qualifiche (rifusione)] deve essere interpretato nel senso che:

- (a) il cambiamento delle circostanze invocate deve avere un significato e una natura non temporanei tali per cui la base per la concessione dello status di rifugiato viene meno e non sussistono altri motivi di timore di persecuzione;
- (b) i soggetti che offrono la protezione devono aver adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, avvalendosi (tra l'altro) di un sistema giudiziario effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che sia accessibile al richiedente;
- (c) i soggetti che offrono la protezione includano le organizzazioni internazionali come previsto dalla direttiva qualifiche;
- (d) il criterio di probabilità usato per l'esame del rischio derivante da altre circostanze che potrebbero giustificare il timore di persecuzione è lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato;
- (e) il valore probatorio di atti di persecuzione antecedenti può fondare la permanenza di un fondato timore di persecuzione a causa di circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto originariamente lo status, ma di regola, solamente quando il motivo di persecuzione è diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e i precedenti atti o minacce fatti valere sono collegati al motivo di persecuzione esaminato in relazione alla questione della cessazione.

⁽²⁶⁴⁾ Un analogo dialogo «verticale» ha luogo in sede di dichiarazione di ricevibilità dei ricorsi presso la Corte EDU, ma in modo più limitato, poiché: (i) la posizione delle disposizioni della CEDU nell'ordinamento giuridico nazionale può variare; e (ii) gli Stati parti che non sono parti del procedimento possono essere sentiti come parti interessate solo con il consenso della Corte, e comunque, di solito, solo per mezzo di comunicazione scritta (articolo 44, paragrafo 3, CEDU, regolamento della Corte 1° giugno 2015).

⁽²⁶⁵⁾ CGUE, sentenza *Abdulla*, op. cit., nota 3.

⁽²⁶⁶⁾ È stato scelto questo esempio perché contiene il minor numero di riferimenti alla giurisprudenza nazionale nella banca dati europea del diritto d'asilo. In altre questioni più generali, il numero di riferimenti aumenta notevolmente, ampliando l'ambito per il confronto concernente l'approccio dei giudici nazionali alle sentenze interpretative della CGUE.

Va sottolineato che la questione dell'interpretazione da parte della CGUE delle disposizioni relative alla cessazione coinvolge una serie di fattori. Il giudice nazionale è tenuto ad effettuare una nuova valutazione fattuale delle circostanze attuali, eventualmente alla luce di un riesame dei motivi alla base del timore di subire persecuzioni, che non sono stati tenuti in considerazione al momento del riconoscimento originario dello status. Questi conservano rilevanza ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione), perché le sue disposizioni pertinenti sono formulate in termini simili. Una questione parallela, che può essere necessario tenere in considerazione a livello nazionale, è la misura in cui lo Stato può essere tenuto ad una collaborazione attiva con riferimento alle difficoltà, che un richiedente che abbia soggiornato per un certo numero di anni nello Stato membro può incontrare, nel produrre prove relativamente all'attuale situazione nel suo paese d'origine ⁽²⁶⁷⁾. Di conseguenza, vi sono molti aspetti relativi alla gestione dei casi di cessazione, in cui l'approccio dei giudici nazionali di altri Stati membri può essere al contempo pertinente e istruttivo. La sentenza *Abdulla* può verosimilmente dar luogo a numerosi casi di questo tipo, dal momento che le dichiarazioni fornite sono interpretate da organi giudiziari nazionali.

Tuttavia, proprio perché la sentenza *Abdulla* non ha interpretato le clausole di cessazione sotto tutti i profili, quanto è stato affermato dai tribunali nazionali con riferimento a queste ultime può costituire un utile punto di partenza. Esistono già numerose sentenze di giudici nazionali, di cui altri giudici nazionali possono decidere di tenere conto.

Si citano due decisioni del Tribunale amministrativo federale tedesco. Nella prima ⁽²⁶⁸⁾, la Corte ha ritenuto che le disposizioni sulla cessazione fossero applicabili quando il riconoscimento originario si fondava sul fatto che le autorità irachene dell'epoca consideravano opposizione politica una richiesta di asilo in un altro paese. Dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, tale fondamento non esisteva più. In effetti, il fondamento aveva cessato definitivamente di essere, dal momento che le nuove autorità non consideravano le domande di asilo in quel modo e non vi erano prospettive di un ritorno al potere del regime precedente. Nella seconda ⁽²⁶⁹⁾, la Corte ha esaminato il significato di un cambiamento di circostanze avente «natura significativa e non temporanea». Essa ha affermato che ciò richiedeva un cambiamento significativo e sostanziale delle circostanze di fatto nel paese d'origine, e che il cambiamento è durevole se le mutate circostanze sono stabili e perduranti in un prevedibile futuro. La situazione in Iraq possedeva tali requisiti.

La *Cour nationale du droit d'asile* (Tribunale nazionale francese in materia di diritto di asilo) ha esaminato la situazione di un richiedente riconosciuto come rifugiato nel 1986 in qualità di cittadino jugoslavo, il cui status è stato revocato nel 2010 dall'*Office français de protection des réfugiés et apatrides* (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) ⁽²⁷⁰⁾. Egli aveva soggiornato in Francia con la sua famiglia per 25 anni e aveva visitato il Kosovo solo due volte, dichiarando che, in occasione di tali visite, aveva temuto per la sua vita in quanto in tale paese era considerato un disertore. La Corte ha ritenuto che, sebbene in origine gli fosse stato riconosciuto lo status in qualità di cittadino jugoslavo, la situazione attuale doveva essere esaminata con riferimento alla situazione nella Repubblica del Kosovo. In tale paese si erano verificati cambiamenti significativi e permanenti, tenuto conto in particolare della

⁽²⁶⁷⁾ Cfr. CGUE, sentenza *MM*, op. cit., nota 64, punto 66.

⁽²⁶⁸⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 febbraio 2011, *BVerwG 10 C 3.10*, ECLI:DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).

⁽²⁶⁹⁾ Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1° giugno 2011, *BVerwG 10 C 25.10*, ECLI:DE:BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese) punti 20-24.

⁽²⁷⁰⁾ Tribunale nazionale in materia di diritto di asilo (Francia), sentenza del 25 novembre 2011, *MK*, n. 10008275, in *Contentieux des réfugiés*, *Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile*, Année 2011, pagg. 152-154.

dichiarazione di indipendenza del Kosovo, della creazione di istituzioni democratiche e di uno Stato soggetto al principio di legalità, con la conseguenza che i suoi timori basati sul fatto di essere un albanese del Kosovo e che avevano portato al riconoscimento iniziale, avevano cessato di esistere. Il richiedente non aveva fatto valere ragioni valide legate alla persecuzione precedente come base per negare la protezione delle autorità kosovare e, in ordine alle prove, non aveva presentato alcuna base valida con riferimento ad un eventuale timore di persecuzione, rispetto al quale non poteva rivendicare la protezione delle autorità. La revoca dello status di rifugiato era stata confermata.

Nella causa *AA/Ufficio immigrazione* ⁽²⁷¹⁾, dinanzi al *Krajský súd v Bratislave* (Tribunale regionale slovacco di Bratislava), era sorto un problema di natura procedurale concernente la revoca dello status. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, della legge nazionale sull'asilo, il richiedente aveva chiesto una proroga del permesso di soggiorno in seguito al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. L'Ufficio immigrazione aveva esaminato la questione della revoca ed emesso una decisione di revoca di tale status. La Corte ha ritenuto che la domanda di proroga del richiedente poteva essere concessa o rifiutata, ma che tale procedimento non prevedeva la facoltà di revocare lo status; una revoca sarebbe stata possibile solo mediante l'avvio di un procedimento distinto a tal fine. Anche se questo esempio non entra nel merito della revoca, esso dimostra, tuttavia, la rilevanza dei principi generali sanciti dalla Carta dell'UE relativi al buon governo e al diritto ad un giudice imparziale.

Il *Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie* (Tribunale amministrativo regionale polacco di Varsavia ⁽²⁷²⁾) ha considerato l'interpretazione dell'articolo 16 della direttiva qualifiche, che contiene disposizioni in materia di cessazione dello status di protezione sussidiaria, in termini simili, ma non identici, a quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) e f), direttiva qualifiche ⁽²⁷³⁾. L'articolo 16, paragrafo 1, stabilisce che l'ammissibilità alla protezione sussidiaria cessa «quando le circostanze che hanno indotto alla [sua] concessione [...] sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria» ⁽²⁷⁴⁾. La Corte ha sostenuto che l'articolo 16, paragrafo 1, prevede due ragioni distinte che giustificano la revoca della protezione sussidiaria. Nella fattispecie, sebbene le circostanze all'origine della concessione iniziale dello status non avessero cessato di esistere, erano cambiate a tal punto che non sussisteva più alcun rischio per la vita o la salute degli abitanti del paese di origine, come è stato ulteriormente dimostrato dalla stessa richiedente, che vi aveva soggiornato per tre anni prima di tornare in Polonia con un passaporto rilasciato dal paese di cui aveva la cittadinanza. La decisione di revocare tale status era stata confermata. Come questione separata, la richiedente aveva sostenuto di avere diritto alla stessa protezione riconosciuta al coniuge, al quale era stato concesso separatamente uno status di protezione sussidiaria, che non era stato revocato. Essa sosteneva che avrebbe dovuto continuare a godere dello status di protezione sussidiaria, insieme al coniuge, per motivi di unità familiare. Nel respingere tale argomento, la Corte ha osservato che, attraverso il suo comportamento, la richiedente aveva deciso di non avvalersi della protezione fornita dallo Stato polacco e che l'istituto della protezione sussidiaria non può essere attuato in contrasto con gli obiettivi per i quali è stata previsto ⁽²⁷⁵⁾.

Su una questione diversa, concernente l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), direttiva qualifiche, e l'effetto di avvalersi nuovamente della protezione del paese di cui si possiede la cittadinanza,

⁽²⁷¹⁾ Tribunale regionale di Bratislava (Slovacchia), sentenza del 20 marzo 2012, *AA/Ufficio immigrazione presso il ministero degli Interni della Repubblica slovacca*, 9Saz/47/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽²⁷²⁾ Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), sentenza del 16 maggio 2013, *IV SA Wa 2684/12* (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽²⁷³⁾ Cfr. ora articolo 16, paragrafi 1 e 2, direttiva qualifiche (rifusione).

⁽²⁷⁴⁾ Corsivo aggiunto.

⁽²⁷⁵⁾ Cfr. CGUE, sentenza *M'Bodj*, op. cit., nota 62.

il *Migrationsöverdomstolen* (Corte d'appello svedese in materia di immigrazione ⁽²⁷⁶⁾) ha esaminato le conseguenze per un rifugiato che, a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato e del rilascio di un permesso di soggiorno in Svezia, richiede ed ottiene un nuovo passaporto emesso dall'Iraq, suo paese d'origine. La Corte ha confermato la revoca dello status di rifugiato da parte dell'ufficio per le migrazioni, sul presupposto che le azioni del richiedente esprimevano l'intenzione di avvalersi nuovamente della protezione del suo paese di origine.

La ristretta selezione di decisioni nazionali sopra esposta serve a sottolineare la rilevanza della giurisprudenza nazionale di altri Stati membri per il giudice nazionale dinanzi al quale vengono sollevate questioni analoghe e la grande importanza del «dialogo giudiziario orizzontale».

Uno degli ostacoli ad un dialogo più ampio è il fatto che gli Stati membri hanno tradizioni giuridiche e procedurali molto diverse. Alcuni Stati membri hanno un sistema giurisdizionale specializzato, dedicato alla trattazione delle questioni in materia di asilo (e spesso di immigrazione) ⁽²⁷⁷⁾, mentre altri Stati membri affrontano tali questioni nell'ambito del loro diritto amministrativo o del loro più ampio sistema giudiziario ⁽²⁷⁸⁾. Insieme a svariati fattori di natura politica, sociale e culturale, tali differenze si sono tradotte nell'assenza di un approccio uniforme tra gli Stati membri ⁽²⁷⁹⁾, che ha aumentato il rischio di «asylum shopping» [caccia all'asilo più vantaggioso] da parte dei richiedenti, l'eliminazione del quale è uno degli obiettivi dichiarati del CEAS [(considerando 13, direttiva qualifiche (rifusione))].

Tuttavia, negli ultimi anni si è registrata una crescente consapevolezza della necessità di un dialogo tra gli organi giurisdizionali competenti in materia di diritto di asilo. Questa consapevolezza è stata una delle forze trainanti delle attività dell'IARLJ-Europe, ⁽²⁸⁰⁾ sviluppatasi attraverso conferenze e seminari internazionali, la pubblicazione di articoli su tematiche attuali e l'elaborazione di materiale didattico per la formazione giudiziaria. Ulteriori sforzi sono stati prodotti anche da altri organismi per istituire una banca dati della giurisprudenza europea.

Sebbene resti l'eccezione piuttosto che la regola, si è registrato anche uno sforzo consapevole, da parte di alcuni giudici nazionali, di estendere i riferimenti alla giurisprudenza «straniera» alle loro sentenze e iniziative di formazione interna. Così, il Tribunale amministrativo federale tedesco e il Tribunale del Regno Unito per l'asilo e l'immigrazione citano regolarmente nelle loro sentenze la giurisprudenza pertinente degli altri Stati membri ⁽²⁸¹⁾.

Le *Newsletters on European Asylum Issues* [newsletter sulle questioni europee in materia di asilo], pubblicate tre o quattro volte all'anno dal Centre for Migration Studies di Radboud, University Nijmegen, contengono un elenco di precedenti decisioni rilevanti della CGUE e cause pendenti dinanzi alla Corte. Si tratta, più in generale, di un'utile fonte di informazioni accessibili e aggiornate regolarmente, elencate con riferimento ai pertinenti strumenti dell'UE. Tuttavia,

⁽²⁷⁶⁾ Corte d'appello in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 13 giugno 2011, UM 5495-10 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

⁽²⁷⁷⁾ È questa, ad esempio, la posizione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia e Regno Unito, anche se un ricorso in prima istanza o una revisione possono successivamente sfociare in un ulteriore appello, attraverso il sistema di impugnazione generale.

⁽²⁷⁸⁾ È questo il caso, ad esempio, di Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Spagna.

⁽²⁷⁹⁾ Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008 (op. cit., nota 18, pag. 11) ha rilevato che «sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest'ultima». Critiche analoghe sono state formulate dall'UNHCR; cfr., ad esempio, UNHCR, *Comments on the European Commission's Amended Proposal*, cit., nota 44, pag. 2.

⁽²⁸⁰⁾ L'IARLJ è stata fondata nel 1997 con l'obiettivo di promuovere i contatti e la cooperazione tra i giudici competenti in materia di diritto di asilo in tutto il mondo. La sua sezione europea (IARLJ-Europe) ha sempre svolto un ruolo molto dinamico nelle sue attività, anche se attualmente si concentra, in particolare, sulle questioni riguardanti lo sviluppo del CEAS.

⁽²⁸¹⁾ Cfr. anche Tribunale nazionale francese in materia di diritto di asilo (Francia), sentenza del 5 luglio 2011, M V, n. 11005317: la sentenza riguardava un cittadino dello Sri Lanka, di origine Tamil ed ex giornalista delle LTTE. Nella sua sentenza, la Corte ha fatto riferimento alla country guidance [orientamenti specifici del paese] per la valutazione del rischio del richiedente fornita dal Tribunale del Regno Unito per l'asilo e l'immigrazione nella sua sentenza *TK (Tamil – LP aggiornato) Sri Lanka CG* [2009] UKAIT 00049.

la newsletter contiene attualmente riferimenti limitati alle decisioni degli organi giudiziari nazionali degli Stati membri.

La raccolta di giurisprudenza dell'UNHCR, che viene periodicamente aggiornata, fornisce una sintesi della principale giurisprudenza della CGUE e della Corte EDU relativa alle questioni in materia di rifugiati e asilo⁽²⁸²⁾. Il sito internet [RefWorld](#) dell'UNHCR contiene sentenze pertinenti della CGUE e della Corte EDU e la giurisprudenza di una serie di tribunali e giurisdizioni nazionali. Nel sito sono inoltre disponibili numerose pubblicazioni, tra cui il manuale dell'UNHCR sulla protezione, che contiene le posizioni dell'UNHCR.

Il [sito dell'IARLJ](#) contiene riferimenti a pubblicazioni di interesse per organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di diritto di asilo, compresi gli atti delle sue conferenze mondiali e pubblicazioni accademiche, che diversamente potrebbero non essere facilmente accessibili⁽²⁸³⁾.

L'EASO pubblica raccolte di giurisprudenza su argomenti specifici. Lo ha fatto nel contesto della sua pubblicazione, *Articolo 15, lettera c) della direttiva qualifiche (2011/95/UE): un'analisi giuridica* e *The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States*, [Attuazione dell'articolo 15, lettera c), direttiva qualifiche, negli Stati membri dell'UE], che è stata redatta da un gruppo di lavoro di giudici ed è la prima pubblicazione della PDS. Sarà presto seguita da un ulteriore capitolo intitolato *Esclusione: Articoli 12 e 17 della Direttiva Qualifiche (2011/95/UE): Un'analisi giuridica*, che conterrà a sua volta una raccolta analoga. Anche questa analisi, come la documentazione preparata nell'ambito del progetto congiunto IARLJ-Europe-EASO, conterrà tali raccolte.

Un'ulteriore risorsa utile è costituita dalle sintesi delle decisioni realizzate dall'*European Database of Asylum Law* [banca dati europea del diritto di asilo] (EDAL), gestita dall'ECRE. Tali sintesi, che vengono aggiornate periodicamente, comprendono non solo la giurisprudenza della CGUE e della CEDU, ma anche una vasta selezione di decisioni nazionali di (attualmente) 19 Stati membri, che ricevono il numero più elevato di domande di protezione internazionale. Le sintesi delle decisioni possono essere consultate mediante ricerca con testo libero/testo completo e parola chiave, o per disposizioni di legge applicabili, paese di pronuncia della decisione, paese del richiedente e data. L'EDAL contiene inoltre informazioni sul quadro giuridico di ciascuno Stato membro, numerose [disposizioni legislative](#) e altre [risorse pertinenti](#), come le relazioni di organizzazioni non governative e le linee guida dell'UNHCR.

È indubbio che, in ragione delle sue disposizioni riguardanti il controllo giudiziario delle decisioni di primo grado relative a questioni di protezione internazionale, l'effetto del CEAS è sostanzialmente quello di conferire maggiore importanza al processo giudiziario. Per realizzare il suo duplice scopo di fornire uno status di protezione uniforme attraverso procedure comuni, è indispensabile sviluppare maggiormente il dialogo transnazionale tra le autorità giudiziarie nazionali che si occupano di tale processo. Il mandato dell'EASO ai sensi dell'articolo 6 del suo regolamento è di facilitare questo processo, fornendo attività di supporto professionale ai membri degli organi giudiziari e un sostegno a condizioni concordate ad un'ampia porzione della comunità giudiziaria. Come esposto in precedenza, esistono già, anche se a livello

⁽²⁸²⁾ UNHCR, *The Case Law of the European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Refugees, Asylum-Seekers, and Stateless Persons*, 2015.

⁽²⁸³⁾ Tra questi rientrano, ad esempio, il parere del giudice H. Dörig del Tribunale amministrativo federale tedesco «*German Courts and the Understanding of the Common European Asylum System*» [*Tribunali tedeschi e comprensione del sistema europeo comune di asilo*] [RSQ (2013), 768-778], che include riferimenti alle recenti sentenze dei tribunali tedeschi sui criteri per l'attribuzione, l'esclusione e la cessazione dello status di rifugiato e le questioni che rientrano nel regolamento Dublino.

informale, molti strumenti destinati ad offrire un migliore accesso alla giurisprudenza e alle informazioni pertinenti rilevanti per l'attività giudiziaria. La decisione consapevole di incorporare nelle sentenze nazionali i riferimenti alla giurisprudenza nazionale degli altri Stati membri e a quella dei tribunali sovranazionali, è uno dei modi più efficaci con cui i membri degli organi giudiziari a livello nazionale, che trattano casi di protezione internazionale, possono migliorare la cooperazione giudiziaria all'interno dell'UE e conseguire gli obiettivi del CEAS.

Allegato A - Fonti primarie

1. Diritto dell'Unione europea

1.1 Diritto primario dell'UE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, GU 2012, C 326/47.

Trattato sull'Unione europea, versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, GU 2012, C 326/13.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, GU C 326/391, come modificata il 12 dicembre 2007, GU C 303/01, entrata in vigore il 1 dicembre 2009.

Protocollo n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, in GU 2008, C 115/305.

Protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, in GU 2012, C 326/313.

1.2 Diritto derivato dell'UE

1.2.1 Regolamenti

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316/1.

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8/1.

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50/1.

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222/3.

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, GU L 132/11.

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 286/1.

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro

competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), GU L 180/1.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180/31.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1.

1.2.2 Direttive

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281/31.

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, GU L 212/12.

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, GU L 31/18.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, OJ L 251/12.

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GU 2004 L 16/44.

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304/12.

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158/77.

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, GU L 326/13.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348/98.

Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, GU L 132/1.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337/9.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), GU L 180/60.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, GU L 180/96.

2. Trattati internazionali di portata universale e regionale

2.1 Unione europea

Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee del 15 giugno 1990 GU 1997, C 254/1, entrata in vigore il 1° settembre 1997.

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, GU 2001, L 93/40, entrato in vigore il 1° aprile 2001.

Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, GU 2006, L 57/16, entrato in vigore il 1° maggio 2006.

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, GU 2008, L 53/5, entrato in vigore il 1° marzo 2008.

Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, GU 2009, L 161/8.

2.2 Schengen

Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985, GU 2000, L 239/13, entrato in vigore il 1° settembre 1993.

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica

francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 19 giugno 1990, GU 2000, L 239/19, entrata in vigore il 1° settembre 1993.

2.3 Nazioni Unite

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice [Carta delle Nazioni Unite e statuto della Corte internazionale di giustizia], 1 UNTS 16, 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide [Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio], 78 UNTS 277, 9 dicembre 1948, entrata in vigore il 12 gennaio 1951.

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale], 660 UNTS 195, 7 marzo 1966, entrata in vigore il 4 gennaio 1969.

International Covenant on Civil and Political Rights [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici], 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali], 993 UNTS 3, 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976.

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights [Protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici], 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966 (entrato in vigore il 23 marzo 1976).

Protocol Relating to the Status of Refugees [Protocollo relativo allo status dei rifugiati], 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

Vienna Convention on the Law of Treaties [Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati], 1155 UNTS 331, 23 maggio 1969, entrata in vigore il 27 gennaio 1980.

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid [Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell'apartheid], 1015 UNTS 243, 30 novembre 1973, entrata in vigore il 18 luglio 1976.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna], 1249 UNTS 13, 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti], 1465 UNTS 85, 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987.

Convention on the Rights of the Child [Convenzione sui diritti dell'infanzia], 1577 UNTS 3, 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990.

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty [Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che mira all'abolizione della pena di morte], 1642 UNTS 85, 15 dicembre 1989, entrato in vigore il 11 luglio 1991.

Rome Statute of the International Criminal Court [Statuto di Roma della Corte penale internazionale], 2187 UNTS 3, 17 luglio 1998, entrato in vigore il 1 luglio 2002.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities [Convenzione sui diritti delle persone con disabilità], 2515 UNTS 3, 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008.

International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance [Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate], 2716 UNTS 3, 20 dicembre 2006, entrata in vigore il 23 dicembre 2010.

2.4 Comitato internazionale della Croce rossa

Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick in Armed Forces in the Field [Convenzione di Ginevra (I) per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna], 75 UNTS 31, 12 agosto 1949, entrata in vigore il 21 ottobre 1950.

Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded and Sick in Armed Forces at sea [Convenzione di Ginevra (II) per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare], 75 UNTS 31, 12 agosto 1949, entrata in vigore il 21 ottobre 1950.

Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War [Convenzione di Ginevra (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra], 75 UNTS 287, 12 agosto 1949, entrata in vigore il 21 ottobre 1950.

Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War [Convenzione di Ginevra (IV) relativa al trattamento delle persone civili in tempo di guerra], 75 UNTS 287, 12 agosto 1949, entrata in vigore il 21 ottobre 1950.

Protocol Additional (I) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts [Protocollo addizionale (I) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali], 1125 UNTS 3, 8 giugno 1977, entrato in vigore il 7 dicembre 1978.

Protocol Additional (II) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts [Protocollo addizionale (II) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali], 1125 UNTS 609, 8 giugno 1977, entrato in vigore il 7 dicembre 1978.

2.5 Consiglio d'Europa

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali], 213 UNTS 222, ETS n. 005, 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Securing Certain Rights and Freedoms Other than Those Already Including in the Convention and in the First Protocol Thereto [Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella convenzione e nel protocollo addizionale alla convenzione], ETS n. 046, 16 settembre 1963, entrato in vigore il 2 maggio 1968.

Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty [Protocollo n. 6 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte], ETS n. 114, 28 aprile 1983, entrato in vigore il 1° marzo 1985.

Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali], ETS n. 117, 22 novembre 1984, entrato in vigore il 1° novembre 1988.

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti], ETS n. 126, 26 novembre 1987, entrata in vigore il 1° febbraio 1989.

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances [Protocollo n. 13 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze], ETS n. 187, 3 maggio 2002, entrato in vigore il 1° luglio 2003.

3. Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia [Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia], adottato il 25 maggio 1993, UN Doc S/RES/827.

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda [Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda], adottato l'8 novembre 1994 UN Doc S/RES/955.

Risoluzione 1373 (2001), 28 settembre 2001, UN Doc S/RES/1373.

Risoluzione 1377 (2001), 12 novembre 2001, UN Doc S/RES/1377.

4. Giurisprudenza

4.1 Corte di giustizia dell'Unione europea

Le sentenze elencate di seguito sono citate nel presente volume. Esse non riguardano solo il CEAS e la legislazione dell'UE sull'immigrazione ma anche tematiche più ampie e relative, per esempio, all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'UE o alla libera circolazione nell'UE.

4.1.1 Sentenze

Sentenza del 5 febbraio 1963 nella causa 26/62, *Van Gend en Loos/Paesi Bassi*, EU:C:1963:1.

Sentenza del 15 luglio 1964 nella causa 6/64, *Flaminio Costa/ENEL*, EU:C:1964:66.

Sentenza del 17 dicembre 1970 nella causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, EU:C:1970:114.

Sentenza del 21 febbraio 1973 nella causa 6/72, *Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc/Commissione delle Comunità europee*, EU:C:1973:22.

Sentenza del 12 febbraio 1974 nella causa 146/73, *Rheinmühlen-Düsseldorf/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, EU:C:1974:12.

Sentenza del 14 maggio 1974 nella causa 4/73, *J Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung/Commissione delle Comunità europee*, EU:C:1974:5.

Sentenza del 4 dicembre 1974, nella causa C-41/74, *Yvonne van Duyn/Home Office*, EU:C:1974:133.

- Sentenza del 2 febbraio 1977, nella causa 50/76, *Amsterdam Bulb BV/Produktschap voor Siergewassen (Autorità per le piante ornamentali)*, EU:C:1977:13.
- Sentenza del 16 dicembre 1976 nella causa 33/76, *Rewe-Zentralfinanz eG e Rewe-Zentral AG/Landwirtschaftskammer für das Saarland*, EU:C:1976:188.
- Sentenza del 27 ottobre 1977, nella causa 30/77, *Regina/Pierre Bouchereau*, EU:C:1977:172.
- Sentenza del 9 marzo 1978 nella causa 106/77, *Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal SPA*, EU:C:1978:49.
- Sentenza del 5 aprile 1979 nella causa C-148/78, *Pubblico Ministero/Tullio Ratti*, EU:C:1979:110.
- Sentenza del 19 gennaio 1982 nella causa 8/81, *Becker/Finanzamt Münster-Innenstadt*, EU:C:1982:7.
- Sentenza del 6 ottobre 1982 nella causa 283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA/Ministero della Salute*, EU:C:1982:335.
- Sentenza del 10 aprile 1984 nella causa 14/83, *Sabine von Colson e Elisabeth Kamann/Land Nordrhein-Westfalen*, EU:C:1984:153.
- Sentenza 26 febbraio 1986 nella causa 152/84, *MH Marshall/Southampton e Sud-Ovest Hampshire Area Health Authority (Teaching)*, EU:C:1986:84.
- Sentenza dell'8 ottobre 1987 nella causa 80/86, *Kolpinghuis Nijmegen BV*, EU:C:1987:431.
- Sentenza del 22 ottobre 1987 nella causa 314/85, *Foto-Frost/Hauptzollamt Lübeck-Ost*, EU:C:1987:452.
- Sentenza del 19 giugno 1990 nella causa C-213/89, *The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri*, EU:C:1990:257.
- Sentenza del 12 luglio 1990 nella causa C-188/89, *A Foster, GAHM Fulford-Brown, J Morgan, M Roby, EM Salloway e P Sullivan/British Gas plc*, EU:C:1990:313.
- Sentenza del 13 novembre 1990 nella causa C-106/89, *Marleasing SA/La Comercial Internacional de Alimentación SA*, EU:C:1990:395.
- Sentenza del 18 giugno 1991 nella causa C-260/89, *Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (ERT AE) e Panellinia Omospondia Syllagon Prossopikou ERT/Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP), Sotirios Kouvelas, Nicolaos Avdellas e altri*, EU:C:1991:254.
- Sentenza dell'11 luglio 1991, cause riunite C-87/90, C-88/90 e C-89/90, *A Verholen, THM van Wetten-van Uden e GH Heiderijk/Sociale Verzekeringsbank*, EU:C:1991:314.
- Sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Andrea Francovich e Danila Bonifaci e altri/Repubblica italiana*, EU:C:1991:428.
- Sentenza del 13 aprile 1994 nella causa C-128/92, *HJ Banks & Company Limited/British Coal Corporation*, EU:C:1994:130.
- Sentenza del 14 luglio 1994 nella causa C-91/92 *Paola Faccini Dori/Recreb Srl*, EU:C:1994:292.
- Sentenza del 5 ottobre 1994 nella causa C-280/93, *Germania/Consiglio*, EU:C:1994:367.
- Sentenza del 14 dicembre 1995 nella causa C-312/93, *Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS/Stato belga*, EU:C:1995:437.
- Sentenza del 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, *Jeroen van Schijndel e Johannes Nicolaas Cornelis van Veen/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten*, EU:C:1995:441.

- Sentenza del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur SA/Repubblica federale di Germania e The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri*, EU:C:1996:79.
- Sentenza del 7 marzo 1996 nella causa C-192/94, *El Corte Inglés SA/Cristina Blázquez Rivero*, EU:C:1996:88.
- Sentenza del 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, *CIA Security International SA/Signalson SA e Securitel SPRL*, EU:C:1996:172.
- Sentenza del 24 ottobre 1996 nella causa C-72/95, *Aannemersbedrijf PK Kraaijeveld BVEa/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland*, EU:C:1996:404.
- Sentenza del 18 dicembre 1997 nella causa C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région Wallonne*, EU:C:1977:628.
- Sentenza del 10 marzo 1998 nella causa C-122/95, *Germania/Consiglio*, EU:C:1998:94.
- Sentenza dell'11 gennaio 2001 nella causa C-1/99, *Kofisa Italia Srl/Ministero delle Finanze*, EU:C:2001:10.
- Sentenza dell'11 gennaio 2001 nella causa C-403/98, *Azienda Agricola Monte Arcosu Srl/Regione Autonoma della Sardegna [...]*, EU:C:2001:6.
- Sentenza del 4 ottobre 2001 nella causa C-326/99, *Stichting «Goed Wonen»/Staatssecretaris van Financiën*, EU:C:2001:506.
- Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2002 nella causa T-86/95, *Compagnie générale maritime e altri/Commissione delle Comunità europee*, EU:T:2002:50.
- CGUE, sentenza del 4 giugno 2002 nella causa C-99/00, *Kenny Roland Lyckeskog*, EU:C:2002:329.
- Sentenza dell'11 luglio 2002 nella causa C-60/00, *Mary Carpenter/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2002:434.
- Sentenza del 25 luglio 2002 nella causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio dell'Unione europea*, EU:C:2002:462.
- Sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa C-94/00, *Roquette Frères SA/Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes*, EU:C:2002:603.
- Sentenza del 9 gennaio 2003 nella causa C-257/00, *Givane e altri/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2003:8.
- Sentenza del 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, *Rechnungshof e altri/Österreichischer Rundfunk e altri*, EU:C:2003:294.
- Sentenza del 12 giugno 2003 nella causa C-112/00, *Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge/Repubblica austriaca*, EU:C:2003:333.
- Sentenza del 30 settembre 2003 nella causa C-224/01, *Gerhard Köbler/Repubblica austriaca*, EU:C:2003:513.
- Sentenza del 6 novembre 2003 nella causa C-101/01, *Bodil Lindqvist*, EU:C:2003:596.
- Sentenza del 7 gennaio 2004 nella causa C-117/01, *KB and National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health*, EU:C:2004.
- Sentenza del 13 gennaio 2004 nella causa C-453/00, *Kühne & Heitz NV contra Produktschap voor Pluimvee en Eieren*, EU:C:2004:17.
- Sentenza, grande sezione, del 16 giugno 2005 nella causa C-105/03, *Maria Pupino bt*, EU:C:2005:386.

- Sentenza, grande sezione, del 22 novembre 2005 nella causa C-144/04, *Werner Mangold /Rüdiger Helm*, EU:C:2005:709.
- Sentenza, grande sezione, del 4 luglio 2006 nella causa C-212/04, *Konstantinos Adeneler e altri/Ellinikos Organismos Galaktos*, EU:C:2006:443.
- Sentenza del 7 giugno 2007, cause riunite C-222/05, C-223/05, C-224/05 e C-225/05, *J van der Weerd e altri/Minister van Landbouw, NatuurenVoedselkwaliteit*, EU:C:2007:318.
- Sentenza del 21 giugno 2007, cause riunite da C-231 a C-233/06, *Office national des pensions/Emilienne Jonkman*, EU:C:2007:373.
- Sentenza del 5 luglio 2007 nella causa C-321/05, *Hans Markus Kofoed/Skatteministeriet*, EU:C:2007:408.
- Sentenza, grande sezione, del 3 settembre 2008 cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Yassin Abdullah Kadi e El Barakaat International Foundation/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee*, EU:C:2008:461.
- Sentenza, grande sezione, del 16 dicembre 2008 causa C-210/06, *Cartesio Okató és Szolgáltató bt*, EU:C:2008:723.
- Sentenza del 20 gennaio 2009 nella causa C-19/08, *Migrationsverket/Edgar Petrosian e altri*, EU:C:2009:41.
- Sentenza del 17 febbraio 2009, grande sezione, nella causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2009:94.
- Sentenza (grande sezione) del 30 novembre 2009 nella causa C-357/09 PPU, *Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)*, EU:C:2009:741.
- Sentenza del 19 gennaio 2010, grande sezione, *Seda Küçükdeveci/Swedex GmbH & Co KG*, EU:C:2010:21.
- Sentenza del 25 febbraio 2010 nella causa C-368/08 *Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, EU:C:2010:91.
- Sentenza del 2 marzo 2010, grande sezione, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2010:105.
- Sentenza, grande sezione, del 4 maggio 2010 nella causa C-533/08, *TNT Express Nederland BC/AXA Versicherung AG*, EU: C:2010:243.
- Sentenza, grande sezione, del 17 giugno 2010 nella causa C-31/09, *Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2010:351.
- Sentenza del 5 ottobre 2010 nella causa C-400/10 PPU, *J McB/LE*, EU:C:2010:582.
- Sentenza, grande sezione, del 5 ottobre 2010 nella causa C-173/09, *Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa*, EU:C:2010:581.
- Sentenza del 14 ottobre 2010 nella causa C-243/09, *Günter Fuß /Stadt Halle*, EU:C:2010:609.
- Sentenza, grande sezione, del 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland/B e D*, EU:C:2010:661.
- Sentenza del 28 aprile 2011, nella causa C-61/11 PPU, *Hassen El Dridi, alias Karim Soufi*, EU:C:2011:268.
- Sentenza del 28 luglio 2011 nella causa C-69/10, *Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration*, EU:C:2011:524.
- Sentenza del 15 novembre 2011, grande sezione, nella causa C-256/11, *Murat Dereci e altri/Bundesministerium für Inneres*, EU:C:2011:734.

- Sentenza del 6 dicembre 2011, grande sezione, nella causa C-329/11, *Alexandre Achughababian/Préfet du Val-de-Marne*, EU:C:2011:807.
- Sentenza del 21 dicembre 2011, grande sezione, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *NS/Secretary of State for the Home Department e ME e altri/Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2011:865.
- Sentenza, grande sezione, del 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2012:518.
- Sentenza del 27 settembre 2012, causa C-179/11, *Cimade e GISTI/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration*, EU:C:2012:594.
- Sentenza del 6 novembre 2012, grande sezione, nella causa C-245/11, *K/Bundesasylamt*, EU:C:2012:685.
- Sentenza del 22 novembre 2012 nella causa C-277/11, *MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:744.
- Sentenza del 6 dicembre 2012, nella causa C-430/11, *Md Sagor*, EU:C:2012:777.
- Sentenza, grande sezione, del 19 dicembre 2012 nella causa C-364/11, *El Kott e altri/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2012:826.
- Sentenza, grande sezione, del 15 gennaio 2013 nella causa C-416/10, *Josef Križan e altri/Slovenská inšpekcia životného prostredia*, EU:C:2013:8.
- Sentenza del 17 gennaio 2013 nella causa C-23/12, *Mohamad Zakaria*, EU:C:2013:24.
- Sentenza del 31 gennaio 2013 nella causa C-175/11, *HID, BA/Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2013:45.
- Sentenza del 26 febbraio 2013, grande sezione, nella causa C-617/10, *Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson*, EU:C:2012:105.
- Sentenza del 26 febbraio 2013, grande sezione, nella causa C-399/11, *Stefano Melloni/Ministerio Fiscal*, EU:C:2013:107.
- Sentenza del 20 maggio 2013 nella causa C-168/13 PPU, *Jeremy F/Premier ministre*, EU:C:2013:358.
- Sentenza del 30 maggio 2013 nella causa C-534/11, *Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie*, EU:C:2013:343.
- Sentenza del 13 giugno 2013 nella causa C-45/12, *Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)/Radia Hadj Ahmed*, EU:C:2013:390.
- Sentenza del 10 settembre 2013 nella causa C-383/13 PPU, *MG e NR/Staatssecretaris van Veiligheids Justitie*, EU:C:2013:533.
- Sentenza del 19 settembre 2013 nella causa C-297/12, *Gjoko Filev, Adnan Osmani*, EU:C:2013:569.
- Sentenza del 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y, e Z/Minister voor Immigratie en Asiel*, EU:C:2013:720.
- Sentenza, grande sezione, del 14 novembre 2013 nella causa C-4/11, *Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid*, EU:C:2013:740.
- Sentenza, grande sezione, del 10 dicembre 2013 nella causa C-394/12, *Shamso Abdullahi/Bundesasylamt*, EU:C:2013:813.

- Sentenza del 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12, *Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, EU:C:2014:39
- Sentenza del 27 febbraio 2014 nella causa C-79/13, *Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Saciri e altri*, EU:C:2014:103.
- Sentenza dell'8 maggio 2014 nella causa C-604/12, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2014:302.
- Sentenza del 5 giugno 2014 nella causa C-146/14 PPU, *Bashir Mohamed Ali Mahdi*, EU:C:2014:1320.
- Sentenza del 15 gennaio 2014, grande sezione, nella causa C-176/12, *Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e altri*, EU:C:2014:2.
- Sentenza del 17 luglio 2014 nella causa C-481/13, *Mohammad Ferooz Qurbani*, EU:C:2014:2101.
- Sentenza, grande sezione, del 17 luglio 2014, cause riunite C-473/13 e C-514/13, *Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel e Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve*, EU:C:2014:2095.
- Sentenza, grande sezione, del 17 luglio 2014 nella causa C-474/13, *Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik*, EU:C:2014:2096.
- Sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, e Minister vor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S*, EU:C:2014:2081.
- Sentenza del 5 novembre 2014 nella causa C-166/13, *Sophie Mukarubega/Préfet de police e Préfet de la Sine-Saint-Denis*, EU:C:2014:2336.
- Sentenza, grande sezione, del 2 dicembre 2014, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, *A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2406.
- Sentenza, grande sezione, del 18 dicembre 2014 nella causa C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Moussa Abdida*, EU:C:2014:2453.
- Sentenza grande sezione, del 18 dicembre 2014 nella causa C-542/13, *Mohamed M'Bodj/Stato belga*, EU:C:2014:2452.
- Sentenza del 26 febbraio 2015 nella causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2015:117.
- Sentenza del 24 giugno 2015 nella causa C-373/13, *HT/Land Baden-Württemberg*, EU:C:2015:413.

4.1.2 Pareri

- Parere 2/13 del 18 dicembre 2014, *Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, EU:C:2014:2454.

4.1.3 Conclusioni dell'avvocato generale

- Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 16 marzo 1999, nella causa C-378/97, *Florus Ariël Wijsenbeek*, EU:C:1999:144.
- Conclusioni dell'avvocato generale Maduro del 9 settembre 2008 nella causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2008:479.
- Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 15 settembre 2009, cause riunite C-175/08-C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2009:551.

- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 4 marzo 2010 nella causa C-31/09, *Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2010:119.
- Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 1° giugno 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland/B e D*, EU:C:2010:302.
- Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 22 settembre 2011 nella causa C-411/10, *NS/Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2011:611.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 19 aprile 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland/Y e Z*, EU:C:2010:224.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 26 aprile 2012 nella causa C-277/11, *M/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:253.
- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 13 settembre 2012 nella causa C-364/11, *Mostafa Abed El Karem El Kott e altri/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2012:569.
- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'11 luglio 2013 cause riunite da C-199/12 a C-201/12, *X, Y e Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel*, EU:C:2013:474.
- Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón dell'11 luglio 2013 nella causa C-294/12, *Shamso Abdullahi/Bundesasylamt*, EU:C:2013:473.
- Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 18 luglio 2013 nella causa C-285/12, *Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, EU:C:2013:500.
- Conclusioni dell'avvocato generale del 7 novembre 2013 nella causa C-604/12, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2013:714.
- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 17 luglio 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, *A, B e C*, EU:C:2014:2111.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 17 luglio 2014 nella causa C-542/13, *Mohamed M'Bodj/Stato belga*, EU:C:2014:2113.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 4 settembre 2014 nella causa C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Moussa Abdida*, EU:C:2014:2167.

4.1.4 Ordinanze

- Ordinanza del 1° febbraio 2001, cause riunite C-300/99 P e C-388/99 P, *Area Cova SA e altri/Consiglio dell'Unione europea*, EU:C:2001:71.
- Ordinanza del 21 marzo 2013 nella causa C-522/11, *Abdoul Khadre Mbaye*, EU:C:2013:190.

4.2 Corte europea dei diritti dell'uomo

4.2.1 Decisioni di ammissibilità

- Decisione di ammissibilità del 7 marzo 2000, *TI/Regno Unito*, ricorso n. 43844/98.
- Decisione di ammissibilità del 2 dicembre 2008, *KRS/Regno Unito*, ricorso n. 32733/08.
- Decisione di ammissibilità del 20 gennaio 2009, *Cooperatieve Producenten Organisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA/Paesi Bassi*, ricorso n. 13645/05.

Decisione di ammissibilità del 2 aprile 2013, *Mohammed Hussein e altri/Paesi Bassi e Italia*, ricorso n. 27725/10.

Decisione di ammissibilità del 13 gennaio 2015, *AME/Paesi Bassi*, ricorso n. 51428/10.

4.2.2 Sentenze

Sentenza del 7 dicembre 1976, *Handyside/Regno Unito*, ricorso n. 5493/72.

Sentenza del 7 luglio 1989, *Soering/Regno Unito*, ricorso n. 14308/88.

Sentenza del 20 marzo 1991, *Cruz Varaz e altri/Svezia*, ricorso n. 15576/89.

Sentenza del 15 novembre 1996, grande sezione, *Chahal/Regno Unito*, ricorso n. 22414/93.

Sentenza del 17 dicembre 1996 *Ahmed/Austria*, ricorso n. 25964/94.

Sentenza del 29 aprile 1997, grande sezione, *HRL/Francia*, ricorso n. 24573/94.

Sentenza del 2 maggio 1997, *D/Regno Unito*, ricorso n. 30240/96.

Sentenza del 19 febbraio 1998, *Bahaddar /Paesi Bassi*, ricorso n. 25894/94.

Sentenza dell'11 luglio 2000 *Jabari/Turchia*, ricorso n. 40035/98.

Sentenza del 30 giugno 2005, grande sezione, *Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi/ Irlanda*, ricorso n. 45036/98.

Sentenza del 26 luglio 2005 *N/Finlandia*, ricorso n. 38885/02.

Sentenza dell'11 gennaio 2007, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*, ricorso n. 1948/04.

Sentenza del 20 settembre 2007 *Sultani/Francia*, ricorso n. 45223/05.

Sentenza del 28 febbraio 2008, grande sezione, *Saadi/Italia*, ricorso n. 37201/06.

Sentenza del 27 maggio 2008, grande sezione, *N/Regno Unito*, ricorso n. 26565/05.

Sentenza del 17 luglio 2008, *NA/Regno Unito*, ricorso n. 25904/07.

Sentenza del 24 febbraio 2009, *Ben Khemais/Italia*, ricorso n. 246/07.

Sentenza dell'11 giugno 2009, *SD/Grecia*, ricorso n. 51541/07.

Sentenza del 16 novembre 2009, *Tabesh/Grecia*, ricorso n. 8256/07.

Sentenza del 2 marzo 2010, *Al-Saadoon e Mufdhi/Regno Unito*, ricorso n. 61498/08.

Sentenza del 22 luglio 2010, *AA/Grecia*, ricorso n. 12186/08.

Sentenza del 21 gennaio 2011, grande sezione, *MSS/Belgio e Grecia*, ricorso n. 30696/09.

Sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi e Elmi/Regno Unito*, ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07.

Sentenza del 17 gennaio 2012, *Othman (Abu Qatada)/Regno Unito*, ricorso n. 8139/09.

Sentenza del 2 febbraio 2012, *IM/Francia*, ricorso n. 9152/09.

Sentenza del 23 febbraio 2012, grande sezione, *Hirsi Jamaa e altri/Italia*, ricorso n. 27765/09.

Sentenza del 10 aprile 2012, *Babar Ahmad e altri/Regno Unito*, ricorsi nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09.

- Sentenza del 15 maggio 2012 *Labsi/Slovacchia*, ricorso n. 33809/08.
- Sentenza del 2 ottobre 2012 *Abdulkhakov/Russia*, ricorso n. 14743/11.
- Sentenza del 2 ottobre 2012, *Singh e altri/Belgio*, ricorso n. 33210/11.
- Sentenza del 13 dicembre 2012, grande sezione, *El-Masri/ex Repubblica iugoslava di Macedonia*, ricorso no 39630/09.
- Sentenza del 6 giugno 2013 *Mohammed/Austria*, ricorso n. 2283/12.
- Sentenza del 27 febbraio 2014 *SJ/Belgio*, ricorso n. 70055/10.
- Sentenza del 22 aprile 2014, *AC e altri/Spagna*, ricorso n. 6528/11.
- Sentenza del 21 ottobre 2014, *Sharifi e altri/Grecia*, ricorso n. 16643/09.
- Sentenza del 4 novembre 2014, grande sezione, *Tarakhel/Svizzera*, ricorso n. 29217/12.

4.3 Pareri della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo

- Pareri del 30 luglio 1993, *Joseph Kindler/Canada*, comunicazione n. 470/1991.

4.4 Organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE

- Austria, Tribunale amministrativo, sentenza del 19 febbraio 2015, Ro 2014/21/0075-5.
- Francia, Consiglio di Stato, sentenza del 30 dicembre 2009, *OFRA/MC*, n. 305226.
- Francia, Tribunale nazionale in materia di diritto di asilo, relazione speciale, sentenza del 30 marzo 2011, *ML*, n. 10013804, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, 2012*, pagg. 17 e 18.
- Francia, Tribunale nazionale in materia di diritto di asilo, sentenza del 5 luglio 2011, *MV*, n. 11005317.
- Francia, Tribunale nazionale in materia di diritto di asilo, relazione speciale, sentenza del 25 novembre 2011, *MK*, n. 10008275, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, 2012*, pagg. da 152 a 154.
- Germania, Corte costituzionale federale, sentenza del 22 ottobre 1986 339 2 BvR 197/83 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).
- Germania, Tribunale amministrativo federale, sentenza del 24 febbraio 2011, BVerwG 10 C 3.10, ECLI:DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).
- Germania, Tribunale amministrativo federale, sentenza del 1° giugno 2011, BVerwG 10 C 25.10, ECLI:DE:BVerwG:2011:010611U10C25.10.0 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).
- Germania, Tribunale amministrativo federale, sentenza del 17 novembre 2011, BVerwG 10 C 13.10, ECLI:DE:BVerwG:2011:171111U10C13.10.0 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).
- Germania, Tribunale amministrativo federale, sentenza del 17 giugno 2014, BVerwG 10 C 7.13, ECLI:DE:BVerwG:2014:170614U10C7.13.0 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).
- Germania, Tribunale amministrativo federale, sentenza del 26 giugno 2014, V ZB 31/14.
- Lituania, Corte Costituzionale, sentenza del 14 marzo 2006, nella causa n. 17/02.24/02-06703-22/04.
- Polonia, Corte costituzionale, sentenza dell'11 maggio 2005, K 18/04.

- Polonia, tribunale amministrativo regionale di Varsavia, sentenza del 16 maggio 2013, IV SA.Wa 2684/12 (cfr. EDAL sintesi in lingua inglese).
- Regno Unito, Corte d'appello d'Inghilterra e Galles, *R (Bagdanavicius)/Secretary of State for Home Department* [2003] EWCA Civ 1605.
- Regno Unito, House of Lords, *Regina/Secretary of State for the Home Department, ex parte Bagdanavicius e altri* [2005] UKHL 38.
- Regno Unito, Tribunale per l'immigrazione e l'asilo, *Kacaj (Article 3 – Standard of Proof – Non-State Actors) Albania* [2001] UKIAT 00018.
- Regno Unito, Tribunale per l'immigrazione e l'asilo, *TK (Tamils – LP updated) Sri Lanka CG* [2009] UKAIT 00049.
- Repubblica ceca, Tribunale amministrativo supremo, decisione del 24 settembre 2015, 10 Azs 122/2015 88 (cfr. traduzione non ufficiale in lingua inglese).
- Slovacchia, tribunale regionale di Bratislava, sentenza del 20 marzo 2012, AA/Ufficio immigrazione presso il ministero degli interni della Repubblica slovacca, 9Saz/47/2011 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).
- Svezia, Corte d'appello in materia di immigrazione, sentenza del 13 giugno 2011, UM 5495-10 (cfr. sintesi EDAL in lingua inglese).

Allegato B - Metodologia

Metodologia per il PDS

Pur cercando di operare per quanto possibile nel quadro della metodologia dell'EASO per il PDS nel suo complesso ⁽²⁸⁴⁾, lo sviluppo di questa analisi, che è uno dei quattro temi trattati nell'ambito del contratto tra l'IARLJ-Europe e l'EASO per sviluppare materiale didattico fondamentale per la formazione giudiziaria, ha richiesto un approccio modificato. Nella *sezione Autori* (pagg.1-2), è già stato osservato che il processo di redazione era formato da due componenti principali: la stesura effettuata da un gruppo di esperti, e la revisione e supervisione generale del lavoro di stesura di tale gruppo di esperti, a cura di un gruppo di redazione composto esclusivamente da giudici.

Fase preparatoria

Durante la fase preparatoria il gruppo di stesura ha esaminato, in collaborazione con il presidente del gruppo di redazione, la portata, la struttura e il contenuto dell'analisi, ed ha elaborato:

1. Una bibliografia provvisoria delle risorse pertinenti e dei materiali disponibili sull'argomento;
2. Un elenco provvisorio della giurisprudenza rilevante in materia;
3. Un esempio dei lavori in corso;
4. Una relazione informativa preparatoria comprendente una struttura provvisoria per l'analisi e una relazione che illustra i progressi.

Questi materiali sono stati condivisi con il gruppo di redazione, che ha fornito un orientamento generale e un riscontro più preciso, sotto forma di istruzioni per il gruppo di stesura, per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'analisi e la raccolta di giurisprudenza.

Fase di stesura

Il gruppo di stesura ha sviluppato un progetto dell'analisi e predisposto una raccolta di giurisprudenza secondo i dettami della guida di convenzioni redazionali dell'EASO, basandosi su ricerche documentarie e su un'analisi della legislazione, della giurisprudenza e di materiale didattico e altra letteratura pertinente come libri, relazioni, commenti, linee guida e articoli provenienti da fonti affidabili. Sotto il coordinamento del responsabile del gruppo, sezioni dell'analisi e la raccolta della giurisprudenza sono state assegnate ai membri del gruppo per la stesura iniziale. Le proposte redazionali sono state poi esaminate da tutti i membri del gruppo, con un ampio scambio di opinioni, seguito una riformulazione che ha tenuto conto di tali discussioni.

Il primo progetto, completato dal gruppo di stesura, è stato condiviso con il gruppo di redazione, che è stato incaricato di rivedere il progetto, al fine di assistere il gruppo di stesura nel migliorarne la qualità. Il gruppo di redazione ha quindi fornito al gruppo di stesura ulteriori istruzioni riguardanti la struttura, il formato e il contenuto. Sulla base di tali istruzioni, il gruppo di stesura ha apportato ulteriori modifiche e presentato il progetto finale al gruppo di redazione. Il progetto è stato condiviso con l'UNHCR, che ha fornito il suo parere. Quest'ultimo è stato preso in considerazione dal gruppo di redazione nel suo

⁽²⁸⁴⁾ La versione originale è incorporata come Allegato B alla pubblicazione EASO, *Articolo 15, lettera c) della direttiva qualifiche (2011/95/UE): un'analisi giudiziaria* dicembre 2014; una versione riveduta è incorporata come Allegato C alla pubblicazione EASO, *Exclusion: Articles 12 & 17 Qualification Directive (2011/95/EU) - A Judicial Analysis*, 2016.

riesame; il gruppo di redazione ha quindi apportato ulteriori modifiche, in collaborazione con il gruppo di stesura, al fine di preparare i testi per la consultazione esterna. È stato consultato anche l'EASO e le sue osservazioni sono state prese in considerazione in ogni fase della stesura.

Consultazione esterna

Il progetto di analisi giuridica e la raccolta della giurisprudenza sono stati condivisi dall'EASO con la rete dell'EASO di membri degli organi giudiziari, l'UNHCR e i membri del forum consultivo dell'EASO, che sono stati invitati ad esaminare il materiale e a fornire un riscontro allo scopo di migliorarne ulteriormente la qualità. Il feedback ricevuto è stato preso in considerazione dal gruppo di redazione, che è giunto a conclusioni sulle risultanti modifiche da apportare. Le modifiche definitive sono state apportate dal gruppo di redazione.

Allegato C - Bibliografia di riferimento

1. Documenti ufficiali

1.1 Unione europea

CGUE, *Versione consolidata del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012*, GU L 265/1, come modificato il 18 giugno 2013, GU L 173/65.

CGUE, *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale*, GU 2012 L 338/1.

EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (2011/95/EU): un'analisi giuridica*, dicembre 2014.

EASO, *The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States*, EASO Practical Guide Series, luglio 2015.

Commissione europea, *Commission Opinion on Bulgaria's Application for Membership of the European Union*, 15 luglio 1997, EU Doc 97/11.

Commissione europea, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 12 settembre 2001, COM (2001) 510 final.

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano strategico sull'asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea*, 17 giugno 2008 COM (2008) 360, final.

Commissione europea, *comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione*, 29 settembre 2015, COM(2015) 490 final/2.

Consiglio europeo, *Conclusioni della presidenza*, Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, EU Doc 93/3.

Consiglio europeo, *Conclusioni della presidenza*, Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, SN 200/99, Bruxelles.

Consiglio europeo, *Programma dell'Aia: Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea*, 13 dicembre 2004, GU 2005 C 53/1.

Consiglio europeo, *Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo*, 24 settembre 2008, DOC UE 13440/08.

Consiglio europeo, *Il programma di Stoccolma: un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, 2 dicembre 2009, GU 2010 C 115/1.

Consiglio europeo, *Decisione (UE) del Consiglio 2015/1523 del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia*, GU L 239/146.

Consiglio europeo, decisione (UE) del Consiglio 2015/1601 del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, GU L 248/80.

1.2 Nazioni Unite

Assemblea generale, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, risoluzione dell'assemblea generale 217 A (III), 10 dicembre 1948.

Comitato per i diritti umani, *General Comment No 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, 10 marzo 1992.

Comitato per i diritti umani, *General Comment No 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, 26 maggio 2004.

2. Pubblicazioni

2.1 Documentazione di riferimento

Battjes, H., *European Asylum Law and International Law* (Nijhoff, 2006).

Bauloz, C., Ineli-Ciger, M., Singer, S. (a cura di), *Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System*, (Brill Nijhoff, 2015).

Foster, M., *International Refugee Law and Socio-Economic Rights. Refuge from Deprivation* (CUP, 2009).

Goodwin-Gill, G.S., e McAdam, J., *The Refugee in International Law* (terza edizione, OUP, 2007).

Grahl-Madsen, A., *The Status of Refugees in International Law* (Vol. I e II, A.W. Sitjhoff, 1966 e 1972).

Hailbronner, K., and Thym, D. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law: Commentary* (seconda edizione, C.H. Beck, Hart e Nomos, 2016, di prossima pubblicazione).

Hathaway, J.C., *The Rights of Refugees under International Law* (CUP, 2005).

Hathaway, J.C., e Foster, M., *The Law of Refugee Status* (seconda edizione, CUP, 2014).

McAdam, J., *Complementary Protection in International Refugee Law* (OUP, 2007).

Peers, S., Moreno-Lax, V., Garlick, M., e Guild, E. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary), Seconda edizione riveduta. Vol. 3: EU Asylum Law* (seconda edizione, Brill, 2015).

2.2 Pubblicazioni UNHCR

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: la persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 2: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 1(A)2 della convenzione del 1951 e/o al relativo protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002.

- UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the «Ceased Circumstances» Clauses*, HCR/GIP/03/03, 10 febbraio 2003.
- UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4: «Internal Flight or Relocation Alternative» within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5: Applicazione delle clausole di esclusione: Articolo 1F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/03/05, 4 settembre 2003.
- UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 7: l'applicazione dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, 7 aprile 2006.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A)2 e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009.
- UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato*, 1979, riedito nel dicembre 2011.
- UNHCR, *Comments on the European Commission's Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for the granting and withdrawing international protection status (Recast) COM (2011) 319 final*, gennaio 2012.
- UNHCR, *Comments on the European Commission's amended recast proposal for a Directive of the European Parliament and the Council laying down standards for the reception of asylum-seekers (COM (2011) 320 final, 1° giugno 2011)*, luglio 2012.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 9: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012.
- UNHCR, *Moving Further Toward a Common European Asylum System. UNHCR's Statement on the EU Asylum Legislative Package*, giugno 2013.
- UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 3 dicembre 2013.
- UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status*, 5 giugno 2015.
- UNHCR, *The Case Law of the European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Refugees, Asylum-Seekers, and Stateless Persons*, 2015.
- UNHCR, Comitato esecutivo, *Safeguarding Asylum*, ExCom Conclusione n. 82 (XLVIII), 17 ottobre 1997.

2.3 Pubblicazioni IARLJ

IARLJ, *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Criteria and Standards*, redatto da J. Barnes e A. Mackey, 2013.

IARLJ, *Preliminary References to the Court of Justice of the European Union: A Note for National Judges Handling Asylum-Related Cases*, 2013.

2.4 Letteratura accademica

Baldaccini, A., Guild, E., e Toner, H. (a cura di), *Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy* (Hart Publishing, 2007).

Battjes, H., «The Systematic Nature of the Common European Asylum System», in F. Julien-Laferrière, H. Labayle e Ö. Edström (a cura di), *The European Immigration and Asylum Policy: Critical Assessment Five Years after the Amsterdam Treaty* (Bruxelles, 2005) da 263 a 277.

Boeles, P., den Heijer, M., Lodder, G., e Wouters, K., *European Migration Law* (seconda edizione, Intersentia, 2014).

Cherubini, F., *Asylum Law in the European Union* (Routledge, 2015).

Chetail, V., «Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the Relations between Refugee Law and Human Rights Law», in R. Rubio-Marín (ed.), *Human Rights and Immigration* (Collected Courses of the Academy of European Law, OUP, 2014) da 19 a 72.

Chetail, V., «The Common European Asylum System: Bric-à-Brac or System?», in P. de Bruycker, V. Chetail e F. Maiani (a cura di), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2016, di prossima pubblicazione).

De Bruycker e altri, *Setting up a Common European Asylum System: Report on the Application of Existing Instruments and Proposals for the New System, Study*, Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento di politica C: diritti dei cittadini e affari costituzionali, libertà civili, giustizia e affari interni, Doc PE 425.622, 2010.

De Bruycker, P., Chetail, V., e Maiani, F. (a cura di), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2016, di prossima pubblicazione).

De Witte, B., «Constitutional Aspects of European Union Membership in the Original Six Member States: Model Solutions for the Applicant Countries?», in A.E. Kellermann, W. de Zwaan e J. Czuczai (a cura di), *EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level* (TMC Asser Press, 2001).

Dörig, H., «German Courts and the Understanding of the Common European Asylum System» RSQ (2013) da 768 a 778.

Fennelly, N., «The National Judge as Judge of the European Union», in Court of Justice of the European Union (a cura di), *The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-Law* (Asser Press, 2013).

Ferguson Sidorenko, O., *The Common European Asylum System: Background, Current State of Affairs, Future Directions* (TMC Asser Press, 2007).

Gil-Bazo, M.-T., «The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to Be Granted Asylum in the Union's Law», RSQ (2008) da 33 a 52.

Goodwin-Gill, G.S., e Lambert, H. (a cura di), *The Limits of Transnational Law: Refugee Law, Policy Harmonization and Judicial Dialogue in the European Union* (CUP, 2010).

- Goudappel, F.A.N.J., e Raulus, H.S.R. (a cura di), *The Future of Asylum in the European Union: Problems, Proposals and Human Rights* (TMC Asser Press, 2011).
- Guild, E., «*The Europeanisation of Europe's Asylum Policy*», IJRL (2006) da 630 a 641.
- Guild, E., Carrera, S., e Eggenschwiler, A. (a cura di), *The Area of Freedom, Security and Justice Ten Years On: Successes and Future Challenges under the Stockholm Programme*, CEPS, 2010.
- Guild, E., and Minderhoud, P. (a cura di), *The First Decade of EU Migration and Asylum Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2011).
- Hailbronner, K., *Immigration and Asylum Law and Policy in the European Union* (Kluwer Law International, 2000).
- Harvey, C., «*The Right to Seek Asylum in the European Union*», *European Human Rights Law Review* (2004) da 17 a 36.
- Ippolito, F., «*The Contribution of the European Courts to the Common European Asylum System and its Ongoing Recast Process*», *Maastricht Journal of European and Comparative Law* (2013) da 261 a 281.
- Ippolito, F., e Velluti, S., «*The Recast Process of the EU Asylum System: A Balancing Act between Efficiency and Fairness*», *RSQ* (2011), 24-62.
- Julien-Laferrrière, F., Labayle, H., e Edström, Ö. (a cura di), *The European Immigration and Asylum Policy: Critical Assessment Five Years after the Amsterdam Treaty* (Bruylant, 2005).
- Klug, A., «*Harmonization of Asylum in the European Union – Emergence of an EU Refugee System?*», *Annuario tedesco di diritto internazionale* (2004) da 594 a 628.
- Lambert, H., «*The EU Asylum Qualification Directive, Its Impact on the Jurisprudence of the United Kingdom and International Law*», *International and Comparative Law Quarterly* (2006), 161-192.
- Lambert, H., «*Transnational Judicial Dialogue, Harmonization and the Common European Asylum System*», *International and Comparative Law Quarterly* (2009), 519-543.
- Lavenex, S., *The Europeanisation of Refugee Policies: Between Human Rights and Internal Security* (Ashgate, 2002).
- Lenaerts, K., e Gutierrez-Fons, J.A., «*To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice*», *EUI Working Papers AEL 2013/9*, European University Institute, 2013.
- Mariño Menéndez, F.M., «*Recent Jurisprudence of the United Nations Committee against Torture and the International Protection of Refugees*», *RSQ* (2015), 61-78.
- Cfr. anche la successiva sezione 3.2, da 69 a 72, e J. McAdam, «*Interpretation of the 1951 Convention*», in A. Zimmermann (a cura di), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol* (OUP, 2011), 75-115.
- Mole, N., e Meredith, C., «*Asylum and the European Convention on Human Rights*», *Human Rights Files No 9*, Council of Europe Publishing, 2010.
- Noll, G., *Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection* (Martinus Nijhoff Publishers, 2000).
- O'Nions, H., *Asylum – A Right Denied: A Critical Analysis of European Asylum Policy* (Ashgate, 2014).
- Peers, S., «*The Second Phase of the Common European Asylum System: A Brave New World – or Lipstick on a Pig?*», *Statewatch*, 2013.

- Peers, S., Guild, E., Acosta, D., Groenendijk, K., e Moreno Lax, V., *EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): seconda edizione riveduta. Vol. 2: EU Immigration Law* (seconda edizione, Brill, 2012).
- Rosas, A., e Armati, L., *EU Constitutional Law. An Introduction* (seconda revisione riveduta, Hart, 2012).
- Storey, F., «*EU Refugee Qualification Directive: A Brave New World?*», *IJRL* (2008) 1-49.
- Toscano, F., «*The Second Phase of the Common European Asylum System: A Step Forward in the Protection of Asylum Seekers?*», *Institute for European Studies Working Papers*, n. 7, 2013.
- Van Selm, J., «*European Refugee Policy: Is There Such a Thing?*», *UNHCR New Issues in Refugee Research Series, Working Paper n. 115*, 2005.
- Vedsted-Hansen, J., «*Common EU Standards on Asylum – Optional Harmonization and Exclusive Procedures?*», *EJML* (2005) da 369 a 376.

Allegato D - Raccolta giurisprudenziale

CGUE

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA / Ministero della Sanità</i> Causa 283/81 ECLI:EU:C:1982:335 6/10/1982</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione vertente sulla pronuncia pregiudiziale sul fondamento dell'articolo 177 del Trattato CEE (divenuto articolo 267 TFUE). Obbligo di chiedere alla CGUE il rinvio pregiudiziale. Obbligo per le giurisdizioni degli Stati membri di chiedere un rinvio pregiudiziale, punto 21: “(...) l'art. 177, 3° comma, va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità”.</p>	<p>CGUE — cause riunite 28/62, 29/72 e 30/62 <i>Da Costa/Nederlandse Belastingadministratie</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Kenny Roland Lyckeskog</i> Causa C-99/00 ECLI:EU:C:2002:329 4/4/2002</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Horvätten för Västra Sverige (Svezia) vertente sulla pronuncia pregiudiziale sul fondamento dell'articolo 234 del Trattato CEE (divenuto articolo 267 TFUE).</p> <p>Logica del rinvio pregiudiziale alla CGUE – Obbligo per le giurisdizioni di ultimo grado di chiedere il rinvio</p> <p>Logica dell'obbligo per le giurisdizioni degli Stati membri di ultimo grado di chiedere un rinvio pregiudiziale, punto 14: “L'obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non sia esperibile ricorso giurisdizionale di adire in via pregiudiziale la Corte rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione delle norme comunitarie, e la Corte. Tale obbligo mira, più in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie (...)”.</p>	<p>CGUE — causa 85/76 <i>Hoffmann-La Roche & Co AG/Commissione delle Comunità europee;</i> CGUE — causa C-337/95, <i>Parfums Christian Dior</i></p>
CGUE (grande sezione)	<p><i>Cartesio Okató és Szolgáltató bt</i> Causa C-210/06 ECLI:EU:C:2008:723 16/12/2008</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi ítéltábla (Ungheria) vertente sulla pronuncia pregiudiziale sul fondamento dell'articolo 234 del Trattato CEE (divenuto articolo 267 TFUE).</p> <p>Rinvio pregiudiziale – Definizione di giurisdizione di ultimo grado.</p> <p>Definizione di “una giurisdizione di uno Stato membro le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno”, punto 55: “Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per valutare se l'organo del rinvio possiede le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell'art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (...)”.</p>	<p>CGUE — causa C-96/04 <i>Standesamt Stadt Niebüll</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>Aydin Salahadin Abdulla et al. / Bundesrepublik Deutschland</i></p> <p>Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-179/08 e C-179/08</p> <p>ECLI:EU:C:2010:21</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Bundesverwaltungsgericht (Germania) vertente sulla cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Metodi di interpretazione – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punti 51-52: “La direttiva è stata adottata sul fondamento, in particolare, dell'art. 63, primo comma, n. 1), lett. c), CE, il quale incaricava il Consiglio dell'Unione europea di adottare misure relative all'asilo, conformemente alla Convenzione di Ginevra e agli altri trattati pertinenti, nell'ambito delle norme minime relative all'attribuzione dello status di rifugiato a cittadini di paesi terzi. [52] Dal terzo, sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 53: “L'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'economia generale e della finalità di questa direttiva, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 63, primo comma, punto 1, CE”.</p> <p>Interpretazione in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 54: “Tale interpretazione deve parimenti essere operata, come deriva dal decimo ‘considerando’ della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti segnatamente nella Carta”.</p>	

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>Nawras Bolbol / Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal</i> Causa C-31/09 ECLI:EU:C:2010:351 17/6/2010</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) vertente sull'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Metodi di interpretazione – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punti 36–37: “[36] La direttiva è stata adottata sul fondamento, in particolare, dell'art. 63, primo comma, n. 1), lett. c), CE, il quale incaricava il Consiglio dell'Unione europea di adottare misure relative all'asilo, conformemente alla Convenzione di Ginevra e agli altri trattati pertinenti, nell'ambito delle norme minime relative all'attribuzione dello status di rifugiato a cittadini di paesi terzi. [37] Dal terzo, sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 38: “L'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'economia generale e della finalità di questa direttiva, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 63, primo comma, punto 1, CE. Tale interpretazione deve parimenti essere operata, come deriva dal decimo ‘considerando’ della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...)”.</p>	<p>CGUE – cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08 <i>Salahadin Abdulla e a./Bundesrepublik Deutschland</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>Bundesrepublik Deutschland / B e D</i> Cause riunite C-57/09 e C-101/09 ECLI:EU:C:2010:661 9/11/2010</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) vertente sull'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Rilevanza interpretativa delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a fini interpretativi</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punti 76-77: “[76] La direttiva è stata adottata sul fondamento, in particolare, dell'art. 63, primo comma, n. 1), lett. c), CE, il quale incaricava il Consiglio di adottare misure relative all'asilo, conformi alla Convenzione di Ginevra e agli altri trattati pertinenti, nell'ambito delle norme minime relative all'attribuzione dello status di rifugiato a cittadini di paesi terzi. [77] Dai 'considerando' terzo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 78: “L'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'economia generale e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'art. 63, primo comma, punto 1, CE, divenuto art. 78, n. 1, TFUE. Tale interpretazione deve effettuarsi anche, come risulta dal decimo 'considerando' della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali (...)”.</p> <p>Rilevanza interpretativa delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, punto 82: “In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti contrari alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite di cui alla lett. c) dell'art. 12, n. 2, della direttiva, il ventiduesimo 'considerando' della stessa mostra che essi sono menzionati nel preambolo e agli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite e precisati, tra l'altro, dalle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle «misure di lotta al terrorismo»”.</p>	<p>CGUE – cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08 <i>Salahadin Abdulla e a./Bundesrepublik Deutschland;</i> CGUE – causa C-31/09 <i>Narwas Bolbol/Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Brahim Samba Diouf / Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration</i> Causa C-69/10 ECLI:EU:C:2011:524 28/7/2011</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) vertente sulle procedure accelerate e il diritto di controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 39 della direttiva procedure.</p> <p>Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Competenza della CGUE nei rinvii pregiudiziali – Interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione – Efficacia del diritto dell'Unione – Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati</p> <p>Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 34: “Ai sensi del suo ottavo ‘considerando’, la direttiva 2005/85 rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato devono essere soggette, secondo il ventisettesimo ‘considerando’ di tale direttiva, ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’art. 267 TFUE”.</p> <p>Competenza della CGUE nei rinvii pregiudiziali, punto 59: “A tale riguardo occorre ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta. Solamente i giudici nazionali, infatti, sono competenti a pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno (...)”.</p> <p>Interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione ed efficacia del diritto dell’Unione, punto 60: “Tuttavia, nel contesto di cui trattasi, occorre ricordare l’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale, che permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (...). Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima (...)”.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 61: “L’obiettivo della direttiva 2005/85 consiste nello stabilire un ambito comune di garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e dei diritti fondamentali. Il diritto a un mezzo di impugnazione efficace costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione. (...)”.</p>	<p>CGUE – cause riunite da C-378/07 a C-380/07 <i>Kiriaki Angelidaki e a./ Organismos Nomarchiakis Autodiokisis Rethymnis;</i> CGUE – causa C-268/06 <i>Impact/Minister for Agriculture and Food e a.</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>NS/Secretary of State for the Home Department e ME et al / Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform</i></p> <p>Cause riunite C-411/10 e C-493/10 ECLI:EU:C:2011:865 24/12/2011</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) vertente sulla nozione di “paesi sicuri” e la presunzione relativa di rispetto, da parte degli Stati membri, dei diritti fondamentali, sulla base del regolamento Dublino II.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Conformità della legislazione in materia di CEAS alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione – Principio di fiducia reciproca</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 78: “Il sistema europeo comune di asilo è fondato sull’applicazione in ogni sua componente della Convenzione di Ginevra e sulla garanzia che nessuno sarà rispedito in luogo in cui rischia di essere nuovamente perseguitato. Il rispetto della Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967 è previsto all’art. 18 della Carta e all’art. 78 TFUE (...)”.</p> <p>Conformità della legislazione in materia di CEAS alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, punto 76: “Come è stato rilevato al punto 15 della presente sentenza, i diversi regolamenti e direttive pertinenti ai fini dei procedimenti principali prevedono di osservare i diritti fondamentali e i principi che sono riconosciuti dalla Carta”.</p> <p>Interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione, punto 77: “Occorre rilevare altresì che, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale conformemente al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione (...)”.</p> <p>Principio della fiducia reciproca e presunzione di rispetto, punti 78, 80 e 83: “[78] Risulta dall’esame dei testi che istituiscono il sistema europeo comune di asilo che quest’ultimo è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l’insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché nella CEDU, e che gli Stati membri possono fidarsi reciprocamente a tale riguardo. (...) [80] In tali circostanze si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU. [83] Ne va, infatti, della ragion d’essere dell’Unione e della realizzazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e, più in particolare, del sistema europeo comune di asilo, fondato sulla fiducia reciproca e su una presunzione di osservanza, da parte degli altri Stati membri, del diritto dell’Unione, segnatamente dei diritti fondamentali”.</p>	<p>CGUE – cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08 <i>Salahadin Abdulla e a./Bundesrepublik Deutschland;</i> CGUE – causa C-31/09 <i>Narwas Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;</i> CGUE – causa C-101/01 <i>Bodil Lindqvist;</i> CGUE – causa C-305/05 <i>Ordre des barreaux francophones et germanophone e a./Conseil des ministres</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>Bundesrepublik Deutschland / Y e Z</i> Cause riunite C-71/11 e C-99/11 ECLI:EU:C:2012:518 5/9/2012</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) vertente sulla nozione di persecuzione ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Metodi di interpretazione della legislazione in materia di CEAS – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 49: “Dai ‘considerando’ 3, 16 e 17 della direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 48: L'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Come risulta dal ‘considerando’ 10 della direttiva, tale interpretazione deve essere operata anche nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta (...)”.</p>	<p>CGUE – cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08 <i>Salahadin Abdulla e a./Bundesrepublik Deutschland;</i> CGUE – causa C-31/09 <i>Narwas Bolbol/Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal;</i> CGUE – cause riunite C-411/10 e C-493/10 NS/ <i>Secretary of State for the Home Department e ME e a./Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform</i></p>
CGUE	<p><i>MM / Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General</i> Causa C-277/11 ECLI:EU:C:2012:744 22/11/2012</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) vertente sull'articolo 4 della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Interpretazione del diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali</p> <p>Punti 93-94: “[93] Occorre aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione (...). [94] È proprio in considerazione di tali elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione che spetta al giudice del rinvio accertare la conformità con i requisiti di tale diritto della procedura attuata nell'ambito dell'esame della domanda di protezione sussidiaria presentata dal sig. M. e, nel caso in cui constataste una violazione del diritto di quest'ultimo ad essere sentito, di trarne tutte le debite conclusioni”.</p>	<p>CGUE – cause riunite C-411/10 e C-493/10 NS/ <i>Secretary of State for the Home Department e ME e a./Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>El Kott et al /</i> <i>Bevándorlási és</i> <i>Allampolgársági Hivatal</i> Causa C-364/11 ECLI:EU:C:2012:826 19/12/2012</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) vertente sull'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Metodi di interpretazione – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 42: “Dai ‘considerando’ 3, 16 e 17 della direttiva 2004/83 risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo status sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punti 43 e 80: “[43] L'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/83 deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve pertanto essere effettuata, come emerge dal ‘considerando’ 10 della stessa direttiva, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta (...). (...) [80] A questo proposito, si deve sottolineare che, alla luce della specifica situazione che caratterizza i rifugiati palestinesi, gli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra hanno deliberatamente deciso, nel 1951, di accordare loro il trattamento particolare previsto dall'articolo 1, sezione D, di detta Convenzione, cui fa riferimento l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83”.</p>	<p>CGUE – causa C-31/09 <i>Narwas Bolbol/</i> <i>Bevándorlási és</i> <i>Allampolgársági Hivatal;</i> CGUE – cause riunite C-71/11 e C-99/11 <i>Bundesrepublik</i> <i>Deutschland/Y e Z</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Minister voor Immigratie en Asiel / X e Y nonché Z / Minister voor Immigratie en Asiel</i> Cause riunite C-199/12, C-200/12 e C-201/12 ECLI:EU:C:2013:720 7/11/2013</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) vertente sull'appartenenza ad un determinato gruppo sociale per motivi di orientamento sessuale ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Metodi di interpretazione – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva sulla qualifica di rifugiato a chiarimento della definizione convenzionale di rifugiato</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 39: “Dai ‘considerando’ 3, 16 e 17 della direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo status sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 40: “L'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve pertanto essere effettuata, come emerge dal ‘considerando’ 10 della direttiva, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta (...)”.</p> <p>La direttiva sulla qualifica di rifugiato a chiarimento della definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 51: “Per rispondere a tale questione occorre ricordare che l'articolo 9 della direttiva definisce gli elementi che consentono di qualificare taluni atti come atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra. (...)”.</p>	<p>CGUE – cause riunite C-71/11 e C-99/11 <i>Bundesrepublik Deutschland/Y e Z;</i> CGUE – causa C-364/11 <i>Mostafa Abed El Karem El Kott e a./Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	Shamso Abdullahi / Bundesasylamt Causa C-394/12 ECLI:EU:C:2013813 10/12/2013	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Asylgerichtshof (Austria) vertente sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del regolamento Dublino II.</p> <p>Principi di applicabilità diretta ed effetti diretti – Metodi di interpretazione – Principio della fiducia reciproca</p> <p>Principi di applicabilità diretta ed effetti diretti, punti 48–49: “[48] A tal proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell’ambito delle fonti del diritto dell’Unione, esso è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (...). [49] Si deve accertare in quale misura le disposizioni di cui al capo III del regolamento n. 343/2003 conferiscano effettivamente ai richiedenti asilo diritti che i giudici nazionali devono tutelare”.</p> <p>Metodi di interpretazione, punto 51: “Per quanto riguarda la portata del ricorso di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, si deve interpretare tale regolamento non soltanto alla luce del tenore letterale delle disposizioni che lo compongono, ma altresì alla luce della sua economia generale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, in particolare dell’evoluzione che ha conosciuto rispetto al sistema in cui s’iscrive”.</p> <p>CEAS concepito sul principio della fiducia reciproca, punti 52–53: “[52] Al riguardo, occorre ricordare, da un lato, che il sistema europeo comune d’asilo è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l’insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché nella CEDU, e che gli Stati membri possano fidarsi reciprocamente a tale riguardo (...). [53] È proprio in ragione di tale principio di reciproca fiducia che il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento n. 343/2003, al fine di razionalizzare il trattamento delle domande d’asilo e di evitare la saturazione del sistema con l’obbligo, per le autorità nazionali, di trattare domande multiple introdotte da uno stesso richiedente, di accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda d’asilo e, così facendo, di evitare il «forum shopping»; tutto ciò con l’obiettivo principale di accelerare il trattamento delle domande nell’interesse tanto dei richiedenti asilo quanto degli Stati partecipanti (...).”.</p>	<p>CGUE – causa 34/73 <i>Variola SPA/Amministrazione italiana delle Finanze</i>;</p> <p>CGUE – causa C-253/00 <i>Antonio Muñoz y Cia e Superior Fruiticola SA/ Frumar Ltd e Redbridge Produce Marketing Ltd</i>;</p> <p>CGUE — cause riunite C-4/10 e C-27/10 <i>Bureau national interprofessionnel du Cognac</i>;</p> <p>CGUE – cause riunite C-411/10 e C-493/10 <i>NS/Secretary of State for the Home Department e ME e a./Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Aboubacar Diakité / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides</i> Causa C-285/12 ECLI:EU:C:2014:39 30/1/2014</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil D'Etat (Belgio) vertente sulla nozione di "conflitto armato interno" di cui all'articolo 15, lettera c), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Limiti della rilevanza del diritto internazionale per l'interpretazione del diritto dell'Unione – Metodi di interpretazione.</p> <p>Limiti dell'interpretazione informata dal diritto internazionale, punti 20–24: "[20] A questo riguardo, è opportuno rilevare che il legislatore dell'Unione ha utilizzato l'espressione «conflitto armato interno o internazionale», che differisce dalle nozioni poste a fondamento del diritto internazionale umanitario, il quale distingue, da un lato, i «conflitti armati internazionali» e, dall'altro, i «conflitti armati che non presentano carattere internazionale». [21] Alla luce di queste considerazioni, si deve constatare che il legislatore dell'Unione ha auspicato concedere la protezione sussidiaria non soltanto in caso di conflitto armato internazionale e di conflitto armato che non presenta carattere internazionale, così come definiti dal diritto internazionale umanitario, ma, altresì, in caso di conflitto armato interno, purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata. Non è necessario, a tal proposito, che sussistano tutti i criteri ai quali si riferiscono l'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra e l'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo aggiuntivo II dell'8 giugno 1977, che sviluppa e integra tale articolo. [22] Del resto, occorre precisare che il diritto internazionale umanitario regola la condotta dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati che non presentano carattere internazionale e questo implica che l'esistenza di un tale conflitto costituisce la condizione per l'applicazione delle regole che esso stabilisce (sentenza della Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia del 2 ottobre 1995, <i>Procuratore c. Dusko Tadić, alias "Dule"</i>, causa n. IT-94-1-AR-72, punto 67). [23] Benché il diritto internazionale umanitario miri, segnatamente, a fornire, nella zona di conflitto, una protezione alle popolazioni civili limitando gli effetti della guerra sulle persone e sui beni, esso non prevede, a differenza dell'articolo 2, lettera e), della direttiva, letto congiuntamente all'articolo 15, lettera c) della medesima, la concessione di una protezione internazionale a determinati civili che si trovano al di fuori della zona di conflitto e del territorio delle parti al conflitto. Le definizioni della nozione di conflitto armato accolte dal diritto internazionale umanitario non mirano, quindi, ad identificare le situazioni in cui una tale protezione sarebbe necessaria e dovrebbe essere concessa dalle autorità competenti degli Stati membri. [24] In termini più generali, è necessario sottolineare che, come rilevato dall'avvocato generale ai punti 66 e 67 delle proprie conclusioni, il diritto internazionale umanitario, nonché il regime della protezione sussidiaria previsto dalla direttiva perseguono scopi diversi e istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati".</p> <p>Metodi di interpretazione, punto 27: "Di conseguenza, in assenza di qualsivoglia definizione, all'interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati (...)".</p>	<p>CGUE – causa C-549/07 <i>Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia</i>; CGUE – causa C-119/12 <i>Josef Probst/mr.nextnet GmbH</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>HN / Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General</i> Causa C-604/12 ECLI:EU:C:2014:302 8/5/2014</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) vertente sulle procedure nazionali per le domande di protezione internazionale ai sensi della direttiva sulla qualifica di rifugiato e della direttiva procedure.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Metodi di interpretazione – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Principio dell'autonomia procedurale</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 27: "A tale riguardo occorre rilevare che, come risulta dai 'considerando' 3, 16 e 17 della direttiva 2004/83, la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)".</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 28: "L'interpretazione delle disposizioni di detta direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della citata Convenzione e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE (...)".</p> <p>Principio dell'autonomia procedurale, punto 41: "Pertanto, in mancanza di norme fissate dal diritto dell'Unione concernenti le modalità procedurali relative all'esame di una domanda di protezione sussidiaria, gli Stati membri restano competenti, conformemente al principio dell'autonomia procedurale, per disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla protezione sussidiaria (...)".</p>	<p>CGUE – cause riunite C-199/12, C-200/2 e C-201/12, <i>Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel</i>; CGUE – causa C-364/11 <i>Mostafa Abed El Karem El Kott e a./Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal</i>; CGUE – causa C-439/08 <i>VEBIC</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Mohammad Ferooz Qurbani</i> Causa C-481/13 ECLI:EU:C:2014:2101 17/7/2014</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Bamberg (Germania) vertente sull'interpretazione dell'articolo 31 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati.</p> <p>Competenza sostanziale nei rinvii pregiudiziali – Interpretazione dei trattati internazionali – Interpretazione della legislazione dell'Unione europea che <i>rinvia</i> esplicitamente ai trattati internazionali – Formulazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale</p> <p>Competenza sostanziale della CGUE in caso di rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione dei trattati internazionali, punti 20-26; “[20] In tale contesto va ricordato che, tenuto conto che la Convenzione di Ginevra non contiene clausole di competenza alla Corte, quest'ultima può interpretare le disposizioni di tale Convenzione, nella presente fattispecie l'articolo 31, solo se un tale esercizio delle proprie funzioni scaturisca dall'articolo 267 TFUE (...). [21] Orbene, secondo giurisprudenza costante il potere di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva da quest'ultima disposizione, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell'Unione (...). [22] Nel caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall'Unione europea costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte non è invece, in linea di principio, competente ad interpretare, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi (...). [23] Soltanto qualora e nei limiti in cui l'Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d'applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall'Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest'ultima siano vincolanti per l'Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione (...). [24] Nella presente fattispecie, sebbene, nell'ambito dell'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, siano stati adottati vari testi di diritto dell'Unione nell'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, è assodato che gli Stati membri hanno conservato talune competenze rientranti in tale ambito, in particolare per quanto riguarda la materia dell'articolo 31 di tale Convenzione. Pertanto, la Corte non può essere competente per interpretare direttamente l'articolo 31 di tale Convenzione, né qualsiasi altro articolo della stessa. [25] La circostanza che l'articolo 78 TFUE dispone che la politica comune in materia di asilo deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra, e che l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce che il diritto di asilo è garantito nel rispetto di tale Convenzione e del protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, non è idonea a rimettere in discussione la constatazione dell'incompetenza della Corte operata nel punto precedente. [26] Inoltre, come già dichiarato al punto 71 della sentenza <i>B e D</i> (...), seppure sussista certamente un interesse dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni di convenzioni internazionali riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate, va rilevato che l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra non è stato ripreso da un testo di diritto dell'Unione, mentre diverse disposizioni di tale ordinamento giuridico si riferiscono a tale articolo”.</p>	<p>CGUE – causa C-533/08 <i>TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG</i>; CGUE – causa C-31/09 <i>Narwas Balbal/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i>; CGUE – causa C-364/11 <i>Mostafa Abed El Karem El Kott e a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i>; CGUE – cause riunite C-57/09 e C-101/09 <i>Bundesrepublik Deutschland/B e D</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	A, B, e C / <i>Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie</i> Cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13 ECLI:EU:C:2014:2406 2/12/2014	<p>Interpretazione della legislazione dell'Unione europea che rinvia esplicitamente ai trattati internazionali e formulazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, punti 27-28: “[27] A tale proposito, la Commissione rileva, nelle sue osservazioni scritte, che l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2004/83 rinvia all’articolo 31 della Convenzione di Ginevra. [28] Orbene, se nelle sentenze <i>Bolbol</i> (...) nonché <i>Abed El Karem El Kott e a.</i> (...), la Corte si è dichiarata competente ad interpretare le disposizioni della Convenzione di Ginevra alle quali <i>rinvia</i> il diritto dell’Unione, occorre constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non menziona alcuna norma dell’ordinamento giuridico dell’Unione che <i>rinvii</i> all’articolo 31 della Convenzione di Ginevra e, segnatamente, non menziona l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2004/83. Inoltre, occorre sottolineare che detta domanda non contiene nessun elemento che faccia presumere che quest’ultima disposizione sia rilevante nell’ambito del procedimento principale”.</p> <p>Senza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) vertente sulla valutazione dei fatti e delle circostanze nell’ambito di una domanda di protezione internazionale a causa dell’orientamento sessuale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Legislazione in materia di CEAS che chiarisce la definizione convenzionale di rifugiato – Metodi di interpretazione – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati e legislazione in materia di CEAS a chiarimento della definizione convenzionale di rifugiato, punto 45: “Risulta dai ‘considerando’ 3, 16 e 17 della direttiva 2004/83, che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto di quest’ultimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)”.</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, punto 46: “L’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/83 deve pertanto essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve essere effettuata anche, come emerge dal ‘considerando’ 10 della direttiva, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta (...)”.</p>	CGUE – causa C-604/12 <i>HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform e a.</i> ; CGUE – cause riunite C-199/12, C-200/2 e C-201/12, <i>Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel</i>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<i>Mohamed M'Bodj / Etat belge</i> Causa C-542/13 ECLI:EU:C:2014:2452 18/12/2014	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) vertente sull'ammissibilità alla protezione sussidiaria per motivi medici ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Interpretazione contestuale e teleologica – Limiti della rilevanza interpretativa della giurisprudenza della Corte EDU</p> <p>Interpretazione contestuale e teleologica, punto 34: "Ai fini dell'interpretazione di tale disposizione devono inoltre essere presi in considerazione, allo stesso titolo degli obiettivi di tale direttiva, determinati elementi propri del contesto in cui si inserisce l'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 (...)".</p> <p>Limiti della rilevanza interpretativa della giurisprudenza della Corte EDU, punti 39-40: "[39] In proposito è opportuno, certamente, rilevare che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che, se è vero che i cittadini non nazionali colpiti da una decisione che ne consente l'allontanamento non possono in linea di principio rivendicare un diritto a rimanere nel territorio di uno Stato al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi socio-sanitari o di altro tipo forniti da tale Stato, la decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o mentale grave verso un paese in cui i mezzi per curare tale malattia sono inferiori a quelli disponibili nel predetto Stato è idonea a sollevare una questione sotto il profilo dell'articolo 3 della CEDU, in casi del tutto eccezionali, in cui le considerazioni umanitarie che depongono contro il predetto allontanamento sono assolutamente inoppugnabili (...). [40] Tuttavia, il fatto che, in casi del tutto eccezionali, un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia non possa, in virtù dell'articolo 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, essere allontanato verso un paese in cui non esistono terapie adeguate non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83".</p>	CGUE – causa C-11/12 <i>Maatschap LA en DAB Langestraat en P Langestraat-Troost/ Staatssecretaris vna Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;</i> Corte EDU – N/Regno <i>Unito</i> , ricorso n. 26565/05

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE (grande sezione)	<p><i>Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve / Moussa Abdida</i> Causa C-562/13 ECLI:EU:C:2014:2453 18/12/2014</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) vertente sull'effetto sospensivo di ricorsi e la prestazione di assistenza sanitaria urgente in procedure di rimpatrio ai sensi della direttiva sui rimpatri.</p> <p>Principio di cooperazione nei rinvii pregiudiziali – Rilevanza interpretativa della giurisprudenza della Corte EDU – Interpretazione contestuale</p> <p>Principio di cooperazione nei rinvii pregiudiziali, punto 37: “Ciò premesso, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all'interpretazione delle sole direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (...)”.</p> <p>Rilevanza interpretativa della giurisprudenza della Corte EDU, punti 47 e 52: “[47] Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui va tenuto conto, in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per interpretare l'articolo 19, paragrafo 2, della stessa, risulta che, sebbene gli stranieri destinatari di una decisione che consente il loro allontanamento non possano in linea di principio rivendicare il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e delle prestazioni mediche sociali o di altro tipo fornite da tale Stato, la decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o psichica grave verso un paese in cui i mezzi per la cura di tale malattia sono inferiori a quelli disponibili in detto Stato può far sorgere una questione alla luce dell'articolo 3 della CEDU, in casi del tutto eccezionali, quando le ragioni umanitarie che depongono contro tale allontanamento sono imperative (...). [52] Infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che, quando uno Stato decide di rimandare uno straniero in un paese in cui vi sono seri motivi di temere che corra un rischio effettivo di trattamenti contrari all'articolo 3 della CEDU, l'effettività del ricorso proposto, previsto dall'articolo 13 della CEDU, impone che gli interessati dispongano di un ricorso con effetto sospensivo <i>ex lege</i> contro l'esecuzione della misura che consente il loro rimpatrio (...)”.</p> <p>Interpretazione contestuale, punto 57: “Orbene, dall'economia generale della direttiva 2008/115, di cui occorre tenere conto per interpretare le sue disposizioni (...), emerge che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva deve ricomprendere tutte le situazioni nelle quali uno Stato membro è tenuto a sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio in seguito alla proposizione di un ricorso contro tale decisione”.</p>	<p>CGUE – causa C-243/09, <i>Günter Fuß/Stadt Halle</i>; CGUE – causa C-45/12 <i>Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/Radia Haaj Ahmed</i>; CGUE – causa C-394/12 <i>Shamso Abdullahi/Bundesasylamt</i>; Corte EDU – <i>N/Regno Unito</i>, ricorso n. 26565/05; Corte EDU – <i>Gebremedhin [Gaberamadhien]/Francia</i>, ricorso n. 25389/05; Corte EDU – <i>Hirsi Jamaa e a./Italia</i>, ricorso n. 27765/09</p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>Andre Lawrence Shepherd / Bundesrepublik Deutschland</i> Causa C-472/13 ECLI:EU:C:2015:117 26/2/2015</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germania) vertente sull'ammissibilità allo status di rifugiato e il significato di atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati – Interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Legislazione in materia di CEAS che chiarisce la definizione convenzionale di rifugiato</p> <p>Importanza della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, punto 22: "Occorre ricordare, in primo luogo, che dal 'considerando' 3, 16 e 17 della direttiva 2004/83 risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (...)".</p> <p>Metodi di interpretazione e interpretazione in linea con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 23: "L'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/83 deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve inoltre avvenire, come risulta dal 'considerando' 10 di tale direttiva, nel rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...)".</p> <p>Legislazione in materia di CEAS che chiarisce la definizione convenzionale di rifugiato, punto 25: "In terzo luogo, si deve sottolineare che l'articolo 9 della direttiva 2004/83 definisce gli elementi che consentono di qualificare taluni atti come atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra. (...) Da tali disposizioni risulta che, affinché una violazione dei diritti fondamentali costituisca una persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra, essa deve raggiungere un determinato livello di gravità (...)".</p>	<p>CGUE – cause riunite C-199/12, C-200/2 e C-201/12, <i>Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
CGUE	<p><i>HT / Land Baden-Württemberg</i> Causa C-373/13 ECLI:EU:C:2015:413 24/6/2015</p>	<p>Sentenza emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) vertente sulla revoca di permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva sulla qualifica di rifugiato.</p> <p>Obbligo degli Stati membri al rispetto del diritto internazionale – Metodi di interpretazione – Obiettivi del CEAS – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p> <p>Obbligo degli Stati membri al rispetto dei propri obblighi derivanti dal diritto internazionale, punto 42: “Secondo l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali. L'articolo 21, paragrafo 2, della richiamata direttiva, il cui tenore letterale riprende in sostanza quello dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, prevede tuttavia una deroga a tale principio, conferendo agli Stati membri il potere discrezionale di respingere un rifugiato quando ciò non sia loro vietato da tali obblighi internazionali e vi siano ragionevoli motivi per considerare che tale rifugiato rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova o che, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detto rifugiato costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro. Al contrario, l'articolo 21 di detta direttiva nulla prevede per quanto concerne l'espulsione di un rifugiato al di fuori del caso di respingimento”.</p> <p>Metodi di interpretazione, punto 58 (cfr. anche punti 48-50): “In tale contesto, la determinazione del significato e della portata di tali nozioni dev'essere stabilita, secondo una giurisprudenza costante, tenendo conto sia dei termini delle disposizioni di diritto dell'Unione di cui trattasi, sia del contesto delle stesse, nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (...) e, ove necessario, della genesi di tale normativa (...)”.</p> <p>Obiettivo del CEAS, punto 64: “Dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE discende poi che la politica comune che l'Unione sviluppa in materia di asilo è volta a offrire uno «status appropriato» a qualsiasi cittadino di un paese terzo «che necessita di protezione internazionale» e a garantire il «rispetto del principio di non respingimento».</p> <p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, punto 65: “Si deve inoltre ricordare che tale principio di non respingimento è garantito quale diritto fondamentale dagli articoli 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.</p>	<p>CGUE – causa C-317/12 <i>Daniel Lundberg</i>; CGUE – causa C-114/13 <i>Theodora Hendrika Bouman/Rijksdienst voor Pensioenen</i>; CGUE – causa C-370/12 <i>Thomas Pringle/Government of Ireland</i></p>

Corte EDU

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU	TI / <i>Regno Unito</i> ricorso n. 43844/98 7/3/2000	<p>Decisione di ammissibilità della Corte EDU. Continuità dell'applicabilità della CEDU nel corso di procedure di cui al regolamento Dublino – Responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU.</p> <p>Continuità dell'applicabilità degli obblighi derivanti dalla CEDU durante le procedure di cui al regolamento Dublino e responsabilità degli Stati membri: “La Corte statuisce che l'allontanamento indiretto, nella fattispecie in un paese intermediario, che è anche uno Stato contraente, non incide sulla responsabilità del Regno Unito di garantire che il richiedente non sia esposto, per effetto della propria decisione di espulsione, a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Né il Regno Unito può fare automaticamente affidamento, in tale contesto, sugli accordi presi nell'ambito della Convenzione di Dublino per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità tra paesi europei per la decisione in merito alle domande d'asilo. Qualora gli Stati istituiscano organizzazioni internazionali o, mutatis mutandis, concludano accordi internazionali al fine di perseguire la cooperazione in taluni settori di attività, potrebbero esserci ripercussioni sulla protezione dei diritti fondamentali. Non sarebbe compatibile con la finalità e l'oggetto della Convenzione, che gli Stati contraenti fossero esentati dalla loro responsabilità discendente della Convenzione in relazione al settore di attività interessato da tale attribuzione (...). La Corte prende atto delle osservazioni dell'UNHCR, secondo cui, se è vero che la Convenzione di Dublino possa perseguire obiettivi lodevoli, è altrettanto vero che la sua efficacia potrebbe essere compromessa nella pratica dai diversi approcci adottati dagli Stati contraenti nei confronti dell'ambito di protezione offerta. Le stesse giurisdizioni inglesi hanno espresso una preoccupazione analoga nel riesaminare le decisioni del Segretario di Stato vertenti sull'allontanamento di richiedenti asilo in paesi terzi presumibilmente sicuri (cfr. il diritto e la pratica nazionali applicabili di cui sopra, giurisprudenza del Regno Unito)”.</p>	

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU (grande sezione)	<p><i>Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi / Irlanda</i>, ricorso n. 45036/98 30/6/2005</p>	<p>Sentenza della Corte EDU. Continuità dell'applicabilità degli obblighi della CEDU – Responsabilità degli Stati membri ai sensi della CEDU – Principio della protezione equivalente Continuità dell'applicabilità degli obblighi della CEDU in parallelo a quelli assunti nell'ambito di un'organizzazione internazionale e la responsabilità degli Stati membri, punti 154–156: “154. Nel tentativo di conciliare entrambe le posizioni e di determinare quindi la misura in cui un'azione dello Stato possa essere giustificata dalla sua conformità agli obblighi derivanti dalla partecipazione del medesimo a un'organizzazione internazionale, cui abbia trasferito parte della sua sovranità, la Corte ha riconosciuto che l'esenzione a pieni termini degli Stati membri dalla loro responsabilità discendente dalla Convenzione nei settori interessati da tale trasferimento, non sarebbe compatibile con la finalità e l'oggetto della Convenzione; le garanzie della Convenzione potrebbero essere limitate o escluse a propria discrezione, il che priverebbe quindi la Convenzione del suo carattere perentorio e comprometterebbe la natura pratica ed efficace delle relative salvaguardie (...). Lo Stato è ritenuto responsabile, ai sensi della Convenzione, rispetto agli impegni derivanti dai trattati, successivi all'entrata in vigore della Convenzione (...). 155. Ad avviso della Corte, l'azione intrapresa dallo Stato in conformità di tali obblighi legali è giustificata fintantoché l'organizzazione pertinente sia considerata idonea a proteggere i diritti fondamentali, sia per quanto riguarda le garanzie sostanziali offerte che per i meccanismi che vigilano sulla loro osservanza, in modo quanto meno equivalente a quanto previsto dalla Convenzione (...). Per “equivalente” la Corte intende “analoga”; qualsiasi requisito secondo cui la protezione dell'organizzazione debba essere “identica” potrebbe contrastare con l'interesse della cooperazione internazionale perseguita (cfr. precedente punto 150). Tuttavia, un eventuale accertamento di equivalenza non potrebbe essere definitivo e sarebbe passibile di riesame alla luce di eventuali modifiche rilevanti in termini di protezione dei diritti fondamentali. 156. Qualora tale protezione equivalente si consideri fornita dall'organizzazione, la presunzione sarà che uno Stato non si sia discostato dai requisiti della Convenzione ogni qual volta esso non faccia altro che dare attuazione agli obblighi legali derivanti dalla sua partecipazione all'organizzazione. Tuttavia, tale presunzione è confutabile se, in particolari casi e circostanze, si ritiene che la protezione dei diritti della Convenzione fosse manifestamente carente. In tali casi, l'interesse della cooperazione internazionale risulterebbe inferiore al ruolo della Convenzione quale “strumento costituzionale di ordine pubblico europeo” nel settore dei diritti umani (...).”</p>	<p>Corte EDU – Waite e Kennedy/Germania, ricorso n. 26083/94; Corte EDU – Principe Hans-Adam II del Liechtenstein/Germania, ricorso n. 42527/98; Corte EDU – Loizidou/Turchia, ricorso n. 15318/89</p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU	KRS / Regno Unito ricorso n. 32733/08 2/12/2008	<p>Decisione di ammissibilità della Corte EDU. Continuità dell'applicabilità della CEDU nel corso di procedure di cui al regolamento Dublino – Responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU</p> <p>Continuità dell'applicabilità degli obblighi derivanti dalla CEDU durante le procedure di cui al regolamento Dublino e responsabilità degli Stati membri: “Tenuto conto di tali principi generali, la Corte ritiene altresì necessario ribadire la sua pronuncia nella causa <i>T.I./Regno Unito</i> (...), nel senso che l'allontanamento in un paese intermediario, che è anche uno Stato contraente, non incide sulla responsabilità del Regno Unito di garantire che il richiedente non sia esposto, per effetto della propria decisione di espulsione, a un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione. Nella causa <i>T.I.</i> la Corte ha altresì statuito che il Regno Unito non poteva fare automaticamente affidamento, in tale contesto, sugli accordi presi nell'ambito della Convenzione di Dublino per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità tra paesi europei per la decisione in merito alle domande d'asilo. Qualora gli Stati abbiano istituito organizzazioni internazionali o, mutatis mutandis, concludano accordi internazionali al fine di proseguire la cooperazione in taluni settori di attività, potrebbero esserci ripercussioni sulla protezione dei diritti fondamentali. Non sarebbe compatibile con la finalità e l'oggetto della Convenzione, che gli Stati contraenti fossero esentati dalla loro responsabilità discendente della Convenzione in relazione al settore di attività interessato da tale attribuzione (...). La Corte stabilisce che tale pronuncia deve applicarsi con pari forza al regolamento Dublino, concepito nell'ambito del “terzo pilastro” dell'Unione europea. Il rimpatrio di un richiedente asilo in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Norvegia o Islanda, secondo i criteri definiti nel regolamento Dublino, come proposto nel presente caso, rappresenta l'attuazione di un obbligo legale spettante allo Stato in questione a motivo della sua partecipazione al regime d'asilo creato da tale regolamento. Tuttavia la Corte osserva che il regime d'asilo in tal modo creato protegge i diritti fondamentali, sia per quanto riguarda le garanzie sostanziali offerte che per i meccanismi che vigilano sulla loro osservanza”.</p>	Corte EDU – <i>T.I./Regno Unito</i> , ricorso n. 43844/98; Corte EDU – <i>Waite e Kennedy/Germania</i> , ricorso n. 26083/94;

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU (grande sezione)	<i>MSS / Belgio e Grecia</i> ricorso n. 30696/09 21/1/2011	<p>Sentenza della Corte EDU.</p> <p>Continuità dell'applicabilità della CEDU nel corso di procedure di cui al regolamento Dublino – Responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU</p> <p>Continuità dell'applicabilità degli obblighi della CEDU nel corso di procedure di cui al regolamento Dublino e responsabilità degli Stati membri, punti 338–339 (cfr. anche punti 341–343): “338. La Corte prende atto del riferimento alla sentenza <i>Bosphorus</i> da parte del governo dei Paesi Bassi nelle relative osservazioni presentate in qualità di terzo interveniente (...). In tale causa la Corte ha ribadito che la Convenzione non impediva alle Parti contraenti di trasferire delle competenze sovrane a un organismo internazionale a fini di cooperazione in taluni settori di attività (cfr. sentenza <i>Bosphorus</i>, supra, punto 152). D'altro canto gli Stati continuano a essere responsabili, in virtù della Convenzione, di ogni atto e omissione dei loro organismi, secondo quanto previsto dal relativo diritto nazionale o dagli obblighi legali a livello internazionale (ibid., punto 153). L'azione intrapresa dallo Stato in conformità di tali obblighi legali è giustificata fintantoché l'organizzazione pertinente sia considerata idonea a proteggere i diritti fondamentali in modo quanto meno equivalente a quanto previsto dalla Convenzione. Tuttavia, uno Stato sarebbe pienamente responsabile in forza della Convenzione di ogni atto che esula dai suoi obblighi legali rigorosi internazionali, in particolare laddove abbia esercitato il potere discrezionale statale (ibid., punti 155–157). La Corte ha statuito che la protezione dei diritti fondamentali garantita dal diritto comunitario fosse equivalente a quella fornita dal sistema della Convenzione (ibid., punto 165). Nel giungere a tale conclusione, essa ha attribuito grande importanza al ruolo e alle competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGCE), ora CGUE, al riguardo, tenuto conto che, nella pratica, l'efficacia delle garanzie sostanziali dei diritti fondamentali dipendevano dai meccanismi di controllo messi in atto per garantirne l'osservanza (ibid., punto 160). La Corte si è anche preoccupata di limitare l'ambito della sentenza <i>Bosphorus</i> al diritto comunitario in senso restrittivo (all'epoca il “primo pilastro” del diritto dell'Unione europea (punto 72)). 339. La Corte osserva che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino dispone che, in deroga alla norma generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ogni Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, sebbene tale esame non rientri nelle sue responsabilità secondo i criteri definiti dal regolamento. Si tratta della cosiddetta clausola di “sovranità”. In tale ipotesi, lo Stato interessato diventa lo Stato membro competente ai sensi del regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. 340. La Corte conclude che, in forza del regolamento Dublino, le autorità belghe avrebbero potuto astenersi dal trasferire il richiedente, qualora avessero considerato che il paese ricevente, vale a dire la Grecia, non assolveva gli obblighi incombentigli in forza della Convenzione. Quindi, la Corte considera che la misura impugnata adottata dalle autorità belghe non rientrava in senso stretto negli obblighi legali internazionali del Belgio. Di conseguenza la presunzione della protezione equivalente non si applica nel caso di specie”.</p>	Corte EDU – <i>Bosphorus</i> <i>Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi/Irlanda</i> , ricorso n. 45036/98; Corte EDU – <i>Ti/Regno Unito</i> , ricorso n. 43844/98; Corte EDU – <i>Waite e Kennedy/Germania</i> , ricorso n. 26083/94

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU	<p><i>Sufi ed Elmi / Regno Unito</i> ricorsi n. 8319/07 e 11449/07 28/6/2011</p>	<p>Sentenza della Corte EDU. relazione tra art. 3 CEDU e art. 15, lettera c), della direttiva sulla qualifica di rifugiato Relazione tra l'art. 3 CEDU e l'articolo 15, lettera c), della direttiva sulla qualifica di rifugiato e rifusione, punti 225–226: “225. Nella sentenza <i>Elgafaji</i> la CGE ha statuito che l'articolo 15, lettera c), verrebbe violato qualora sussistano fondati motivi per ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave. Per provare l'esistenza di tale rischio, non è stato invitato a dimostrare di non essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale (sentenza <i>Elgafaji</i>, citata sopra, punto 35). Ciò nonostante, la CGE ha considerato che tale esistenza fosse “eccezionale” e tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (sentenza <i>Elgafaji</i>, citata sopra, punto 39). 226. La competenza di tale Corte è circoscritta all'interpretazione della Convenzione e non sarebbe pertanto opportuno esprimere eventuali pareri sulla portata o sull'ambito di applicazione dell'articolo 15, lettera c), della direttiva sulla qualifica di rifugiato. Tuttavia, sulla base dell'interpretazione della CGE nella sentenza <i>Elgafaji</i>, la Corte non è convinta che l'articolo 3 della Convenzione, come interpretato nella causa <i>NA</i>, non offra una protezione equiparabile a quella garantita dalla direttiva. In particolare, essa osserva che la soglia stabilita da entrambe le disposizioni può, in via eccezionale, essere raggiunta per effetto di una situazione di violenza generale di livello così elevato che chiunque venga rimpatriato nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale regione, un rischio”.</p>	<p>CGUE – causa C–465/07 <i>Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie</i></p>

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU	<i>Mohammed / Austria</i> ricorso n. 2283/12 6/6/2013	Sentenza della Corte EDU. Continuità dell'applicabilità della CEDU nel corso di procedure di cui al regolamento Dublino – Responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU Continuità dell'applicabilità degli obblighi derivanti dalla CEDU durante le procedure di cui al regolamento Dublino e responsabilità degli Stati membri, punto 93: “Nel contesto specifico dell'applicazione del regolamento Dublino, la Corte ha anzitutto statuito che l'allontanamento indiretto, in altre parole, l'allontanamento in un paese intermediario che è anche uno Stato contraente, non incide sulla responsabilità dello Stato trasferente e che lo Stato è tenuto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, a non trasferire una persona qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione, se trasferita, correrebbe un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all'articolo 3 nel paese ricevente. Inoltre la Corte ha ribadito che, qualora gli Stati cooperino in un settore in cui potrebbero verificarsi ripercussioni sulla protezione dei diritti fondamentali, non sarebbe compatibile con la finalità e l'oggetto della Convenzione l'esonero dei medesimi da tutte le responsabilità rispetto alla Convenzione nel settore interessato (...). Pertanto, nell'applicare il regolamento Dublino gli Stati devono accertarsi che la procedura di asilo del paese intermediario conceda garanzie sufficienti a evitare l'allontanamento, diretto o indiretto, di un richiedente asilo dal suo paese di origine, senza alcuna valutazione dei rischi che correrebbe dal punto di vista dell'articolo 3 della Convenzione (...)”.	Corte EDU – <i>Waite e Kennedy/Germania</i> , ricorso n. 26083/94; Corte EDU – <i>Ti/Regno Unito</i> , ricorso n. 43844/98; Corte EDU – <i>KRS/Regno Unito</i> , ricorso n. 32733/08; Corte EDU – <i>MSS/Belgio e Grecia</i> , ricorso n. 30696/09
Corte EDU	<i>Sharifi et al / Grecia</i> ricorso n. 16643/09 21/10/2014	Sentenza della Corte EDU. Relazione art. 13 CEDU–direttiva sulla qualifica di rifugiato (rifusione) – Continuità dell'applicabilità della CEDU durante le procedure di cui al regolamento Dublino – Responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU – Interpretazione del diritto dell'UE in linea con la CEDU Relazione tra l'articolo 13 CEDU e la direttiva sulla qualifica di rifugiato (rifusione), punto 169: “Il n'est pas dépourvu d'intérêt, du reste, que, d'une part, la directive Procédure, telle qu'applicable ratione temporis, imposait déjà aux États membres de l'Union européenne de veiller, notamment, à ce que les personnes aient un accès effectif à la procédure d'asile (paragraphe 71 ci-dessus), et que, d'autre part, les obligations découlant de la directive Accueil s'appliquent à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides à la seule condition qu'ils déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre (paragraphe 67–68 ci-dessus). La récente refonte du droit de l'Union européenne en la matière (paragraphe 63–65, 69–70 et 72–73 ci-dessus) renforce ces principes: tous les droits procéduraux et matériels reconnus aux demandeurs d'asile supposant l'introduction d'une demande d'asile, plusieurs dispositions du règlement Dublin III et de la directive Procédure refondue visent à assurer un accès effectif à cette procédure, accès dont une information exhaustive et compréhensible des intéressés constitue le préalable indispensable”.	Corte EDU – <i>MSS/Belgio e Grecia</i> , ricorso n. 30696/09; Corte EDU – <i>Hirsi Jamaa e a./Italia</i> , ricorso n. 27765/09

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
		<p>Continuità dell'applicabilità degli obblighi derivanti dalla CEDU durante le procedure di cui al regolamento Dublino, responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU e interpretazione del diritto dell'UE in conformità della CEDU, punti 222-224 e 332: "222. La Cour se réfère ici, d'une part, à l'argument avancé par lui selon lequel interpréter l'article 4 du Protocole no 4 dans le sens de son applicabilité au refoulement ou au refus d'admission sur le territoire national exposerait les États parties à la Convention à devoir subir des invasions massives de migrants irréguliers; et, d'autre part, à son argument subsidiaire tiré de l'articulation à opérer, selon lui, entre ledit article 4 et le système de Dublin (...). 223. A ce dernier propos, le gouvernement italien explique que, dans le système de Dublin, seule la Grèce était compétente pour statuer sur les éventuelles demandes d'asile des requérants, et donc pour procéder à l'évaluation des situations particulières de chacun d'entre eux, telle que requise, justement, par l'article 4 du Protocole no 4. Il estime qu'appliquer l'article 4 du Protocole no 4 au refoulement collectif des requérants de l'Italie vers la Grèce présentement contesté reviendrait à méconnaître cette circonstance particulière de l'espèce. En ce qui concerne l'application des règles de compétence établies par le règlement Dublin II (...), la Cour considère au contraire que, pour établir si la Grèce était effectivement compétente pour se prononcer sur les éventuelles demandes d'asile des requérants, les autorités italiennes auraient dû procéder à une analyse individualisée de la situation de chacun d'entre eux plutôt que les expulser en bloc. Aucune forme d'éloignement collectif et indiscriminé ne saurait être justifiée par référence au système de Dublin, dont l'application doit, dans tous les cas, se faire d'une manière compatible avec la Convention (...). 224. Sans remettre en cause ni le droit dont disposent les États d'établir souverainement leur politique en matière d'immigration, éventuellement dans le cadre de la coopération bilatérale, ni les obligations découlant de leur appartenance à l'Union européenne, la Cour entend souligner que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la gestion des flux migratoires ou dans l'accueil des demandeurs d'asile ne sauraient justifier le recours à des pratiques incompatibles avec la Convention ou ses Protocoles (...). (...) 232. Ensuite, elle rappelle les principes exposés, en matière de refoulement indirect, dans les arrêts <i>M.S.S. c. Belgique et Grèce</i> et <i>Hirsi Jamaa et autres</i>, précités (...): il appartient à l'État qui procède au refoulement de s'assurer, même dans le cadre du système de Dublin, que le pays de destination offre des garanties suffisantes permettant d'éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d'origine sans une évaluation des risques qu'elle court".</p>	

giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
Corte EDU (grande sezione)	Tarakhel / Svizzera ricorso n. 29217/12 4/11/2014	<p>Sentenza della Corte EDU.</p> <p>Continuità dell'applicabilità della CEDU nel corso di procedure di cui al regolamento Dublino – Responsabilità degli Stati membri in forza della CEDU</p> <p>Continuità dell'applicabilità degli obblighi derivanti dalla CEDU durante le procedure di cui al regolamento Dublino e responsabilità degli Stati membri, punti 88–90: “88. La Corte osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della Svizzera ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione è indiscussa. Ciò nonostante, la Corte reputa pertinente notare che, nella causa <i>Bosphorus</i> (...), aveva statuito che la Convenzione non impediva alle Parti contraenti di trasferire delle competenze sovrane a un organismo internazionale a fini di cooperazione in taluni settori di attività. D'altro canto gli Stati continuano a essere responsabili, in virtù della Convenzione, di ogni atto e omissione dei loro organismi, secondo quanto previsto dal relativo diritto nazionale o dagli obblighi legali a livello internazionale (ibid., punto 153). L'azione intrapresa dallo Stato in conformità di tali obblighi legali è giustificata fintantoché l'organizzazione pertinente sia considerata idonea a proteggere i diritti fondamentali in modo quanto meno equivalente a quanto previsto dalla Convenzione. Tuttavia, uno Stato sarà pienamente responsabile in forza della Convenzione di ogni atto che esula dai suoi obblighi legali rigorosi internazionali, in particolare laddove abbia esercitato il potere discrezionale statale (...). Vero è che, a differenza dell'Irlanda nella causa <i>Bosphorus</i>, la Svizzera non è uno Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, secondo il disposto dell'accordo di associazione del 26 ottobre 2004, concluso tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea, la Svizzera è vincolata al regolamento Dublino (...) e partecipa al sistema creato da tale strumento. 89. La Corte osserva che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino dispone che, in deroga alla norma generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ogni Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, sebbene tale esame non rientri nelle sue responsabilità secondo i criteri definiti dal regolamento. Si tratta della cosiddetta clausola di “sovranità” (...). In tale ipotesi, lo Stato interessato diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo ai fini del regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza (...). In forza dell'accordo di associazione, tale meccanismo si applica anche alla Svizzera. 90. La Corte ne trae la conclusione che le autorità svizzere potrebbero, in virtù del regolamento Dublino, astenersi dal trasferire i richiedenti in Italia qualora considerassero che il paese ricevente non assolve gli obblighi incombenenti in forza della Convenzione. Pertanto, essa considera che la decisione di rinviare i richiedenti in Italia non rientri in misura rigorosa negli obblighi legali internazionali della Svizzera nell'ambito del sistema creato dal regolamento Dublino. Di conseguenza la presunzione della protezione equivalente non si applica nel caso di specie (...).”</p>	Corte EDU – <i>Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi/Irlanda</i> , ricorso n. 45036/98; Corte EDU – <i>Michaud/Francia</i> , ricorso n. 12323/11; Corte EDU – <i>MSS/Belgio e Grecia</i> , ricorso n. 30696/09

Nazionale

Stato membro/ giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
ES Corte Suprema	6894/2005 16/2/2009	<p>Sentenza.</p> <p>Obbligo di astenersi dalla misura atta a compromettere in modo grave la legislazione dell'Unione europea nel periodo di attuazione</p> <p>pag. 9: "Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril, sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que (...). Es cierto que esta Directiva, aun no traspuesta a nuestro derecho interno a pesar de haber transcurrido el plazo para ello (10 de octubre de 2006), no estaba vigente cuando los recurrentes solicitaron asilo ante las autoridades españolas ni cuando se inició el proceso en la instancia sino que lo fue cuando se sustanciaba éste, de manera que, al pronunciar el Tribunal <i>quo</i> la sentencia recurrida, debió decidir de acuerdo con lo establecido en ella, dado que, entre otras, su finalidad es evaluar las solicitudes de asilo, por lo que la Sala de instancia debió atenerse a sus preceptos, aun cuando no hubiese finalizado el plazo para su adaptación al derecho interno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 4 de julio de 2006 (asunto C-212/04), afirma que, durante el plazo de adaptación del Derecho interno a una directiva, los órganos jurisdiccionales nacionales se hayan sometidos a la obligación de abstenerse de adoptar decisiones que puedan comprometer gravemente el resultado previsto en ella".</p>	

Stato membro/ giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
UK Corte d'appello (Inghilterra e Galles)	QD e AH / Secretary of State for the Home Department [2009] EWCA Civ 620 24/6/2009	<p>Sentenza.</p> <p>Basi giuridiche della direttiva sulla qualifica di rifugiato – Protezione sussidiaria – CEDU</p> <p>Punti 9, 13 e 20, di Lord Justice Sedley: “Come suggerisce quanto precede, la direttiva riunisce lo status di rifugiato secondo l’interpretazione tradizionale di Ginevra e quanto da essa definito status di protezione sussidiaria. Quest’ultimo trae origine da due fonti, in senso ampio. Una è l’obbligo assunto da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto parte del Consiglio d’Europa, di dare attuazione ai diritti contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in sostanza diritti di non respingimento per persone che non sono in grado di far valere un diritto di asilo favorevole. L’altra fonte è rappresentata dalle prassi umanitarie adottate da molti Stati dell’Unione europea, incluso il Regno Unito, nei confronti di persone che necessitano manifestamente di protezione, ma non sono necessariamente qualificabili in forza di una convenzione. In tale categoria rientrano le persone la cui vita o sicurezza sarebbe messa a rischio da una violenza endemica qualora fossero rinviate in patria. (...) 13. L’articolo 3 lascia altresì agli Stati membri la libertà di decidere di adottare standard di protezione più favorevoli. È quanto ha già fatto il Regno Unito ai sensi dell’articolo 339C della legge sull’immigrazione, che colma la sorprendente omissione dell’articolo 15, prevedendo una protezione contro un rischio effettivo di privazione specifica della vita, in violazione dell’articolo 2 CEDU. L’articolo 339C aggiunge pertanto l’esecuzione extragiudiziale all’elenco di forme di grave nocumento che, per il resto, trae direttamente dall’articolo 15. (...) 20. La struttura dell’articolo 15 segue le linee guida contenute nel preambolo. La lettera a) riflette il divieto del ricorso alla pena di morte o dell’esecuzione della pena di morte di cui ai Protocolli n. 6 e 13 della CEDU. La lettera b) riflette l’articolo 3. CEDU. Nella sentenza <i>NA/Regno Unito</i> (25904/07; 17 luglio 2008) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito chiaramente (punti 114–7) che il rischio di maltrattamento contrario all’articolo in questione potrebbe derivare sia da circostanze generali che peculiari”.</p>	Corte EDU – NA/Regno Unito, ricorso n. 25904/07; CGUE – causa C–465/07 <i>Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie</i>

Stato membro/ giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
BE Consiglio del contenzioso in materia di stranieri	49821 20/10/2010	<p>Sentenza.</p> <p>Interpretazione del diritto nazionale in linea con il diritto dell'UE – Legislazione in materia di CEAS non correttamente attuata</p> <p>Punto 4.7.3: “L'article 48/3, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, énumère les éléments qui doivent être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution. Il énonce ce qui suit concernant la notion de 'groupe social': (...). Cette disposition n'a donc pas transposé entièrement l'article 10, d) de la directive 2004/83/CE précitée. La formule concernant les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes n'a, en particulier, pas été transposée. Toutefois, l'emploi des mots 'entre autres' indique clairement que le législateur n'a pas voulu établir une définition exhaustive de ce concept. De plus, dans la mesure où la directive énonce des normes minimales, les dispositions de droit national qui la transposent ne peuvent être interprétées dans un sens qui en restreindrait la portée. Il convient par ailleurs de rappeler que conformément à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne l'interprétation du droit européen et national applicable en matière de réfugié s'effectue dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés”.</p>	

Stato membro/ giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
IE High Court	WA / <i>Minister for Justice and Equality, Irlanda e Attorney General</i> [2012] IEHC 251 25/6/2012	<p>Sentenza.</p> <p>Interpretazione del diritto nazionale che dà attuazione alla legislazione in materia di CEAS</p> <p>Punti 33 e 36: “33. Nella sentenza della Corte, è importante, nell'applicare principi di interpretazione alle normative nazionali di trasposizione e attuazione delle disposizioni di una direttiva dell'Unione europea, non fare indebito affidamento sull'interpretazione letterale e sull'impostazione legislativa comune rispetto all'interpretazione di legge. Nella sentenza della Corte, appare poco prudente attribuire un indebito significato al fatto che il contenuto dell'articolo 6 della direttiva vada in questo caso reperito trasposto nella parte dedicata alle definizioni del regolamento, con la possibile conseguenza che la definizione sia superflua in quanto il regolamento non sembra farvi alcun affidamento. Nella misura in cui si possa sostenere che ne derivi un'ambiguità in termini di interpretazione del regolamento, si tratta, secondo il parere della Corte, di un'ambiguità cui rimediare ricorrendo a un'interpretazione teleologica del regolamento, alla luce degli obiettivi della direttiva. (...) 36. Ad avviso della Corte, è alla luce di tali premesse e di tale obiettivo che occorre considerare la finalità e l'effetto della definizione di “responsabili della persecuzione o del danno grave”, secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento del 2006, che dà attuazione all'articolo 6 della direttiva. Secondo la Corte, è sbagliato incentrarsi su tale definizione in modo isolato, in quanto va letta e applicata in combinato disposto con la definizione stessa di “danno grave” e le definizioni di “persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria” e “protezione contro persecuzioni o danni gravi” di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, sulla base dell'articolo 7 – “responsabili della persecuzione” – della direttiva”.</p>	

Stato membro/ giurisdizione	nome della causa/ riferimento/data	rilevanza/parole chiave/punti principali	cause citate
DE Corte amministrativa suprema	BVerwG 10 C 7.13 7/6/2014	<p>Sentenza.</p> <p>Stato di sviluppo del CEAS – Mancanza di status uniforme per la protezione internazionale valida in tutta l'Unione europea</p> <p>Traduzione italiana non ufficiale della sentenza, punto 29: “Vero è che il riconoscimento di uno straniero come rifugiato o come persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in un altro paese, non produce lo stesso effetto in termini di diritto internazionale di una decisione sullo status da parte delle autorità tedesche e, in tal senso, non ha alcun effetto vincolante completo per la Repubblica Federale di Germania (...). La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 28 luglio 1951 definisce criteri uniformi per la qualifica di rifugiato, pur non istituendo alcun requisito in forza del diritto internazionale sulla cui base uno Stato contraente risulti vincolato dalla decisione di un altro Stato contraente su tale status (...). Né tale effetto vincolante discende dal diritto dell'Unione. Vero è che l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE istituisce un'autorizzazione ad applicare misure legislative che prevedono uno status di asilo valido in tutta l'Unione e uno status sulla base della protezione sussidiaria uniforme per i cittadini di paesi terzi, fermo restando però che la direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 applicabile non prevede alcuna decisione sullo status che sia valida per tutta l'Unione. Tuttavia, la Repubblica Federale di Germania è ricorsa alla possibilità, ancora offerta dal diritto internazionale e dell'Unione, di attribuire un grado limitato di effetto giuridico nel proprio paese, attraverso una normativa nazionale, a decisioni sul riconoscimento di altri paesi (...).”</p>	

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito <http://europa.eu/contact>

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per email dal sito <http://europa.eu/contact>

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: <http://europa.eu>

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito EU Bookshop (<http://publications.europa.eu/eubookshop>). Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. <http://europa.eu/contact>).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1951 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

